

Bruxelles, 5 agosto 2026
(OR. en)

12336/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0236 (NLE)

ECOFIN 1079
UEM 389
FIN 1145
ECB
EIB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 agosto 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 432 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 432 annex.

All.: COM(2026) 432 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.8.2026
COM(2026) 432 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria**

{SWD(2026) 264 final}

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO E DI RESILIENZA

1. Descrizione delle riforme e degli investimenti

A. COMPONENTE 1: DEMOGRAFIA E ISTRUZIONE PUBBLICA

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza affronta le sfide connesse all'accesso inclusivo a un'istruzione scolastica di qualità, all'integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi vulnerabili e ai più ampi sviluppi demografici cui devono far fronte l'economia, le finanze pubbliche e la società ungheresi.

Gli obiettivi principali della componente sono i seguenti:

- migliorare l'accesso a un'istruzione scolastica di qualità fornendo agli alunni e agli insegnanti i dispositivi necessari per partecipare a un'istruzione digitale moderna e sviluppando le loro competenze digitali;
- aumentare la partecipazione degli alunni svantaggiati a un'istruzione generale di qualità;
- ridurre il rischio di segregazione nelle scuole;
- aumentare l'attrattiva della professione di insegnante e rafforzare le competenze degli insegnanti;
- migliorare l'accesso all'educazione e cura della prima infanzia per ridurre le disuguaglianze sociali e facilitare l'integrazione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro.

La componente comprende misure che riflettono i principi del pilastro europeo dei diritti sociali in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente, parità di genere, assistenza all'infanzia e sostegno ai minori. La componente sostiene inoltre la transizione digitale aumentando le capacità digitali nell'istruzione pubblica e migliorando le competenze digitali di alunni e insegnanti. L'accento posto sulla riduzione della segregazione nelle scuole contribuisce alla coesione sociale. La componente contribuisce anche alla transizione verde, in quanto gli sviluppi infrastrutturali previsti applicano elevati standard di efficienza energetica.

La componente è in linea con la strategia ungherese per l'istruzione pubblica preparata per il periodo 2021-2030, il piano nazionale ungherese per l'energia e il clima, la strategia nazionale per l'energia 2030 e la strategia nazionale per lo sviluppo pulito.

La componente contribuisce ad affrontare le raccomandazioni specifiche per paese sulla necessità di proseguire l'integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili, in particolare attraverso il miglioramento delle competenze e a migliorare i risultati dell'istruzione e ad aumentare la partecipazione dei gruppi svantaggiati, in particolare dei Rom, all'istruzione generale di qualità (raccomandazione specifica per paese 2 nel 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 nel 2022), contribuisce alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro (raccomandazione specifica per paese 4 nel 2019), concentra la politica economica connessa agli investimenti sull'efficienza energetica e delle risorse (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2019), garantisce l'accesso a servizi essenziali e un'istruzione di qualità per tutti (raccomandazione specifica per paese 2 nel 2020), concentra gli investimenti sulla transizione verde e digitale e sulle infrastrutture digitali per le scuole (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C1.I1: Sviluppo di un'istruzione pubblica competitiva utilizzando la tecnologia del 21 ° secolo

L'obiettivo della misura è sostenere la trasformazione digitale dell'istruzione pubblica aumentando la disponibilità di dispositivi digitali nelle scuole.

Questa misura consiste nel fornire dispositivi digitali agli istituti di istruzione scolastica e al centrum dell'amministrazione scolastica (Klebelsberg Központ).

C1.R1: Riduzione del rischio di segregazione nelle scuole

L'obiettivo della riforma è migliorare la parità di accesso a un'istruzione di qualità e ridurre la segregazione scolastica.

La misura consiste nell'entrata in vigore di atti giuridici per la riduzione del sostegno statale alle scuole primarie e secondarie inferiori (gradi da 1 a 8) con una bassa percentuale di studenti svantaggiati.

C1.R2: Aumentare l'attrattiva della professione di insegnante

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'attrattiva della professione di insegnante e ridurre la carenza di insegnanti.

La misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici volti ad aumentare gradualmente le retribuzioni degli insegnanti ad almeno l'80 % della retribuzione media dei laureati nel 2025 e ad essere mantenuta allo stesso livello almeno fino al 31 dicembre 2031.

C1.I2: Costruzione di strutture per l'infanzia

L'obiettivo dell'investimento è aumentare la disponibilità di servizi di educazione della prima infanzia creando nuovi asili nido.

Questa misura consiste nella costruzione di strutture per l'infanzia.

C1.I3: Ammodernamento delle infrastrutture scolastiche

L'obiettivo dell'investimento è aumentare le capacità dell'istruzione primaria e secondaria potenziando le infrastrutture scolastiche e le attrezzature didattiche.

Questa misura consiste nella costruzione e nella ristrutturazione delle strutture scolastiche, nonché nell'acquisto e nell'installazione di attrezzature didattiche.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Numero di Seq	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
1	C1.I1 Sviluppo di un'istruzione pubblica competitiva utilizzando la tecnologia del XXI secolo	Tappa	Consegna di taccuini digitali	Consegna di attrezzature				Q2	2026	Consegna di 579 000 taccuini digitali agli istituti scolastici o al centrum dell'amministrazione scolastica (Klebsberg Központ).
3	C1.R1 Riduzione del rischio di segregazione nelle scuole	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono la riduzione del sostegno statale alle scuole primarie e secondarie di primo grado con una bassa percentuale di studenti svantaggiati	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per la riduzione del sostegno statale alle scuole primarie e secondarie inferiori (gradi da 1 a 8) con una bassa percentuale di studenti svantaggiati. L'atto o gli atti giuridici comprendono disposizioni in base alle quali il sostegno statale alle scuole primarie e secondarie inferiori è ridotto del 10 % se la percentuale di studenti svantaggiati in tali scuole è inferiore di oltre 20 punti percentuali alla percentuale media nel regolamento (a livello di unità amministrativa locale in cui si trova la scuola) determinata all'inizio dell'anno scolastico 2025/2026.
4	C1.R2 Aumentare l'attrattiva della professione di insegnante	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per aumentare i salari degli insegnanti nel sistema di istruzione pubblica	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che stabiliscono l'obbligo che il salario medio degli insegnanti del sistema di istruzione pubblica (tutti gli insegnanti del sistema di istruzione pubblica in possesso di un diploma di istruzione terziaria quale definito nella legge sull'istruzione pubblica, esclusa l'istruzione professionale) raggiunga almeno l'80 % del salario medio dei diplomati dell'istruzione terziaria entro il 1º gennaio 2025 e sia mantenuto a un livello pari almeno all'80 % del salario medio dei diplomati dell'istruzione terziaria almeno fino al 31 dicembre 2031. La legge comprende anche disposizioni in base alle quali, a decorrere dal 1º gennaio 2024 e almeno fino al 31 dicembre 2031, il salario degli insegnanti delle categorie elencate di seguito è

Numero di Seq	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										superiore di almeno il 12,5% del salario degli insegnanti con la stessa qualifica ed esperienza non inclusi in tali categorie: - insegnanti che lavorano in insediamenti svantaggiati o che recuperano insediamenti come definiti da un decreto governativo; - insegnanti che lavorano in scuole con una percentuale di alunni svantaggiati di almeno il 10% e che definiscono metodi pedagogici speciali per un'istruzione inclusiva nei loro programmi pedagogici.
5	C1.I2 Costruzione di strutture per l'infanzia	Obiettivo	Strutture per l'infanzia costruite		Numero	0	110	Q2	2026	Avvio di inviti/offerte per la costruzione di 110 strutture per l'infanzia. Le condizioni delle offerte/degli inviti a presentare candidature garantiscono che il fabbisogno di energia primaria di tutti gli edifici di nuova costruzione sia inferiore di almeno il 20 % al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero stabilito dalla legislazione nazionale. Costruzione di 110 strutture per l'infanzia.
6	C1.I3 Ammodernamento delle infrastrutture scolastiche	Tappa	Investimenti in infrastrutture scolastiche e attrezzature didattiche	Erogazione di fondi				Q2	2026	Erogazione di 152 milioni di EUR di fondi per investimenti in infrastrutture scolastiche e attrezzature didattiche.

B. COMPONENTE 2: FORZA DI LAVORO ALTAMENTE QUALIFICATA E COMPETITIVA

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza contribuisce alla modernizzazione dei sistemi di istruzione professionale e superiore. Affronta le sfide della transizione verde e digitale attuando soluzioni di ristrutturazione dell'efficienza energetica e di attrezzature digitali negli edifici degli istituti di istruzione superiore e professionale. La componente affronta inoltre le sfide connesse allo sviluppo delle competenze e ai livelli di ricerca e innovazione incentivando i progetti di ricerca tra imprese e mondo accademico. Le misure di questa componente sono importanti per la ripresa dell'economia e per rafforzare la futura resilienza alle crisi.

L'obiettivo centrale di questa componente è rafforzare la forza lavoro e i relativi istituti di formazione alla luce delle crisi attuali e di eventuali nuove crisi e migliorare il contesto socioeconomico dell'Ungheria. A tal fine, la componente mira a i) creare un sistema di istruzione superiore competitivo; ii) contribuire ad aumentare la disponibilità di lavoratori qualificati; e iii) sostenere un ecosistema per la scienza, l'innovazione e la formazione.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sulla promozione degli investimenti e delle riforme in materia di ricerca e innovazione e di competenze verdi e digitali (raccomandazione specifica per paese 5 nel 2022); concentrare gli investimenti sulle transizioni verde e digitale e sull'infrastruttura digitale delle scuole (raccomandazione specifica per paese n. 2 nel 2020); e incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione (raccomandazione specifica per paese n. 3 nel 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C2.R1: Modernizzazione dei corsi di istruzione superiore

L'obiettivo di questa misura è modernizzare l'istruzione superiore includendo nei programmi elementi più orientati alla pratica.

Questa misura consiste nella revisione dei programmi di istruzione superiore per introdurre elementi orientati alla pratica e nella modifica di regolamenti correlati selezionati.

C2.I1: Innovazione istituzionale nell'istruzione superiore

L'obiettivo di questa misura è sviluppare contenuti di apprendimento digitale.

Questa misura consiste nello sviluppo di contenuti di apprendimento digitale.

C2.I2: Digitalizzazione e modernizzazione delle infrastrutture per l'istruzione superiore

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore e sostenere la transizione verde e digitale attraverso infrastrutture modernizzate e la digitalizzazione.

Tale misura consiste in:

- i) ristrutturazione dell'efficienza energetica degli istituti di istruzione superiore, con un risparmio di energia primaria di almeno il 30 %.
- ii) la costruzione di nuovi edifici per gli istituti di istruzione superiore.
- iii) acquisto e consegna di attrezzature digitali negli istituti di istruzione superiore.

C2.I3: Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale per il XXI secolo

L'obiettivo dell'investimento è migliorare la digitalizzazione e l'efficienza energetica di determinati centri di formazione professionale.

Tale misura consiste in: i) ristrutturazione e/o costruzione di nuovi edifici a fini di efficienza energetica e/o ii) acquisto e fornitura di attrezzature TIC a centri di istruzione e formazione professionale selezionati.

C2.I4: Sviluppo del Centro centrale d'esame

L'obiettivo di questa misura è lo sviluppo di un centro d'esame centrale a Budapest che promuova esami professionali di alta qualità.

L'investimento consiste nella ristrutturazione, nell'acquisto e nella consegna di attrezzature per il centro d'esame centrale.

C2.I5: Sostegno alla ricerca e allo sviluppo

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare l'ecosistema dell'innovazione nel paese sostenendo le attività di ricerca e sviluppo nei settori della società e dell'ambiente sicuri; salute; industria e digitalizzazione.

La misura consiste nella fornitura di sostegno finanziario agli enti di ricerca.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
7	C2.R1 Modernizzazione dei programmi di istruzione superiore	Tappa	Revisione dei programmi di istruzione superiore	Programmi riveduti				Q2	2026	Revisione di 15 programmi di istruzione superiore per introdurre elementi orientati alla pratica e modificare i relativi regolamenti.
8	C2.I1 Innovazione istituzionale nell'istruzione superiore	Tappa	Materiali didattici digitali sviluppati per l'istruzione superiore	Materiali didattici digitali				Q2	2026	Almeno 1 000 materiali didattici digitali (ad esempio libri di testo, studi di ricerca e altre risorse didattiche) sono sviluppati per gli istituti di istruzione superiore.
9	C2.I2 Digitalizzazione e modernizzazione delle infrastrutture per l'istruzione superiore	Tappa	Ristrutturazione dell'efficienza energetica delle infrastrutture edilizie e costruzione di nuovi edifici negli istituti di istruzione superiore	Istituti di istruzione superiore ristrutturati/costruiti				Q2	2026	Lancio di un invito a presentare progetti riguardanti 1) la ristrutturazione dell'efficienza energetica, 2) la costruzione di nuovi edifici, 3) l'acquisto e la consegna di attrezzature digitali negli istituti di istruzione superiore. I requisiti contenuti nella documentazione dell'invito garantiscono la non discriminazione tra gli istituti di istruzione superiore ungheresi, anche sulla base della loro struttura proprietaria. I fondi fiduciari pubblici non sono ammissibili come destinatari nell'ambito dell'invito. Ristrutturazione e/o costruzione di 25 145 metri quadrati di edifici negli istituti di istruzione superiore e acquisto e consegna di 22 300 attrezzature TIC per gli istituti di istruzione superiore. Le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica conseguono, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.
10	C2.I3 Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale per il XXI secolo	Obiettivo	Ristrutturazione di infrastrutture edilizie e/o costruzione di nuovi edifici in centri di istruzione e formazione professionale		Numero	0	18	Q2	2026	Ristrutturazione e/o costruzione di 57 000 metri quadrati e/o acquisto e consegna di 1 150 apparecchiature TIC. Le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica conseguono in media una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra o un risparmio di energia primaria di almeno il 30 %.
11	C2.I4 Sviluppo del Centro centrale d'esame	Tappa	Ristrutturazione del Centro centrale d'esame	Ristrutturazione del Centro centrale d'esame				Q2	2026	Ristrutturazione dell'edificio del Centro d'esame centrale e acquisto e fornitura di apparecchiature TIC e di simulazione della produzione. La ristrutturazione a fini di efficienza energetica consente un risparmio di energia primaria di almeno il 30 % o una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni di gas a effetto serra.
12	C2.I5 Sostegno alla ricerca e allo sviluppo	Obiettivo	Sostenere gli enti di ricerca		Numero	0	14	Q2	2026	Firma di 14 convenzioni di sovvenzione con enti di ricerca.

C. COMPONENTE 3: RACCOLTA DEI REGOLAMENTI

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza affronta le sfide socioeconomiche e territoriali amplificate dalla pandemia di COVID-19, in particolare negli insediamenti più poveri, e affronta questioni quali la mancanza di accesso al mercato del lavoro e ai servizi pubblici, la carenza di professionisti dell'assistenza primaria e, più in generale, la povertà.

L'obiettivo principale di questa componente è fornire servizi di base agli abitanti dei 300 insediamenti più svantaggiati in Ungheria (come definiti dalla decisione governativa 1404/2019 (VII.05.) e dalla decisione governativa 1057/2021). (II.19.)) attraverso un intervento integrato di politica sociale. Il campo di applicazione delle misure di questa componente è parte integrante del più ampio programma di recupero degli insediamenti. La componente contribuisce al principio 20 sull'accesso ai servizi essenziali del pilastro europeo dei diritti sociali.

A tal fine, la componente mira a i) istituire centrali solari sociali; ii) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle competenze sulla base delle specificità locali e il rafforzamento della cultura economica locale; e iii) ottenere migliori risultati di apprendimento attraverso una pedagogia orientata alla comunità.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sul miglioramento dell'adeguatezza dell'assistenza sociale e sull'accesso ai servizi essenziali, a un'istruzione di qualità (raccomandazioni specifiche per paese 2 nel 2020 e 3 nel 2022), a garantire l'integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili (raccomandazioni specifiche per paese 2 nel 2019 e 3 nel 2022) e a realizzare investimenti incentrati sulle transizioni verde e digitale (raccomandazioni specifiche per paese 3 nel 2020 e 6 nel 2022).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C3.I1: Produzione e uso di energia rinnovabile in insediamenti svantaggiati

L'obiettivo di questa misura è ridurre la povertà energetica negli insediamenti selezionati nell'ambito del programma di insediamento mediante la produzione di energia rinnovabile.

Questa misura consiste nell'installazione di capacità fotovoltaica e nel sovvenzionare i costi dell'energia elettrica delle famiglie che vivono in insediamenti selezionati nell'ambito del programma di insediamento.

C3.I2: Promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle competenze sulla base delle specificità locali

L'obiettivo di questa misura è sviluppare l'occupabilità delle persone che vivono in insediamenti selezionati nell'ambito del programma Catching-up Settlements.

Questa misura consiste nel sostegno alla partecipazione a programmi di socializzazione del lavoro.

C3.I3: Pedagogia orientata alla comunità

L'obiettivo della misura è fornire agli alunni un sostegno mirato negli insediamenti selezionati nell'ambito del programma di recupero degli insediamenti.

La misura consiste nella partecipazione degli istituti pubblici di istruzione a uno sviluppo pedagogico inclusivo.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa /Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
13	C3.I1 Produzione e uso di energia rinnovabile in insediamenti svantaggiati	Obiettivo	Installazione di capacità di produzione di energia rinnovabile e sostegno alle famiglie provenienti da insediamenti selezionati nell'ambito del programma di insediamento		kWp	0	15 000	Q2	2026	Installazione di centrali fotovoltaiche con una capacità totale di almeno 15 000 kWp. sovvenzioni concesse a 1 500 beneficiari di insediamenti selezionati nell'ambito del programma Catching up Settlements per sovvenzionare i costi annuali dell'energia elettrica.
14	C3.I2 Promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle competenze sulla base delle specificità locali	Obiettivo	Partecipazione a programmi di socializzazione del lavoro		Numero	0	7 000	Q2	2026	Almeno 7 000 persone provenienti da insediamenti selezionati nell'ambito del programma Catching up Settlements hanno partecipato a programmi di socializzazione del lavoro, ad esempio seminari, formazione, tutoraggio o servizi personalizzati sul lavoro.
15	C3.I3 Pedagogia orientata alla comunità	Obiettivo	Sviluppo pedagogico degli istituti pubblici di istruzione o formazione professionale		Numero	0	60	Q2	2026	Partecipazione di almeno 60 istituti pubblici di istruzione o formazione professionale di insediamenti selezionati nell'ambito del programma Catching up Settlements a programmi di sviluppo pedagogico inclusivi e orientati alla comunità, ad esempio diagnosi sociali per gli istituti pubblici di istruzione, programmi scolastici estesi e metodi di orientamento professionale per gli insegnanti.

D. COMPONENTE 4: GESTIONE DELL'ACQUA ED ECONOMIA CIRCOLARE

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza mira ad affrontare le sfide che l'Ungheria deve affrontare con la gestione delle risorse idriche e con la sua transizione verso un'economia circolare.

La scarsità d'acqua ha un effetto negativo sullo stato dei corpi idrici, degli ecosistemi e dei terreni agricoli. L'obiettivo di questa componente è contribuire all'introduzione di soluzioni nel settore della gestione delle acque attraverso l'istituzione di un piano d'azione e misure di ritenzione idrica.

Le misure nell'ambito dell'economia circolare contribuiscono a un sistema di gestione dei rifiuti più sviluppato in Ungheria. A tal fine è necessario stabilire i principali requisiti legislativi e procedurali per preparare l'economia ungherese alla transizione verso l'economia circolare, accompagnati da attività di sensibilizzazione sul riciclaggio dei rifiuti. Gli obiettivi di questa componente sono coerenti con il quadro dell'UE per la gestione dei rifiuti.

La componente contribuisce ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese per concentrare la politica economica in materia di investimenti sulla gestione sostenibile delle risorse idriche (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2020 e raccomandazione specifica per paese 5 nel 2022). Inoltre, questa componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese volte a promuovere la riforma della gestione sostenibile dei rifiuti e la circolarità dell'economia (raccomandazione specifica per paese 5 nel 2022).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C4.R1: Sensibilizzazione - acqua

L'obiettivo della riforma è stabilire un quadro di gestione delle risorse idriche- resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile allineando l'uso dell'acqua alle risorse idriche disponibili e alle proiezioni sui cambiamenti climatici.

La misura consiste nell'adozione di un piano d'azione sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e nella realizzazione di interventi di ritenzione idrica controllata.

C4.I1: Protezione della natura

L'obiettivo di questo investimento è migliorare la qualità dell'acqua e lo stato ecologico della succursale (Soroksári)-Danubio rilasciando l'autorizzazione operativa per la stazione di pompaggio di Kvassay e le relative infrastrutture e garantire un approvvigionamento idrico affidabile e resiliente ai cambiamenti climatici.

La misura riguarda la struttura di aspirazione lato Danubio della nuova stazione di pompaggio, l'installazione di quattro pompe a elica con le loro apparecchiature meccaniche ed elettriche e la creazione del sistema di alimentazione e controllo ad alta- tensione.

C4.R2: Regolamentazione interna della transizione verso un'economia circolare

L'obiettivo di questa misura è creare un solido quadro giuridico per la transizione verso un'economia circolare.

La misura consiste nell'entrata in vigore delle modifiche del quadro giuridico al fine di creare un ambiente favorevole alla gestione dei rifiuti in Ungheria.

C4.R3: Piano d'azione per le attività di sensibilizzazione a livello locale

L'obiettivo della misura è sensibilizzare la popolazione al riciclaggio dei rifiuti.

La riforma consiste nell'adozione di un piano d'azione nazionale di comunicazione che informi il grande pubblico in merito ai livelli più elevati della gerarchia dei rifiuti.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/O biettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
16	C4.R1 Sensibilizzazione - acqua	Tappa	Adozione di un piano d'azione sulla gestione sostenibile delle risorse idriche	Adozione del piano d'azione sulla gestione sostenibile delle risorse idriche				Q2	2026	Decisione del governo su un piano d'azione per la gestione sostenibile delle risorse idriche, che stabilisce misure, responsabilità e tempistiche per: - allineare l'uso dell'acqua alle risorse idriche disponibili e alle proiezioni sui cambiamenti climatici, anche riducendo gli impatti delle inondazioni e della siccità e garantendo la resilienza idrica a lungo termine. - dare priorità alle soluzioni basate sulla natura e alle misure naturali di ritenzione idrica, compresa la loro integrazione nei piani di gestione dei bacini idrografici e nella pianificazione dell'uso del territorio; - aumentare l'efficienza nell'uso dell'acqua, compresa la riduzione delle perdite e la promozione dell'uso circolare dell'acqua e della gestione sostenibile delle acque piovane urbane - sviluppare competenze verdi nel settore idrico attraverso misure mirate di formazione e miglioramento delle competenze anche a livello locale - sviluppare un quadro di monitoraggio e valutazione per valutare lo stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei e l'impatto delle misure di ritenzione idrica. - stimare il fabbisogno finanziario

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/O biettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										- elaborare raccomandazioni per le future modifiche legislative necessarie per attuare il piano d'azione, sulla base di un coinvolgimento strutturato delle parti interessate. Oltre all'adozione del piano d'azione, saranno realizzate attività di comunicazione sulla gestione sostenibile delle risorse idriche.
17	C4.R1 Sensibilizzazione e - acqua	Obiettivo	Numero di ettari di interventi di ritenzione idrica		Numero di ettari	0	18 000	Q2	2026	Almeno 18 000 ha di terreni agricoli sono stati coinvolti nel programma "Water to Landscape", in cui gli interventi di ritenzione idrica controllata devono essere effettuati o valutati fattibili dall'autorità idrica.
18	C4.I1 Protezione della natura	Tappa	Stazione di pompaggio Kvassay	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio				Q2	2026	Rilascio del permesso di esercizio per il progetto della stazione di pompaggio di Kvassay. I progetti riguardano la struttura di aspirazione lato Danubio, le quattro pompe a elica con le loro apparecchiature meccaniche ed elettriche, il sistema di alimentazione ad alta tensione e il sistema di controllo.
19	C4.R2 Regolamentazione interna della transizione verso un'economia circolare	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici necessari per rendere operative le pratiche di gestione dei rifiuti e adozione di un piano nazionale di gestione dei rifiuti	Disposizioni contenute negli atti giuridici che indicano la rispettiva entrata in vigore e adozione di un piano nazionale di gestione dei rifiuti				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che disciplinano rispettivamente i seguenti elementi: - l'istituzione e le norme che disciplinano il sistema di deposito per le bottiglie per bevande; - la riduzione dell'impatto ambientale di determinati prodotti di plastica (comprese le misure relative ai prodotti di plastica monouso); - norme in materia di responsabilità estesa del produttore;

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/O biettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										- La rimozione dei rifiuti abbandonati dai beni immobili e il trasporto verso il luogo di trattamento dei rifiuti. Adozione di un piano nazionale di gestione dei rifiuti che istituisca un quadro per la transizione verso un'economia circolare e la prevenzione dei rifiuti.
20	C4.R3: Piano d'azione per le attività di sensibilizzazione a livello locale	Tappa	Adozione di un piano d'azione nazionale in materia di comunicazione	Adozione di un piano d'azione nazionale in materia di comunicazione				Q2	2026	Adozione del piano d'azione nazionale di comunicazione che fornisce un quadro di comunicazione per informare il pubblico in merito ai livelli più elevati di gerarchia dei rifiuti.

E. COMPONENTE 5: TRASPORTO VERDE SOSTENIBILE

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza risponde alla necessità di rafforzare il contributo del settore dei trasporti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti, di accelerare la modernizzazione della rete di trasporto e del materiale rotabile, di aumentare l'attrattiva dei modi di trasporto sostenibili, in particolare il trasporto pubblico, e di migliorare la coesione sociale e territoriale.

L'obiettivo di questa componente è promuovere la mobilità sostenibile, rafforzare i trasporti pubblici a basse emissioni di carbonio, ridurre le esternalità negative dei trasporti (in particolare la congestione e le emissioni) e fornire modi di trasporto accessibili, principalmente attraverso il rafforzamento delle infrastrutture e dei veicoli di trasporto pubblico. Le misure di questa componente dovrebbero portare a una riduzione delle emissioni dovute ai trasporti incoraggiando l'uso di modi di trasporto urbani e suburbani rispettosi dell'ambiente e, più in generale, rafforzando le alternative alle singole autovetture. Il trasporto pubblico dovrebbe essere reso più attraente, il che porterebbe un maggior numero di utenti a passare dall'auto privata al trasporto pubblico. Si prevede inoltre che infrastrutture ferroviarie più solide faciliteranno il trasferimento modale delle merci. A tal fine, questa componente consiste in riforme e investimenti che promuovono il trasporto sostenibile attraverso l'ammodernamento di importanti linee ferroviarie, l'acquisto di autobus e tram a emissioni zero per il trasporto pubblico, il miglioramento della vigilanza sul mercato ferroviario e l'introduzione di una legislazione relativa alle tariffe per il trasporto pubblico. La componente comprende anche la creazione di una società per il materiale rotabile (ROSCO) per catalizzare il rinnovo del materiale rotabile ungherese e creare le basi per una gestione più efficiente dei servizi ferroviari.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese volte a concentrare la politica economica connessa agli investimenti sulle infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle disparità regionali, e a concentrare gli investimenti sulla transizione verde, in particolare sui trasporti sostenibili (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2019 e nel 2020) e sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili nei trasporti intensificando gli sforzi in materia di efficienza energetica, in particolare attraverso l'elettrificazione (raccomandazione specifica per paese 6 nel 2022).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di mitigazione stabilite nel piano conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C5.I1: Sviluppo di una linea ferroviaria suburbana

L'obiettivo della misura è incanalare il traffico verso modalità a basse emissioni di CO₂. La misura consiste in lavori su un tratto ferroviario.

C5.I2: Commutazione della congestione della rete ferroviaria sul corridoio TEN-T

L'obiettivo della misura è incanalare il traffico verso modi di trasporto a basse emissioni di CO₂ e migliorare l'uso del trasporto merci e passeggeri a lunga distanza. La misura consiste in lavori su un tratto ferroviario.

C5.I3: Sviluppo del trasporto con autobus a emissioni zero

L'obiettivo della misura è rinnovare e decarbonizzare il parco di trasporti pubblici in Ungheria attraverso la fornitura di autobus a emissioni zero.

La misura consiste nella fornitura di 187 autobus elettrici/a emissioni zero (M1 o M3).

C5.I4: Sviluppo del sistema di tram e filobus

L'obiettivo della misura è migliorare le infrastrutture di trasporto.

La misura consiste nella consegna o nella produzione di tram e nella consegna di filobus.

C5.I5: Lavori sul tratto ferroviario

L'obiettivo della misura è l'elettrificazione delle tratte ferroviarie.

La misura consiste in lavori di (ri)costruzione relativi al tratto ferroviario "Szeged-Rendező - Rösztke - Confine del paese" e al collegamento delle linee ferroviarie 136 e 140.

C5.I6: Promuovere la diffusione dei veicoli elettrici

L'obiettivo di questa misura è aumentare la diffusione dei veicoli elettrici fornendo sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni.

La misura consiste in un sostegno finanziario per l'acquisto di almeno 10 000 veicoli elettrici.

C5.I7: Istituzione di uno strumento finanziario per aumentare l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici

La misura consiste in un investimento pubblico in uno strumento, al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore ungherese della mobilità elettrica sviluppando l'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici. Lo strumento opera fornendo un sostegno combinato sotto forma di prestiti e sovvenzioni direttamente al settore privato e agli enti del settore pubblico impegnati in attività analoghe.

Lo strumento è gestito dalla Banca ungherese di sviluppo (*Magyar Fejlesztési Bank Zrt.* – MFB) in qualità di partner esecutivo. Lo strumento comprende la seguente linea di prodotti:

- Prestito combinato e sovvenzioni per l'installazione di stazioni di ricarica. La quota di sovvenzioni e prestiti è decisa in base ai seguenti criteri:
 - la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, di cui all'articolo 36 bis del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC);
 - le dimensioni dell'impresa che presenta domanda per lo strumento. Vale a dire, quanto più piccola è l'impresa, tanto maggiore sarà la quota del sostegno sotto forma di sovvenzioni;
 - le stazioni di ricarica per veicoli pesanti (HDV) che devono essere installate dai beneficiari finali. In particolare, maggiore è il rapporto tra stazioni HDV e maggiore è la quota di sostegno sotto forma di sovvenzione.

Al fine di attuare l'investimento nello strumento, l'Ungheria e il MFB firmano un accordo di attuazione che include i seguenti contenuti:

1. Descrizione del processo decisionale dello strumento: La decisione iniziale di investimento dello strumento è adottata da un comitato per gli investimenti o da un altro organo direttivo equivalente e approvata a maggioranza dei voti dei membri indipendenti dal governo. La decisione finale di investimento dello strumento si limita all'approvazione (senza modifiche) o all'esercizio di un diritto di veto su una decisione di investimento proposta dal comitato per gli investimenti o da un organo direttivo equivalente.
2. Requisiti fondamentali della politica di investimento associata, che comprendono:
 - a. La descrizione del prodotto finanziario e dei beneficiari finali ammissibili.
 - b. Il requisito che tutti gli investimenti sostenuti siano economicamente sostenibili.
 - c. l'obbligo di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01). In particolare, la politica di investimento

esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attività: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle,¹ ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento applicabili,² iii) attività e attivi relativi a discariche di rifiuti, inceneritori³ e impianti di trattamento meccanico biologico.⁴

- d. L'obbligo per i beneficiari finali dello strumento di non ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo.
3. L'importo coperto dall'accordo di attuazione, la struttura tariffaria per il partner esecutivo e l'obbligo di reinvestire eventuali rientri in base alla politica di investimento dello strumento.
4. Requisiti di monitoraggio, audit e controllo, tra cui:
 1. La descrizione del sistema di monitoraggio del partner esecutivo per riferire in merito agli investimenti mobilitati.
 2. La descrizione delle procedure del partner esecutivo che garantiranno la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi.
 3. L'obbligo di verificare l'ammissibilità di ogni operazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'accordo di attuazione prima di impegnarsi a finanziare un'operazione.
 4. l'obbligo di effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente a un piano di audit del MFB. Tali audit verificano i) l'efficacia dei sistemi di controllo, compresa l'individuazione di frodi, corruzione e conflitti di interessi; ii) il rispetto del principio DNSH, delle norme in materia di aiuti di Stato e dei requisiti relativi agli obiettivi climatici; e iii) che sia rispettato il requisito secondo cui i beneficiari finali dello strumento non hanno ricevuto sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo. Gli audit verificano inoltre la legittimità delle operazioni e il rispetto delle condizioni dell'accordo di attuazione applicabile.
5. Requisiti per gli investimenti in materia di clima effettuati dal partner esecutivo: Almeno 19 418 569 EUR dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dispositivo contribuiscono agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici conformemente all'allegato VI del regolamento RRF.⁵

¹ Fatta eccezione per a) gli attivi e le attività nella produzione di energia elettrica e/o calore, nonché le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e b) le attività e gli attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la transizione tempestiva verso un'attività priva di combustibili fossili.

² Qualora l'attività sovvenzionata raggiunga emissioni di gas a effetto serra previste non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica, a catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o a recuperare materiali dalle ceneri da incenerimento, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per compostare i rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

⁵ I beneficiari finali associati a progetti specifici sono tenuti a fornire una giustificazione del campo di intervento selezionato per ciascun progetto sostenuto, unitamente a una descrizione del progetto, ai fini del calcolo del contributo per il clima. Il partner esecutivo è inoltre tenuto a fornire allo Stato membro una relazione semestrale sull'attuazione di ciascun progetto/attività.

C5.R1: Riforma tariffaria

L'obiettivo di questa misura è incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici.

La misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi agli sconti di viaggio sul trasporto pubblico di passeggeri.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/ Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
21	C5.I1 Sviluppo di una linea ferroviaria suburbana	Tappa	Lavori relativi alla tratta ferroviaria Debrecen-Balmazújváros	Protocollo/i di consegna e accettazione				Q2	2026	Protocollo o protocolli tecnici di consegna e accettazione per i lavori di (ri)costruzione dell'infrastruttura ferroviaria tra Debrecen e Balmazújváros.
22	C5.I2 Commutazione della congestione della rete ferroviaria sul corridoio TEN-T	Tappa	Lavori relativi alla tratta ferroviaria Békéscsaba-Lökösháza	Protocollo/i di consegna e accettazione				Q2	2026	Protocollo o protocolli tecnici di consegna e accettazione per i lavori di (ri)costruzione dell'infrastruttura ferroviaria tra Békéscsaba e Lökösháza.
23	C5.I3 Sviluppo del trasporto con autobus a emissioni zero	Obiettivo	Consegna di autobus elettrici/a emissioni zero		Numero	0	187	Q2	2026	Consegna di 187 autobus elettrici/a emissioni zero.
24	C5.I4 Sviluppo del sistema di tram e filobus	Tappa	Tram	Protocollo(i) tecnico(i) di consegna/relazione(i) di produzione				Q2	2026	Protocollo/i tecnico/i di consegna per 41 tram e rapporto/i di produzione per 4 tram.
25	C5.I4 Sviluppo del sistema di tram e filobus	Tappa	Filobus	Protocollo(i) tecnico(i) di consegna				Q2	2026	Protocollo/i tecnico/i di consegna per 48 filobus.
26	C5.I5: Lavori sul tratto ferroviario	Tappa	Lavori relativi alla sezione ferroviaria nazionale di Szeged-Rendező - Röske	Protocollo(i) tecnico(i) di consegna				Q2	2026	Protocollo o protocolli tecnici di consegna per i lavori di (ri)costruzione relativi al tratto ferroviario "Szeged-Rendező - Röske – Confine del paese" e al collegamento delle linee ferroviarie 136 e 140.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/ Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
27	C5.I6: Promuovere la diffusione dei veicoli elettrici	Obiettivo	Sostegno finanziario per l'acquisto di veicoli elettrici		Numero	0	10 000	Q2	2026	Erogazione di fondi per l'acquisto di almeno 10 000 veicoli elettrici.
28	C5.I7: Istituzione di uno strumento finanziario per aumentare l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici	Tappa	Accordo di attuazione	Entrata in vigore dell'accordo di attuazione				Q2	2026	Entrata in vigore dell'accordo di attuazione.
29	C5.I7: Istituzione di uno strumento finanziario per aumentare l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali		%	0	100	Q2	2026	Il MFB deve aver stipulato accordi di finanziamento legali con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 % degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dispositivo (tenendo conto delle commissioni di gestione). Il 100 % di tali finanziamenti contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
30	C5.I7: Istituzione di uno strumento finanziario per aumentare l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici	Tappa	Il Ministero ha completato l'investimento	Certificato di trasferimento				Q2	2026	L'Ungheria trasferisce almeno 19 418 569 EUR alla MFB per lo strumento.
31	C5.R1 Riforma tariffaria	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi alle tariffe	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che indicano				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi agli sconti di viaggio sul trasporto pubblico di passeggeri.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/ Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
				l'entrata in vigore						

E.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il prestito

C5.I8: Conferimento di capitale in una società per il materiale rotabile di nuova costituzione "ROSCO"

Questa misura mira a sostenere il potenziale di crescita dell'economia ungherese adeguando strutturalmente il livello di sostegno pubblico disponibile per far fronte ai fallimenti del mercato e alle inefficienze all'interno dell'economia. La misura consiste in un conferimento di capitale di 1 800 000 000 EUR alla Rolling Stock Company (ROSCO).

Il conseguimento soddisfacente dei traguardi nell'ambito della presente misura è subordinato al conseguimento soddisfacente dei traguardi della riforma C5.R2.

C5.R2: Riforma dei servizi ferroviari in Ungheria

L'obiettivo di questa misura è contribuire a migliorare il mercato ferroviario in Ungheria.

Consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi all'istituzione dell'Autorità nazionale dei trasporti pubblici (NPTA) e della Società del materiale rotabile (ROSCO).

E.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno sotto forma di prestiti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/ Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
32	C5.I8: Conferimento di capitale in una società per il materiale rotabile di nuova costituzione "ROSCO"	Tappa	Iniezione di capitale nella ROSCO	Certificato di trasferimento				Q2	2026	L'Ungheria trasferisce 1 800 000 000 EUR alla ROSCO per aumentare il suo capitale proprio.
33	C5.R2 Riforma dei servizi ferroviari in Ungheria	Tappa	Istituzione dell'Autorità nazionale dei trasporti pubblici	Disposizione nell'atto giuridico o negli atti giuridici che indicano l'istituzione e l'entrata in funzione dell'autorità nazionale dei trasporti pubblici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che istituiscono l'Autorità nazionale dei trasporti pubblici (NPTA) quale ente pubblico permanente sotto il controllo del ministero dei Trasporti. L'atto o gli atti giuridici definiscono esplicitamente lo status giuridico, la struttura di governance, il mandato e i poteri dell'NPTA e delimitano chiaramente i rispettivi ruoli dell'NPTA e della ROSCO. In particolare, la legislazione chiarisce che l'NPTA gestisce i contratti di servizio pubblico con gli operatori ferroviari e la procedura di gara, mentre la ROSCO gestisce l'approvvigionamento di materiale rotabile e mette il materiale rotabile a disposizione dell'NPTA. L'atto o gli atti giuridici specificano inoltre gli obblighi di condivisione delle informazioni tra i due organismi. L'atto o gli atti giuridici devono inoltre: In sede di gara: conferire alla NPTA il potere di imporre obblighi di servizio pubblico (OSP) e di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/ Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										bandire in modo concorrenziale pacchetti di contratti di servizio pubblico conformemente al regolamento (CE) n. 1370/2007. La legislazione impone all'NPTA di suddividere la rete nell'ambito degli OSP in lotti contendibili e di adottare un programma pluriennale di gare d'appalto per tali lotti, specificando quali lotti sono soggetti a gara con priorità. In materia di pianificazione e informazioni sui passeggeri: designa l'NPTA quale autorità competente per la pianificazione del trasporto pubblico e le informazioni sui passeggeri e specifica le funzioni da unificare sotto la sua autorità (compresi gli standard di interoperabilità per la biglietteria e i sistemi di informazione sui passeggeri in tempo reale).
34	C5.R2 Riforma dei servizi ferroviari in Ungheria	Tappa	Istituzione della ROSCO	Disposizione contenuta nell'atto giuridico che indica l'istituzione e l'entrata in funzione della ROSCO				Q2	2026	1) Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che istituiscono una nuova entità permanente interamente di proprietà dello Stato (Rolling Stock Company – ROSCO) sotto forma di società per azioni. L'atto o gli atti giuridici: i. stabilire la missione, il mandato e i poteri di tale società in modo da aumentare la concorrenza nelle gare d'appalto e la contendibilità dei contratti di servizi. In particolare, l'atto o gli atti giuridici devono garantire che il materiale rotabile sia disponibile per i gestori di OSP entranti a condizioni eque, paritarie e non

										discriminatorie, con requisiti di manutenzione operativa standardizzati. ii. Precisare che il materiale rotabile che sarà acquistato dalla ROSCO sarà di proprietà della ROSCO. iii. Stabilire i principi generali del governo societario e della struttura organizzativa. iv. Stabilire che i membri del consiglio di amministrazione e degli organi statutari della società: a) essere selezionati tra persone che soddisfano i requisiti di integrità, professionalità e indipendenza; b) dispongono del potere decisionale, delle competenze, delle competenze e dell'obiettività necessari per svolgere le loro funzioni di orientamento strategico, sorveglianza della gestione dei rischi e monitoraggio della gestione, c) agire con e promuovere l'integrità, d) essere chiamati a rispondere delle loro azioni, v. stabilisce norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse. 2) Incorporazione della ROSCO e iscrizione nel registro delle imprese. 3) Pubblicazione e approvazione da parte del Ministero dei Trasporti della Carta Aziendale (Statuto) del RoSCo, che dovrà specificare: a) l'esatta portata delle attività della società, compreso il fatto che essa opera esclusivamente come entità per conto del governo centrale per i contratti di servizio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/ Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										pubblico nel mercato del trasporto ferroviario, b) l'esatta struttura organizzativa e di governo societario. c) il materiale rotabile ammissibile che deve essere acquistato dalla società deve essere a emissioni zero mediante il campo di intervento 72 bis dell'allegato VI del regolamento RRF e compatibile con le norme ERTMS. 4) Approvazione da parte del Ministero dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un piano industriale per il periodo 2026-2032 che specifichi: a) le linee di sviluppo strategico e operativo della società, tenendo conto della sua missione e dei suoi obiettivi statuari, b) le caratteristiche delle attività da svolgere, c) almeno con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi finanziari, ai profili di adeguatezza patrimoniale, alle procedure di gara e agli investimenti previsti e alla relativa copertura finanziaria.

F. COMPONENTE 6: Energia – transizione verde

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza affronta diverse sfide del settore energetico. L'obiettivo della componente è contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Ungheria per il 2030, tenendo conto anche della necessità di aumentare l'ambizione degli Stati membri nel contesto dell'obiettivo a livello dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. La strategia energetica nazionale 2030 e il piano nazionale per l'energia e il clima mirano a rafforzare la sovranità energetica e la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dalle importazioni, garantendo un approvvigionamento energetico a prezzi accessibili per la popolazione e decarbonizzando la produzione di energia, compreso l'aumento della quota di produzione di energia basata su fonti rinnovabili.

In tale contesto, la componente mira a creare capacità aggiuntive basate su fonti energetiche rinnovabili e, in ultima analisi, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le modifiche del quadro giuridico istituiscono un contesto normativo favorevole al conseguimento di tale obiettivo. Al fine di integrare le capacità di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nella rete elettrica in modo sicuro e flessibile, la componente sostiene gli investimenti relativi allo sviluppo della rete e gli investimenti negli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica. Gli investimenti nei contatori intelligenti dovrebbero contribuire all'ottimizzazione della domanda di energia elettrica a lungo termine. La componente comporta inoltre la creazione di una capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile sostenendo la produzione di energia eolica onshore e l'installazione di sistemi di pannelli solari residenziali. Inoltre, al fine di affrontare le sfide connesse all'inquinamento atmosferico e all'efficienza energetica, fornisce anche sostegno alle famiglie per l'installazione di sistemi di riscaldamento elettrici e per la sostituzione delle finestre, oltre ai sistemi di pannelli solari e alle unità di stoccaggio.

Le misure nell'ambito di questa componente dovrebbero contribuire alla transizione verde e al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Lo sviluppo di reti intelligenti basate su soluzioni tecniche innovative è un passo importante verso la digitalizzazione. Lo sfruttamento dei dati attraverso soluzioni digitali garantisce una migliore previsione degli equilibri tra domanda e offerta e una migliore regolamentazione della produzione di energia.

La componente contribuisce all'autonomia strategica e alla sicurezza dell'Ungheria nell'ambito degli obiettivi europei. L'aumento delle capacità di produzione di energia rinnovabile comporta una maggiore sovranità energetica attraverso l'aumento della quota di fonti energetiche nazionali. Lo sviluppo della rete contribuisce inoltre a migliorare la sicurezza della rete elettrica.

Gli investimenti dovrebbero inoltre contribuire alla creazione di posti di lavoro a livello locale, anche per il settore delle PMI.

La componente contribuisce ad affrontare le raccomandazioni specifiche per paese relative alla necessità di concentrarsi sulle transizioni verde e digitale, in particolare sulla produzione e l'uso puliti ed efficienti dell'energia (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2020) e di porre l'energia a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica e delle risorse al centro di una politica economica orientata agli investimenti (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2019). Contribuisce inoltre ad affrontare la raccomandazione specifica per paese n. 6 nel 2022 per quanto riguarda la necessità di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, razionalizzando le procedure di autorizzazione e il potenziamento dell'infrastruttura elettrica, nonché ad affrontare la raccomandazione specifica per paese n. 4 nel 2025 per quanto riguarda la necessità di migliorare la flessibilità e la concorrenza nel settore dell'energia elettrica, rafforzando il mercato del bilanciamento e stimolando lo scambio transfrontaliero di energia elettrica.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione

delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C6.R1: Trasformazione della normativa in materia di energia elettrica

L'obiettivo di questa misura è migliorare il quadro giuridico del mercato ungherese dell'energia elettrica modificando le leggi applicabili.

La misura consiste nell'introduzione di una contabilità separata per l'energia elettrica immessa nella rete e l'energia elettrica consumata dalla rete.

C6.R2: Incoraggiare la diffusione dell'energia eolica onshore

L'obiettivo della misura è incoraggiare lo sviluppo di capacità aggiuntive di produzione di energia eolica onshore in Ungheria.

La misura consiste nella semplificazione delle norme per l'installazione della capacità di produzione di energia eolica onshore.

C6.R3: Accelerare la connessione dei progetti di energia rinnovabile alla rete

L'obiettivo di questa misura è accelerare la connessione dei progetti di energia rinnovabile alla rete.

La misura consiste in una semplificazione delle procedure di connessione alla rete per gli impianti di energia rinnovabile.

C6.R4: Fissazione di norme minime di efficienza energetica

L'obiettivo della misura è migliorare l'efficienza energetica degli edifici in Ungheria.

La misura consiste nell'introduzione di norme minime di efficienza energetica per i regimi di sostegno alla ristrutturazione degli edifici (co-) finanziati dai fondi dell'UE.

C6.I1: Sviluppo di reti classiche e intelligenti per il gestore del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione

L'obiettivo della misura è tenere conto dell'aumento previsto della domanda di integrazione di capacità supplementare nella rete.

La misura consiste nella costruzione e nell'ammodernamento delle reti di trasmissione e distribuzione.

C6.I2: Sostegno all'uso di pannelli solari residenziali e all'ammodernamento del riscaldamento

L'obiettivo della misura è il potenziamento delle capacità di produzione di energia rinnovabile residenziale, l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante da soluzioni di riscaldamento obsolete.

La misura consiste in: i) l'installazione di sistemi di pannelli solari residenziali; e ii) l'installazione di sistemi di pannelli solari residenziali combinati con una o più delle seguenti misure: sostituzione di finestre e/o porte, installazione di capacità di stoccaggio e installazione di riscaldamento elettrico.

C6.I3: Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia di rete

L'obiettivo della presente misura è garantire agli operatori del mercato nei mercati del bilanciamento l'accesso a servizi di flessibilità a zero emissioni.

Questa misura consiste nell'installazione di impianti di stoccaggio dell'energia.

C6.I4: Diffusione dei contatori intelligenti

L'obiettivo della misura è sostenere la diffusione dei contatori intelligenti.

Questa misura consiste nell'installazione di contatori intelligenti.

C6.I5: Investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili negli edifici pubblici

L'obiettivo della misura è migliorare la prestazione energetica degli edifici pubblici e sostenere la diffusione delle energie rinnovabili.

L'investimento consiste in ristrutturazioni per l'efficienza energetica e impianti di energia rinnovabile negli edifici pubblici.

C6.I6. Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica

Tale misura consiste in un investimento pubblico in un regime di sovvenzioni, al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore energetico ungherese. Il regime funziona fornendo sovvenzioni direttamente al settore privato e agli enti del settore pubblico impegnati in attività analoghe.

Il regime è gestito dalla Banca ungherese di sviluppo (*Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – MFB*) in qualità di partner esecutivo. Il regime comprende la seguente linea di prodotti:

- Sovvenzioni per investimenti nello sviluppo della rete di distribuzione e trasmissione, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cavi, contatori intelligenti, trasformatori e altre infrastrutture di rete.

Al fine di attuare l'investimento nel regime, l'Ungheria e la Banca ungherese di sviluppo firmano un accordo di attuazione che include il seguente contenuto:

1. Descrizione del processo decisionale del regime: La decisione finale di aggiudicazione del regime è adottata da un comitato per gli investimenti o da un altro organo direttivo equivalente pertinente e approvata a maggioranza dei voti dei membri indipendenti dal governo.
2. Requisiti fondamentali della relativa politica in materia di sovvenzioni, tra cui:
 - a. La descrizione delle sovvenzioni erogate e dei beneficiari finali ammissibili.⁶
 - b. Il requisito che tutti gli investimenti sostenuti siano economicamente sostenibili.
 - c. l'obbligo di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01). In particolare, la politica di sovvenzione esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attività: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle,⁷ ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento,⁸ iii) attività e attivi relativi a discariche di rifiuti, inceneritori⁹ e impianti di trattamento meccanico biologico.¹⁰

⁶ I beneficiari finali associati a progetti specifici sono tenuti a fornire una giustificazione del campo di intervento selezionato per ciascun progetto sostenuto, unitamente a una descrizione del progetto, ai fini del calcolo del contributo per il clima. Ai fini del calcolo del contributo per il clima, i beneficiari finali di strumenti rappresentativi di capitale, quasi-equity, obbligazioni societarie o strumenti equivalenti non destinati a progetti specifici forniscono una giustificazione per il settore o i settori di intervento selezionati. Il partner esecutivo è inoltre tenuto a fornire allo Stato membro una relazione semestrale sull'attuazione di ciascun progetto/attività.

⁷ Fatta eccezione per a) gli attivi e le attività nella produzione di energia elettrica e/o calore, nonché le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e b) le attività e gli attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la transizione tempestiva verso un'attività priva di combustibili fossili.

⁸ Qualora l'attività sovvenzionata raggiunga emissioni di gas a effetto serra previste non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁹ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica, a catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o a recuperare materiali dalle ceneri da incenerimento, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁰ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica o l'adeguamento alle operazioni

- d. L'obbligo per i beneficiari finali del regime di non ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo.
3. L'importo coperto dall'accordo di attuazione, la struttura tariffaria per il partner esecutivo e l'obbligo di utilizzare i proventi inutilizzati del regime, anche oltre il 2026, per gli stessi scopi strategici.
4. Requisiti di monitoraggio, audit e controllo, tra cui:
1. La descrizione del sistema di monitoraggio del partner esecutivo per riferire in merito alle sovvenzioni mobilitate.
 2. la descrizione delle procedure del partner esecutivo che garantiranno la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi.
 3. L'obbligo di verificare l'ammissibilità di ogni operazione conformemente ai requisiti stabiliti nella convenzione di attuazione prima di concedere una sovvenzione a un'operazione.
 4. l'obbligo di effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente a un piano di audit della Banca ungherese di sviluppo. Tali audit devono verificare; i) che i sistemi di controllo siano efficaci, compresa l'individuazione di frodi, corruzione e conflitti di interessi; ii) il rispetto del principio DNSH, delle norme in materia di aiuti di Stato, dei requisiti in materia di clima e di obiettivi digitali; e iii) che sia rispettato il requisito secondo cui i beneficiari finali del regime non hanno ricevuto sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo. Gli audit verificano inoltre la legittimità delle operazioni e il rispetto delle condizioni della convenzione di esecuzione e delle convenzioni di sovvenzione applicabili.
5. Requisiti per gli investimenti climatici e digitali effettuati dal partner esecutivo: almeno 856 756 163,36 EUR dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime contribuiscono agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici conformemente all'allegato VI del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e almeno 342 702 465,34 EUR contribuiscono alla transizione digitale conformemente all'allegato VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

di riciclaggio dei rifiuti separati per compostare i rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/O biiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
35	C6.R1 Trasformazione della regolazione dell'energia elettrica	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici in materia di misurazione lorda	Disposizione che indica l'entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che istituiscono una contabilità separata per l'energia elettrica immessa nella rete e per l'energia elettrica consumata dalla rete. Per gli utenti che hanno installato un sistema di pannelli solari sulla base di una richiesta di connessione presentata dopo il 13 settembre 2023, l'atto o gli atti giuridici prevedono l'entrata in vigore automatica del sistema di contabilità separata.
36	C6.R2 Incoraggiare la diffusione dell'energia eolica onshore	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione che indica l'entrata in vigore di uno o più atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che: (i) Aumentare il limite massimo di altezza per le turbine eoliche a 199 m e ridurre la distanza minima tra le centrali eoliche e le zone residenziali a 700 m in tutto il territorio dell'Ungheria. (ii) designare almeno 25 zone prioritarie per l'eolico onshore. (iii) Stabilire che nelle zone prioritarie: non è tenuto a designare aree verdi, terreni agricoli o terreni forestali per compensare le aree designate per lo sviluppo eolico; e le autorizzazioni ambientali e di costruzione per l'eolico onshore sono rilasciate entro un massimo di 50 giorni dalla presentazione della domanda.
37	C6.R2 Incoraggiare la diffusione dell'energia eolica onshore	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione che ne indica l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che istituiscono un piano di aste almeno annuali di connessione alla rete per la tecnologia eolica. Le aste assegnano un volume minimo di 4 GW di capacità di produzione di energia eolica per il periodo 2026-2030. Pubblicazione di un'asta per almeno 700 MW di capacità eolica entro il 31 agosto 2026.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/O biettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
38	C6.R3 Accelerare la connessione dei progetti di energia rinnovabile alla rete	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione che indica l'entrata in vigore di uno o più atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che: (i) introdurre una procedura di autorizzazione integrata per le autorizzazioni ambientali e di costruzione per l'installazione di impianti solari ed eolici da terra con capacità superiore a 0,5 MW; (ii) stabilisce le sanzioni pecuniarie per le autorità coinvolte nella procedura integrata di autorizzazione per le autorizzazioni ambientali e di costruzione che non rilasciano le autorizzazioni entro i termini della procedura amministrativa stabiliti dalla legge. (iii) Consentono la coubicazione di impianti eolici e solari.
39	C6.R3 Accelerare la connessione dei progetti di energia rinnovabile alla rete	Obiettivo	Capacità installata di impianti eolici e fotovoltaici onshore		MW	1 906	8 106	Q2	2026	6 200 MW di capacità installata totale di impianti eolici e fotovoltaici onshore.
39bis	C6.R3 Accelerare la connessione dei progetti di energia rinnovabile alla rete	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione che ne indica l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che: (i) stabilisce che gli impianti fotovoltaici residenziali di nuova costruzione (fino a 10,8 kVA) richiedono solo una notifica al DSO per essere collegati alla rete; (ii) Prevedono che i DSO colleghino alla rete piccoli impianti fotovoltaici (con una capacità massima di 10,8 kVA) entro un termine massimo di due mesi dalla notifica dell'installazione da parte del proprietario.
40	C6.R4 Definizione di standard minimi di efficienza energetica	Tappa	Fissazione di requisiti minimi di efficienza energetica per i regimi di	Disposizione che indica l'entrata in vigore di uno				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono che, per i regimi di sostegno alla ristrutturazione edilizia (co-) finanziati dai fondi dell'UE, sia conseguita una riduzione del consumo energetico di almeno il 30 %.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/O biettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
			sostegno alla ristrutturazione degli edifici	o più atti giuridici						
41	C6.I1 Sviluppo classico e intelligente delle reti dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione	Obiettivo	Costruzione o ammodernamento della rete		MW	0	2 781	Q2	2026	Le reti di trasmissione e distribuzione sono costruite o potenziate per consentire l'integrazione di almeno 2 781 MW di capacità di hosting.
42	C6.I2 Sostegno all'uso di pannelli solari residenziali e ammodernamento del riscaldamento	Obiettivo	Numero di famiglie beneficiarie		Numero	0	23 000	Q2	2026	Almeno 23 000 famiglie devono avere installato sistemi di pannelli solari. Di questo totale, almeno 4 313 famiglie devono avere installato sistemi di pannelli solari combinati con almeno uno dei seguenti elementi: installazione di sistemi di riscaldamento elettrici, installazione di un accumulatore a batteria o sostituzione di finestre e/o porte.
43	C6.I3 Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia di rete	Obiettivo	Capacità degli impianti di stoccaggio dell'energia installati		MWh	0	676	Q2	2026	Sono installati almeno 676 MWh di capacità degli impianti di stoccaggio dell'energia di rete.
44	C6.I4 Diffusione della misurazione intelligente	Obiettivo	Installazione di contatori intelligenti		Numero	0	290 680	Q2	2026	Almeno 290 680 contatori intelligenti installati dai gestori del sistema di distribuzione.
45	C6.I5. Investimenti nell'efficienza energetica e	Obiettivo	Numero di edifici pubblici che hanno beneficiato di ristrutturazioni		Numero	0	180	Q2	2026	ristrutturazioni per l'efficienza energetica o impianti di energia rinnovabile in almeno 180 edifici pubblici.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/O biettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	nelle energie rinnovabili negli edifici pubblici		a fini di efficienza energetica o di impianti a energia rinnovabile							
46	C6.I6. Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Tappa	Accordo di attuazione	Entrata in vigore dell'accordo di attuazione				Q2	2026	Entrata in vigore dell'accordo di attuazione.
47	C6.I6. Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali		Percentuale (%)	0	100	Q2	2026	Il MFB deve aver stipulato convenzioni di sovvenzione legali con i beneficiari per un importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione).
48	C6.I6. Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Tappa	Il Ministero ha completato l'investimento	Certificato di trasferimento				Q2	2026	L'Ungheria trasferisce 856 756 163,36 EUR alla MFB per lo strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione).

G. COMPONENTE 7: SALUTE

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza affronta diverse sfide che il sistema sanitario ungherese si trova attualmente ad affrontare, quali la disparità di accesso ai servizi e l'elevata incidenza dei pagamenti informali (gratuità); un'eccessiva dipendenza dagli ospedali nella fornitura di servizi e carenze regionali di forza lavoro all'interno del sistema sanitario.

L'obiettivo principale della componente è sviluppare un sistema di assistenza moderno ed efficiente in grado di rispondere alle sfide del XXI secolo e accessibile a tutti, in linea con il principio 16 del pilastro europeo dei diritti sociali. A tal fine, la componente mira a i) eliminare i pagamenti di mancia nel sistema sanitario; ii) rafforzare il ruolo dei medici di medicina generale; iii) razionalizzare l'assistenza ospedaliera e migliorare le sue infrastrutture e iv) aumentare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi sanitari.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sul sostegno alle misure sanitarie preventive e sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria di base (raccomandazioni specifiche per paese 2 del 2019 e 3 nel 2022), sulla gestione delle carenze di operatori sanitari e sulla garanzia di un'adeguata fornitura di prodotti medici e infrastrutture critiche (raccomandazione specifica per paese 1 nel 2020) e sulla garanzia dell'accesso a servizi essenziali per tutti (raccomandazione specifica per paese 2 nel 2020). Dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C7.R1: Eliminazione delle gratuità nel settore sanitario

L'obiettivo della misura è eliminare la pratica delle gratuità informali nei servizi sanitari, creando nel contempo migliori condizioni finanziarie e di lavoro per i medici.

La misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici per: i) l'introduzione di un nuovo contratto di lavoro per i medici al fine di aumentare i loro stipendi e ii) la criminalizzazione delle gratuità.

C7.I1: Modernizzazione del sistema sanitario nel XXI secolo

L'obiettivo della misura è migliorare la qualità dell'assistenza migliorando le infrastrutture sanitarie e aggiornando le attrezzature sanitarie nelle unità sanitarie.

La misura consiste nel fornire un sostegno finanziario per i lavori di ristrutturazione e ristrutturazione, nonché per l'acquisto di attrezzature sanitarie.

C7.I2: Sostenere la trasformazione digitale della salute

L'obiettivo di questa misura è sostenere la trasformazione digitale dei servizi sanitari ampliando il processo digitale e migliorando l'efficienza.

Questa misura consiste nella digitalizzazione di funzioni e procedure nuove o aggiornate del sistema sanitario elettronico.

C7.I3: Sviluppo dell'assistenza sanitaria di base

L'obiettivo della misura è migliorare i servizi di assistenza sanitaria di base attraverso i fornitori di assistenza primaria e i servizi locali e alleviare la pressione sull'assistenza specializzata.

La misura consiste nella creazione di comunità pratiche di prestatori di cure primarie, nell'aumento del numero di medici in tali comunità e nell'iscrizione dei pazienti al programma di gestione e prevenzione delle malattie croniche.

C7.I4: Infrastrutture sanitarie e sociali locali

L'obiettivo della misura è migliorare la qualità, l'accessibilità e l'efficienza dei servizi sanitari e sociali.

La misura consiste nella ristrutturazione delle strutture sanitarie e di assistenza sociale, nonché nella fornitura delle relative attrezzature.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa /Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
49	C7.R1 Eradicazione delle gratuità nel settore sanitario	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici relativi all'eradicazione della pratica del pagamento di gratuità	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di un atto giuridico che regola il contratto di lavoro dei fornitori di servizi sanitari statali, l'eliminazione e la criminalizzazione delle gratuità e dello stipendio per i medici nell'ambito del nuovo contratto di lavoro.
50	C7.I1 Modernizzazione del sistema sanitario per il XXI secolo	Tappa	Ristrutturazione delle strutture sanitarie e ammodernamento delle attrezzature sanitarie	Erogazione di fondi				Q2	2026	Erogazione di 240 milioni di EUR di fondi per investimenti in infrastrutture sanitarie e ristrutturazione di attrezzature sanitarie.
51	C7.I2 Sostenere la trasformazione digitale della salute	Tappa	Ampliamento delle funzioni e delle procedure sanitarie online	Elenco dei registri delle applicazioni mobili				Q2	2026	Funzioni e procedure nuove o aggiornate sono digitalizzate o online e accessibili tramite il sistema sanitario elettronico. Almeno 100 000 utenti sono registrati per l'applicazione mobile EESZT.
52	C7.I3 Sviluppo dell'assistenza sanitaria di base	Tappa	Programmi per l'assistenza sanitaria di base	Partecipazione dei fornitori di cure primarie e dei pazienti a programmi dedicati				Q2	2026	Partecipazione di 4 000 prestatori di cure primarie alle comunità di prassi. 43 000 pazienti affetti da malattie croniche non trasmissibili, ad esempio ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete di tipo II e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), sono iscritti al programma di gestione delle malattie croniche. 25 000 pazienti arruolati nel programma di prevenzione.
53	C7.I4 Infrastrutture sanitarie e sociali locali	Obiettivo	Infrastrutture sanitarie e sociali locali		Numero		60	Q2	2026	Ristrutturazione di 60 edifici di servizi sanitari o sociali o consegna di attrezzature.

H. COMPONENTE 8: GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'Ungheria ha una serie di sfide orizzontali di lunga data legate alla solidità e al funzionamento delle istituzioni pubbliche in generale, il che ha implicazioni anche sui processi economici e sociali nel paese. Questioni specifiche al riguardo riguardano il quadro anticorruzione, la concorrenza negli appalti pubblici, l'indipendenza della magistratura, nonché la prevedibilità, la qualità e la trasparenza del processo decisionale. L'Ungheria ha un basso livello di indicatori di percezione della corruzione e il livello di concorrenza negli appalti pubblici è moderato. La responsabilità delle decisioni di chiudere le indagini continua a destare preoccupazione in quanto non esistono mezzi di ricorso efficaci contro le decisioni della procura di non perseguire presunte attività criminali. Le sfide ricorrenti nell'applicazione delle norme in materia di trasparenza e accesso alle informazioni pubbliche indeboliscono ulteriormente anche il quadro anticorruzione. Per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, le preoccupazioni riguardano in particolare le sfide affrontate dal Consiglio giudiziario nazionale indipendente nel controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio nazionale della magistratura, le norme sull'elezione del presidente della Corte suprema, la possibilità di decisioni discrezionali per quanto riguarda le nomine e le promozioni giudiziarie, l'assegnazione delle cause e i bonus ai giudici e ai dirigenti degli organi giurisdizionali, nonché la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le decisioni giudiziarie definitive. La qualità, la prevedibilità e la trasparenza del processo decisionale e l'assenza di un'efficace consultazione delle parti sociali e delle parti interessate nei processi decisionali rappresentano sfide ricorrenti. Anche la complessità del sistema fiscale e i rischi di pianificazione fiscale aggressiva sono stati identificati come problemi da affrontare; nonché la necessità di migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il quadro di bilancio.

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza mira ad affrontare tali sfide. Comprende misure che dovrebbero contribuire a rafforzare il quadro anticorruzione, anche istituendo un'autorità per l'integrità e una task force anticorruzione, attuando misure anticorruzione e rafforzando le capacità degli organismi di audit e controllo ungheresi, in particolare per quanto riguarda la spesa a carico del bilancio dell'UE. Esso comprende anche misure volte a rafforzare gli sforzi in materia di azione penale. Sono inoltre previste misure per aumentare la concorrenza nel settore degli appalti pubblici e garantire la trasparenza e il controllo pubblico degli appalti pubblici.

Le misure incluse nella componente affrontano anche questioni riguardanti l'indipendenza della magistratura, l'innalzamento del livello di tutela giudiziaria e il miglioramento del clima degli investimenti in Ungheria, rafforzando le garanzie di indipendenza e imparzialità dei tribunali, in particolare istituendo poteri più forti per il Consiglio nazionale della magistratura al fine di controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio nazionale della magistratura, rafforzando l'indipendenza della magistratura della Corte suprema, eliminando gli ostacoli ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed eliminando la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le decisioni giudiziarie definitive.

Le misure di questa componente dovrebbero inoltre migliorare la qualità e la trasparenza del processo decisionale, anche attraverso un coinvolgimento più sistematico delle parti sociali e dei portatori di interessi, e facilitare l'accesso alle informazioni pubbliche, nonché garantire un controllo efficace sul modo in cui le fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico utilizzano il sostegno dell'UE. La componente prevede anche misure per affrontare il rischio di pianificazione fiscale aggressiva e semplificare il sistema fiscale. Infine, la componente comprende misure volte a migliorare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche.

In diversi casi, questa componente contribuisce anche alla transizione digitale delle istituzioni pubbliche sostenendo la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi.

La componente contribuisce ad affrontare le raccomandazioni specifiche per paese sulla necessità di *"rafforzare il quadro anticorruzione, anche migliorando gli sforzi delle procure e l'accesso alle informazioni pubbliche"* (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019, raccomandazione specifica per paese 4 del 2022), *"migliorare la concorrenza negli appalti pubblici"* (raccomandazione specifica per paese 4 del 2020, raccomandazione specifica per paese 4 del 2022), *"rafforzare l'indipendenza della magistratura"* (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019, raccomandazione specifica per paese 4 del 2022), *"migliorare la qualità e la trasparenza del processo decisionale attraverso un dialogo sociale efficace, il dialogo con altre parti interessate e valutazioni d'impatto periodiche"* (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019, raccomandazione specifica per paese 4 del 2022), *"continuare a semplificare il sistema fiscale"* (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019, raccomandazione specifica per paese 4 del 2022), *"rafforzare il sistema fiscale contro il rischio di pianificazione fiscale aggressiva"* (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019, Raccomandazione specifica per paese 5 del 2020), *"Raggiungere posizioni di bilancio prudenti a medio termine"* (raccomandazione specifica per paese 1 del 2022), *"Rafforzare il quadro di bilancio a medio termine, allineare la preparazione dei bilanci annuali all'esercizio finanziario e limitare la discrezionalità nell'esecuzione dei bilanci annuali"* (raccomandazione specifica per paese 1 del 2024, raccomandazione specifica per paese 1 del 2025) e *"Eliminare i massimali rimanenti sui prezzi e sui tassi di interesse per ridurre gli effetti distorsivi e agevolare l'agevole trasmissione della politica monetaria"* (raccomandazione specifica per paese 1 del 2024, raccomandazione specifica per paese 1 del 2025).

Alcune di queste misure sono state presentate dall'Ungheria e discusse con la Commissione europea nel contesto della procedura a norma del regolamento sulla condizionalità.¹¹ Il contenuto dei relativi traguardi e obiettivi è in linea con gli impegni assunti in tale contesto e alcuni di questi traguardi sono attuati prima della presentazione di una richiesta di pagamento nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, al fine di conformarsi all'articolo 22 di tale regolamento, l'attuazione dei traguardi di questa componente relativi al sistema di controllo ungherese volto alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione è una condizione preliminare per qualsiasi pagamento a norma dell'articolo 24 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa¹² e la resilienza.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, qualsiasi riforma da parte dell'Ungheria è intrapresa senza indebolire tale risultato e senza incidere negativamente sugli elementi indicati di seguito.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto **C8.R1: Entrata in vigore degli atti giuridici relativi a un'autorità per l'integrità**

L'obiettivo della presente riforma è rafforzare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei conflitti di interessi e della corruzione, nonché di altre illegittimità e irregolarità relative all'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria, con particolare attenzione agli appalti pubblici, attraverso l'istituzione giuridica di un'autorità per l'integrità.

¹¹ Procedura a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

¹² È il caso dei traguardi 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una legislazione che prevede un'autorità indipendente per l'integrità, competente a intervenire in tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità nazionali competenti non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire, individuare e rettificare le frodi, i conflitti di interessi, la corruzione e altre illegittimità o irregolarità che hanno pregiudicato o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

La legislazione prevede inoltre le competenze dell'autorità per l'integrità, come la verifica diretta delle dichiarazioni patrimoniali di determinate categorie di alti dirigenti politici (nonché di quelli dei loro parenti che vivono nella stessa famiglia) e di altri funzionari ad alto rischio.

C8.R2: Partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

L'obiettivo della presente riforma è rafforzare l'effettiva tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in Ungheria con la sua partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO). L'EPPO è un organismo indivisibile dell'Unione che opera come un unico ufficio nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, con la competenza di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati commessi contro gli interessi finanziari dell'Unione.

La riforma consiste nella presentazione della notifica da parte dell'Ungheria alla Commissione europea della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

C8.R3: Entrata in vigore degli atti giuridici relativi a una task force anticorruzione

L'obiettivo di questa riforma è monitorare e rivedere le misure adottate in Ungheria per prevenire, individuare, perseguire e sanzionare la corruzione da parte di una task force anticorruzione.

Tale riforma consiste nell'entrata in vigore della legislazione sull'istituzione giuridica di una task force anticorruzione, compresa la specificazione dei suoi compiti principali. La legislazione prevede che, *tra l'altro*, i) gli attori non governativi attivi nel settore della lotta alla corruzione costituiscano almeno il 50 % dei membri della task force anticorruzione (escluso il presidente); ii) la task force anticorruzione si riunisce almeno due volte l'anno, iii) la task force anticorruzione prepara una relazione annuale accessibile al pubblico e iv) la task force anticorruzione presenta proposte volte a migliorare la prevenzione e l'individuazione della corruzione e ad aumentare il flusso di informazioni tra le autorità amministrative e di controllo dello Stato e le autorità investigative penali.

C8.R4: Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio di pubblici poteri o alla gestione di beni pubblici ("controllo giurisdizionale")

L'obiettivo di questa riforma è stabilire una procedura specifica che garantisca il controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità inquirenti o della procura di archiviare una denuncia di reato o di chiudere un procedimento in caso di reati speciali connessi all'esercizio di pubblici poteri o alla gestione di beni pubblici, al fine di garantire che siano intraprese azioni determinate per perseguire la corruzione e reati analoghi. La riforma consiste in una o più modifiche legislative sul controllo giurisdizionale e sul diritto di presentare un'accusa relativa a determinate pratiche di corruzione e connesse alla corruzione.

C8.R5: Modifica delle norme relative alle dichiarazioni patrimoniali

L'obiettivo di questa riforma è modificare il quadro anticorruzione introducendo norme più rigorose relative alle dichiarazioni patrimoniali, unitamente a un regime di sanzioni per la violazione di tali norme e obblighi.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di modifiche legislative che prevedono l'obbligo per gli alti dirigenti politici e i loro parenti che vivono nella stessa famiglia, nonché per i membri dell'Assemblea nazionale e i loro parenti che vivono nella stessa famiglia di presentare dichiarazioni patrimoniali al momento dell'entrata in servizio, successivamente ogni anno e al momento della cessazione dalle loro funzioni, e le suddette dichiarazioni patrimoniali sono presentate per via elettronica.

C8.R6: Entrata in vigore degli atti giuridici sulla trasparenza dell'uso delle risorse pubbliche da parte delle fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico

L'obiettivo di questa riforma è garantire il controllo del modo in cui le fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico utilizzano il sostegno dell'Unione e prevenire il rischio strutturale di situazioni di conflitto di interessi nel loro funzionamento.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di modifiche legislative volte a stabilire la designazione delle fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico che svolgono funzioni pubbliche e delle persone giuridiche da esse istituite o mantenute come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della norma sugli appalti pubblici e nell'adozione di norme per prevenire e affrontare i rischi di conflitto di interessi.

C8.R7: Migliorare la trasparenza della spesa pubblica

L'obiettivo di questa riforma è aumentare la trasparenza della spesa pubblica garantendo che gli organismi che svolgono funzioni pubbliche pubblicino in modo proattivo un'ampia gamma di informazioni.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una normativa che prevede l'obbligo per gli organismi che svolgono funzioni pubbliche di pubblicare in modo proattivo un insieme predefinito di informazioni sull'uso dei fondi pubblici in un registro centrale.

C8.R8: Norme che garantiscano la trasparenza dei titolari effettivi degli enti e chiariscano il ricorso alle sovvenzioni pubbliche

L'obiettivo della presente riforma è aumentare la chiarezza e la certezza del diritto delle norme applicabili ai titolari effettivi finali di determinate entità, compresi i fondi di investimento privati/le entità di gestione patrimoniale fiduciaria, e garantire che gli organismi responsabili della revisione contabile e del controllo del sostegno dell'Unione in Ungheria possano accedere retroattivamente a tali dati per lo svolgimento dei loro compiti, aumentando in tal modo il livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di

- i. modifiche legislative che prevedano la revisione della definizione di beneficiario effettivo finale al fine di includere disposizioni speciali sui fondi di investimento privati, garantire che gli organismi responsabili della gestione e del controllo del sostegno dell'Unione in Ungheria abbiano la possibilità di raccogliere informazioni sui titolari effettivi finali di fondi di private equity e di verificarli almeno a partire dal 1o febbraio 2020, e
- ii. la legislazione che prevede il chiarimento e l'estensione dell'ambito di applicazione dei funzionari pubblici esclusi e dell'ambito di applicazione degli enti che non possono chiedere o ricevere sovvenzioni erogate da fondi pubblici.

C8.R9: Riduzione della percentuale di procedure di appalto pubblico a offerta unica

L'obiettivo della riforma è migliorare la concorrenza negli appalti pubblici e aumentare la trasparenza e la solidità delle relative procedure riducendo la quota di procedure di appalto pubblico a offerta unica finanziate con fondi dell'Unione.

Tale riforma consiste nell'obbligo di mantenere al di sotto del 15 % la quota delle procedure di appalto pubblico con offerte uniche per gli appalti finanziati almeno parzialmente dal sostegno dell'Unione,

come indicato in uno strumento sviluppato per il monitoraggio e la comunicazione delle offerte uniche in linea con la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.

C8.R10: Rafforzare l'integrità, la trasparenza e la concorrenza nel mercato degli appalti pubblici

L'obiettivo della riforma è rafforzare la trasparenza delle procedure di appalto pubblico, introdurre norme in materia di prevenzione della corruzione e dei conflitti di interessi, obblighi di comunicazione e pubblicazione per le amministrazioni aggiudicatrici e incentivare la concorrenza nel mercato degli appalti pubblici.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici in materia di appalti pubblici.

C8.R11: Sviluppo del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS) per aumentare la trasparenza

L'obiettivo di questa riforma è aumentare la trasparenza degli appalti pubblici e facilitare il controllo e l'analisi indipendenti della concorrenza negli appalti pubblici.

Tale riforma consiste nel rendere possibile la ricerca strutturata e l'esportazione in blocco dei dati degli avvisi di aggiudicazione in un formato leggibile meccanicamente, attraverso il sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS).

C8.R12: Quadro di misurazione della performance per gli appalti pubblici

L'obiettivo di questa riforma è facilitare la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia in termini di costi degli appalti pubblici e delle ragioni di una concorrenza limitata.

La riforma consiste nella pubblicazione di un quadro di misurazione della performance degli appalti pubblici sul sito web dell'EPS per valutare l'efficienza e l'efficacia in termini di costi degli appalti pubblici e i possibili motivi e effetti della concorrenza limitata nelle procedure di appalto pubblico, nonché i settori maggiormente interessati dalle procedure di appalto pubblico che comportano offerte uniche.

C8.R13: Piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici

L'obiettivo di questa riforma è aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici in Ungheria.

Tale riforma consiste nell'adozione, nella pubblicazione e nella revisione annuale di un piano d'azione volto ad aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici. Il piano d'azione stabilisce gli obiettivi da raggiungere, definisce le misure per conseguirli, fissa scadenze precise per l'attuazione delle misure, individua l'organismo o gli organismi responsabili dell'attuazione delle misure e istituisce un meccanismo di monitoraggio per valutare i progressi compiuti.

C8.R14: Rafforzare il ruolo e i poteri del Consiglio nazionale della magistratura al fine di controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio nazionale della magistratura

L'obiettivo della riforma è rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità degli organi giurisdizionali e dei giudici istituiti dalla legge istituendo poteri più forti per il Consiglio giudiziario nazionale (NJC), in modo che possa esercitare efficacemente il suo ruolo costituzionale nel controllo dell'amministrazione centrale degli organi giurisdizionali, mantenendo nel contempo l'indipendenza del Consiglio sulla base dell'elezione dei suoi membri da parte dei giudici.

Tale riforma consiste in modifiche legislative che rafforzano i poteri del Consiglio nazionale della magistratura adottando disposizioni su un parere vincolante motivato del Consiglio nazionale della magistratura per una serie di questioni riguardanti sia le singole decisioni che i regolamenti.

C8.R15: Indipendenza giudiziaria della Corte suprema (Kúria)

L'obiettivo della riforma è rafforzare l'indipendenza della magistratura della Corte suprema (Kúria).

La riforma consiste in modifiche legislative relative alle norme sull'elezione del presidente della *Kúria*, alle norme sul sistema di assegnazione dei casi della *Kúria* e alle norme sul funzionamento della *Kúria*.

C8.R16: Eliminazione degli ostacoli ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea

L'obiettivo della riforma è rimuovere gli ostacoli che impediscono agli organi giurisdizionali di deferire autonomamente le cause pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una o più modifiche legislative relative ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

C8.R17: Riforma relativa al riesame delle sentenze definitive da parte della Corte costituzionale

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali e dei giudici.

Tale riforma consiste in modifiche legislative volte a eliminare la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le decisioni giudiziarie definitive.

C8.R18: Modifiche legislative che rafforzano i meccanismi di gestione, monitoraggio, audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione

L'obiettivo della presente riforma è tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nell'utilizzo del sostegno dell'Unione.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di atti giuridici che definiscono i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nella gestione, nel monitoraggio, nel controllo e nell'audit del sostegno dell'Unione fornito da specifici strumenti dell'UE e nella gestione, nel monitoraggio, nel controllo e nell'audit dei fondi a norma del regolamento (UE) 2021/1060, anche stabilendo norme specifiche per prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi.

C8.R19: Strategia antifrode e anticorruzione per l'attuazione, l'audit e il controllo del sostegno dell'Unione

L'obiettivo della riforma è garantire la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi e della corruzione connesse a qualsiasi sostegno dell'Unione in Ungheria mettendo in atto una strategia globale anticorruzione e antifrode che preveda un calendario chiaro per la sua attuazione.

La riforma consiste in una strategia antifrode e anticorruzione integrata da un piano d'azione che stabilisce azioni con scadenze chiare per l'attuazione, organismi responsabili, indicatori per misurare i progressi rispettivamente per ciascuna azione e modalità per il riesame periodico delle azioni.

C8.R20: Il sistema Arachne per il sostegno dell'Unione

L'obiettivo della riforma è rafforzare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione, del conflitto di interessi, del doppio finanziamento e di altre irregolarità connesse al sostegno dell'Unione in Ungheria.

Tale riforma consiste nell'adozione di norme che impongono alle autorità di caricare dati nel sistema Arachne ogni due mesi, di dare sistematicamente seguito alla valutazione del rischio segnalata dal sistema Arachne e di fare affidamento sul sistema Arachne nella valutazione del rischio.

C8.R21: Istituzione di una direzione dell'audit interno e dell'integrità per rafforzare il controllo dei conflitti di interessi nell'attuazione del sostegno dell'Unione

L'obiettivo di questa riforma è prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi nell'attuazione del sostegno dell'Unione.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono:

- i) l'istituzione di una direzione dell'audit interno e dell'integrità (DIAI), comprese disposizioni sull'indipendenza della DIAI;
- ii) la selezione del personale;
- iii) la sua competenza ad agire in relazione agli organismi coinvolti nell'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria;
- iv) i requisiti relativi alla fornitura dell'accesso alle dichiarazioni di conflitto di interessi e ai fascicoli dell'Autorità per l'integrità;
- v) il suo regolamento interno;
- vi) le sue risorse finanziarie e umane;
- vii) obblighi relativi ai controlli periodici delle dichiarazioni di conflitto di interessi presentate in relazione all'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria;
- viii) obblighi relativi alla segnalazione anonima;
- ix) i suoi obblighi di indagine;
- x) i suoi obblighi di comunicazione all'Autorità per l'integrità.

C8.R22: Garantire la capacità dell'EUTAF di svolgere i suoi compiti

L'obiettivo di questa riforma è prevenire e individuare frodi, corruzione e altre irregolarità nell'attuazione del sostegno dell'Unione.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono la disposizione delle risorse finanziarie e umane per l'autorità di audit (direzione generale dell'audit dei fondi europei, EUTAF) al fine di salvaguardarne l'indipendenza e consentirle di svolgere i propri compiti in modo indipendente. L'atto giuridico specifica che il bilancio annuale dell'EUTAF è stabilito sulla base della sua proposta iniziale, della numerazione del capo dell'EUTAF e che l'indipendenza funzionale e professionale dell'EUTAF è mantenuta e che il suo personale continua a non sollecitare né accettare istruzioni in merito al suo lavoro di audit.

C8.R23: Cooperazione con l'OLAF per rafforzare l'individuazione delle frodi connesse all'uso del sostegno dell'Unione

L'obiettivo di questa riforma è istituire un quadro giuridico per la cooperazione con l'OLAF nell'attuazione del sostegno dell'Unione.

Tale riforma consiste nell'entrata in vigore di atti giuridici che designano l'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) per assistere l'OLAF nello svolgimento dei controlli in loco in Ungheria e quando un operatore economico soggetto a tali controlli rifiuta di cooperare. Gli atti giuridici prevedono inoltre l'imposizione di sanzioni di tipo finanziario nel caso in cui un operatore economico rifiuti di cooperare con l'OLAF ai fini dei controlli e delle verifiche sul posto.

C8.R24: Audit e controllo del piano per la ripresa e la resilienza e tutela degli interessi finanziari dell'Unione

L'obiettivo della presente riforma è tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in relazione al piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria.

Tale riforma consiste nell'istituzione di un sistema di archivi per la raccolta, l'archiviazione e la fornitura di accesso in relazione ai dati di attuazione, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento RRF, e nell'adozione e nell'entrata in vigore di una strategia di audit per l'EUTAF" che prevede l'audit dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria realizzato conformemente alle norme di audit riconosciute a livello internazionale.

C8.R25: Rafforzare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche

L'obiettivo della riforma è rafforzare la trasparenza e migliorare l'accesso alle informazioni pubbliche.

Tale riforma consiste nell'entrata in vigore di modifiche legislative i) che facilitano l'accesso alle informazioni pubbliche garantendo che, in linea di principio, i dati pubblici siano forniti gratuitamente e abrogano determinati motivi di rifiuto dell'accesso alle richieste di informazioni pubbliche; ii) un riesame periodico del rispetto delle norme in materia di accesso all'informazione del pubblico da parte degli organismi che svolgono funzioni pubbliche, effettuato dalla NAIH; e iii) introdurre una procedura eccezionale per i procedimenti giudiziari relativi all'accesso alle informazioni pubbliche al fine di facilitare l'accesso alle informazioni pubbliche e limitare la durata dei procedimenti giudiziari.

C8.R26: Migliorare la qualità del processo legislativo e coinvolgere efficacemente le parti interessate e le parti sociali nel processo decisionale

L'obiettivo di questa riforma è aumentare la qualità e il coinvolgimento delle parti sociali, dei portatori di interessi e degli esperti non governativi nel processo legislativo e istituire un quadro per la consultazione sistematica delle parti sociali e dei portatori di interessi sull'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

Tale riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici (i) per stabilire i requisiti di consultazione pubblica sui progetti di atti giuridici e l'obbligo di pubblicare sistematicamente valutazioni d'impatto sintetiche e memorandum esplicativi; e ii) prevedere l'obbligo di elaborare una strategia sul coinvolgimento dei portatori di interessi e l'istituzione di un comitato di monitoraggio per il piano per la ripresa e la resilienza.

C8.R27: Revisione dei requisiti minimi di sostanza ai fini dell'imposta sul reddito delle società

L'obiettivo di questa riforma è garantire che le società non siano stabilite in Ungheria esclusivamente a fini di pianificazione fiscale e contribuire alla lotta contro l'uso di società fittizie e di comodo.

La riforma consiste in un esame internazionale indipendente di esperti sulle norme nazionali contro l'elusione fiscale.

C8.R28: Rafforzamento della regolamentazione dei prezzi di trasferimento

L'obiettivo di questa riforma è contrastare l'evasione fiscale e migliorare la trasparenza del sistema fiscale ungherese trasformando gli obblighi di comunicazione dei dati sulle operazioni con parti correlate ai fini dei prezzi di trasferimento.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che stabiliscono i requisiti per una nuova comunicazione dei dati sui prezzi di trasferimento.

C8.R29: Estendere l'ambito di applicazione delle norme di indetraibilità per i pagamenti in uscita

L'obiettivo di questa riforma è affrontare il rischio di doppia non imposizione dei pagamenti in uscita che fluiscono dall'Ungheria verso giurisdizioni a tassazione zero o bassa, limitando in tal modo le opportunità di pianificazione fiscale aggressiva.

Tale riforma consiste nell'entrata in vigore di modifiche legislative volte ad ampliare le norme in materia di indetraibilità per i pagamenti in uscita e nell'avviare una valutazione indipendente delle norme relative alla pianificazione fiscale aggressiva.

C8.R30: Trasformazione digitale delle procedure di adempimento degli obblighi fiscali

L'obiettivo di questa riforma è razionalizzare le procedure di conformità fiscale e ridurre i costi di conformità creando nuovi servizi digitali di facile utilizzo per i contribuenti e gli intermediari finanziari.

Tale riforma consiste nella creazione di servizi digitali relativi alle entrate e all'IVA e nell'avvio di un progetto pilota relativo ai servizi digitali relativi alle buste paga.

C8.R31: Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte

L'obiettivo di questa riforma è semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte e le spese per l'imposta sulle società ed eliminando le restrizioni imposte alle società di vendita al dettaglio a controllo nazionale o estero che ristrutturano le loro attività commerciali ungheresi.

La riforma consiste nel modificare il codice fiscale per ridurre il numero di benefici e imposte fiscali e nel condurre revisioni della tassazione del reddito delle società e delle persone fisiche.

C8.R32: Riforma della tassa sui gasdotti di pubblica utilità

L'obiettivo di questa riforma è semplificare il sistema fiscale promuovendo nel contempo un contesto fiscale che stimoli gli investimenti in grandi progetti di infrastrutture di pubblica utilità.

Tale riforma consiste nell'abrogazione dell'atto o degli atti giuridici relativi all'imposta sui gasdotti o nella sua modifica volta a introdurre una norma fiscale che consenta ai proprietari dei servizi di pubblica utilità di scaricare o accreditare l'imposta detagliata dovuta sulle loro linee per l'importo investito nella manutenzione o nell'ammodernamento di tali linee.

C8.R33: Aumentare l'efficienza della spesa pubblica effettuando revisioni della spesa

L'obiettivo di questa riforma è valutare e migliorare l'efficienza della spesa pubblica, al fine di migliorare la sostenibilità a medio termine delle finanze pubbliche e del debito pubblico e stimolare la crescita economica.

Tale riforma consiste nell'introduzione di riesami della spesa in settori prioritari selezionati della spesa pubblica, utilizzando le migliori pratiche internazionali, e nella produzione di due riesami della spesa.

C8.R34: Migliorare il quadro di bilancio interno

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la governance di bilancio rafforzando la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza nella gestione delle finanze pubbliche.

La riforma consiste nel miglioramento del quadro di bilancio interno.

C8.R35: Riforma dei prestiti agevolati

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare i meccanismi di finanziamento basati sul mercato e garantire che il sostegno finanziario pubblico sia mirato ad affrontare i veri fallimenti del mercato.

La riforma consiste nella riforma del programma Széchenyi Card, nella riduzione delle controgaranzie governative e nella revisione delle garanzie pubbliche sui prestiti del settore privato.

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
54	C8.R1 Entrata in vigore della normativa sull'Autorità per l'integrità	Tappa	Entrata in vigore della legislazione su un'autorità per l'integrità	Disposizioni della legislazione che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore della legislazione che prevede la definizione di norme relative a un'autorità per l'integrità volte a rafforzare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei conflitti di interessi e della corruzione, nonché di altre illegittimità e irregolarità relative all'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria, con i seguenti elementi: La legislazione prevede che l'Autorità per l'integrità abbia la competenza di intervenire in tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità nazionali competenti non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire, individuare e rettificare le frodi, i conflitti di interessi, la corruzione e altre illegittimità o irregolarità che possono pregiudicare o rischiare seriamente di pregiudicare la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione europea o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. La legislazione prevede l'indipendenza dell'Autorità per l'integrità stabilendo che: - l'Autorità per l'integrità, compreso il suo personale, non sollecita né accetta istruzioni da altre persone o istituzioni. L'Autorità per l'integrità è responsabile della gestione del proprio bilancio e il suo bilancio non può essere ridotto senza il consenso dell'Autorità per l'integrità. L'Autorità è in grado di determinare l'importo delle risorse di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti e il numero di membri del personale. - l'Autorità per l'integrità è gestita da un consiglio composto da un presidente e da vicepresidenti nominati dal presidente

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										dell'Ungheria a seguito di un invito aperto e di una procedura di selezione, per un mandato di sei anni non rinnovabile. - i criteri di selezione dei membri del consiglio di amministrazione si basano sulle loro qualità e qualifiche professionali. La legislazione include criteri di incompatibilità con i mandati politici o l'appartenenza e con la quota di proprietà di una società. - i membri del consiglio di amministrazione sono selezionati a seguito di un invito a presentare proposte sulla base del parere vincolante sull'adempimento dell'ammissibilità dei candidati da parte di un comitato di ammissibilità istituito a tal fine. Il comitato di ammissibilità è convocato dal direttore generale dell'EUTAF a seguito di un invito aperto. Esso è composto da tre persone indipendenti provenienti da istituzioni internazionali riconosciute che hanno un'esperienza sufficientemente lunga, verificabile e pertinente nel settore degli appalti pubblici e/o delle attività anticorruzione. Negli ultimi cinque anni i membri del comitato di ammissibilità non hanno: ha ricoperto una posizione politica eletta o una posizione politica nel governo, è stato alle dipendenze di un partito politico o di una fondazione politica o ha svolto un'attività volontaria o retribuita per tali entità. Le norme sul conflitto di interessi in linea con i principi di cui all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 si applicano ai membri del comitato per l'ammissibilità per cinque anni dopo l'emissione del parere vincolante. I membri del comitato

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										di ammissibilità pubblicano le loro dichiarazioni patrimoniali e dichiarano la loro assenza di conflitto di interessi prima di iniziare i loro lavori in seno al comitato di ammissibilità. - un membro del consiglio di amministrazione è revocato solo in caso di conflitto di interessi a seguito della sua nomina o nel caso in cui sia emessa nei suoi confronti una sentenza penale definitiva per questioni relative al lavoro dell'autorità per l'integrità o che incidono sull'indipendenza e sull'imparzialità del membro interessato. La legislazione prevede che l'Autorità per l'integrità abbia la competenza: i) incaricare le amministrazioni aggiudicatrici di sospendere una procedura di appalto; ii) chiedere agli organi investigativi amministrativi di svolgere indagini per suo conto; raccomandare l'esclusione di specifici operatori economici dai finanziamenti dell'Unione per un determinato periodo di tempo; iv) incaricare le autorità o gli organismi nazionali di avviare procedure per verificare le dichiarazioni di conflitti di interessi e i sospetti in relazione alla gestione dei fondi dell'Unione; v) chiedere l'accesso a tutti i fascicoli relativi agli appalti pubblici; vi) raccomandare alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare una procedura specifica in uno specifico appalto pubblico o in una categoria di procedure di appalto pubblico;

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										vii) avviare procedure dinanzi alle autorità o agli organismi nazionali al fine di accertare presunte irregolarità; viii) chiedere il controllo giurisdizionale di tutte le decisioni delle autorità relative alle procedure di appalto pubblico che comportano il sostegno dell'Unione; ix) avviare il procedimento della commissione arbitrale per gli appalti pubblici e, se l'Autorità propone la sospensione della procedura di appalto pubblico, la commissione arbitrale per gli appalti pubblici dispone tale sospensione; x) contestare in giudizio l'inerzia di un'autorità interessata. La legislazione prevede: - che l'Autorità per l'integrità ha il diritto di accedere ai dati pertinenti relativi ai suoi procedimenti e che le autorità interessate da una richiesta di dati dell'Autorità per l'integrità sono tenute a fornire l'accesso ai dati o a fornire i dati entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni di calendario e che l'Autorità per l'integrità può avviare un'azione amministrativa di non conformità se la sua richiesta non è stata soddisfatta. - che l'Autorità per l'integrità agisca di propria iniziativa o sulla base di reclami o relazioni ricevuti. - la base giuridica e l'obbligo per l'autorità per l'integrità di istituire un'interfaccia per gli informatori per le comunicazioni anonime e riservate. - la base giuridica e l'obbligo per l'Autorità per l'integrità di istituire, aggiornare e

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										gestire un registro degli operatori economici interessati da una sentenza definitiva del tribunale o da una decisione amministrativa definitiva che escluda tali operatori economici dalle procedure di appalto pubblico, qualora l'Autorità per l'integrità segnali casi sospetti di eventuali irregolarità alle autorità nazionali e, se del caso, all'OLAF. - che l'Autorità per l'integrità ha il potere di continuare a esercitare la sua competenza anche nei casi in cui una misura, una procedura o un progetto che si prevede di ricevere, in tutto o in parte, un sostegno finanziario dall'Unione europea sia stato successivamente sottratto al finanziamento dell'Unione europea.
55	C8.R1 Entrata in vigore della normativa sull'Autorità per l'integrità	Tappa	Modifiche legislative relative ai poteri e alle competenze in materia di verifica delle dichiarazioni patrimoniali da parte dell'Autorità per l'integrità	Disposizioni contenute nelle modifiche legislative che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore della legislazione che conferisce all'Autorità per l'integrità: - la responsabilità giuridica esclusiva e la competenza a verificare direttamente la veridicità delle dichiarazioni patrimoniali degli alti dirigenti politici che non sono membri dell'Assemblea nazionale (persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 183 della legge CXXV del 2018) nonché le dichiarazioni patrimoniali dei loro parenti che vivono nello stesso nucleo familiare. - il potere di verificare direttamente le dichiarazioni patrimoniali pubbliche di altri funzionari ad alto rischio, le cui dichiarazioni patrimoniali devono per legge essere rese pubbliche; - il potere di chiedere agli organismi competenti di effettuare la verifica della

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										veridicità delle dichiarazioni patrimoniali di tali funzionari ad alto rischio, le cui dichiarazioni patrimoniali non sono tenute per legge a essere rese pubbliche, e di ottenere il risultato di tale verifica; - il collegamento diretto alle banche dati e ai registri che ritiene necessario per verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni patrimoniali o la possibilità di accedere ai dati pertinenti direttamente o tramite una richiesta di dati alle autorità interessate che sono tenute a fornire l'accesso ai dati o a fornire i dati e che, se la sua richiesta non è stata soddisfatta entro il termine stabilito, l'autorità per l'integrità può avviare un'azione amministrativa di non conformità. La legislazione prevede che tale procedura di verifica possa essere avviata dall'autorità per l'integrità di propria iniziativa, in caso di sospetto o di reclamo da parte di chiunque presenti un reclamo formale indicante un presunto elemento errato in una dichiarazione patrimoniale. per quanto riguarda il Presidente della Repubblica; i membri dell'Assemblea nazionale, i difensori della minoranza nazionale e, qualora tale persona non sia membro dell'Assemblea nazionale, il direttore dell'Assemblea nazionale; i sindaci e il sindaco di Budapest, i rappresentanti dei governi locali e i rappresentanti dell'autogoverno di una minoranza nazionale; i membri della Corte costituzionale; il Commissario per i diritti fondamentali e i suoi deputati; il presidente e i vicepresidenti della Corte dei conti; il presidente e i vicepresidenti della Kúria; il

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										presidente e i vicepresidenti dell'Ufficio nazionale della magistratura; i giudici; il procuratore generale e il suo vice; il governatore e i vicegovernatori della Banca nazionale ungherese, i membri del Consiglio monetario e i membri del consiglio di vigilanza della Banca nazionale ungherese; il presidente del consiglio di bilancio; il Presidente e i membri del Comitato Nazionale per la Memoria; i membri del Consiglio dei media; il primo ministro, i ministri, i segretari di Stato, il direttore politico del primo ministro, il consigliere capo per la sicurezza nazionale del primo ministro se non hanno un mandato di membro dell'Assemblea nazionale; commissario del governo di contea, commissario del governo, commissario del primo ministro, commissario ministeriale; il capo o il vicecapo di un organo di regolamentazione indipendente o di un organo autonomo dell'amministrazione statale, o un membro di uno dei suoi organi collegiali decisionali, nel caso in cui l'Autorità per l'integrità rilevi irregolarità, compreso il fatto che le persone oggetto dell'indagine hanno comunicato intenzionalmente, falsamente o falsamente, dati materiali nella sua dichiarazione patrimoniale, in particolare nascondendo la sua effettiva situazione finanziaria o reddituale, l'Autorità per l'integrità avvia una procedura dinanzi all'organismo nazionale competente che giustifica debitamente la sua posizione pubblicamente se non concorda con le conclusioni dell'Autorità per l'integrità. Ai fini dei poteri di verifica esclusivi o non esclusivi dell'Autorità per l'integrità, i funzionari ad alto rischio comprendono quanto segue: il Presidente, i membri del Parlamento,

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										gli alti dirigenti politici, i dirigenti politici, le persone in qualità di commissari, i consiglieri politici, gli alti consiglieri politici, i capi del personale, i capi degli organismi di regolamentazione indipendenti e degli organi amministrativi autonomi, i governatori regionali, i sindaci di Budapest e delle città con status di contea, i giudici, i pubblici ministeri, i membri degli organi di governance giudiziaria e delle procure, i capi dipartimento delle forze dell'ordine o del servizio civile di sicurezza nazionale e gli alti dirigenti delle imprese statali. Per le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 183 della legge CXXV del 2018, i poteri di cui sopra comprendono anche quanto segue: i) che l'autorità per l'integrità abbia la possibilità di istruire la persona la cui dichiarazione patrimoniale è oggetto di verifica da parte dell'autorità per l'integrità a presentare dati e documenti giustificativi relativi al contenuto della sua dichiarazione patrimoniale; e ii) che l'Autorità per l'integrità possa istruire una persona il cui contenuto della dichiarazione patrimoniale sia risultato errato da parte dell'Autorità per l'integrità a correggere la sua dichiarazione patrimoniale.
56	C8.R2 Partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea	Tappa	Partecipazione alla cooperazione rafforzata relativa alla Procura europea	Ricezione della notifica dell'intenzione di partecipare da parte della Commissione europea				Q2	2026	La notifica dell'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) è presentata alla Commissione europea. La notifica comprende la richiesta che il regolamento (UE) 2017/1939 si applichi in Ungheria per quanto riguarda i reati di competenza dell'EPPO commessi prima che l'Ungheria sia stata autorizzata ad aderire alla cooperazione rafforzata a decorrere dal 1o giugno 2021.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
57	C8.R3 Entrata in vigore degli atti giuridici relativi a una task force anticorruzione	Tappa	Entrata in vigore degli atti giuridici relativi a una task force anticorruzione	Disposizioni della legislazione che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore della legislazione che prevede l'istituzione giuridica della task force anticorruzione. La legislazione prevede che: 1. la task force anticorruzione ha i seguenti compiti: a) esaminare le misure anticorruzione esistenti ed elaborare proposte per migliorarle; b) presentare proposte per: i) migliorare la prevenzione e l'individuazione della corruzione, ii) aumentare il flusso di informazioni tra le autorità amministrative e di controllo dello Stato e le autorità investigative penali; c) valutare in che modo le sue precedenti proposte sono state seguite e attuate; d) redigere una relazione annuale accessibile al pubblico. La legislazione prevede che tale relazione i) analizzi i rischi e le tendenze della corruzione e delle pratiche di corruzione, ii) proponga contromisure e migliori pratiche per la prevenzione, l'individuazione e la sanzione dei rischi di corruzione e dei tipi di corruzione, valutandone l'applicabilità e iii) valuti il seguito dato e l'attuazione delle sue precedenti proposte. 2. il governo discute sistematicamente le relazioni e le proposte della task force anticorruzione entro due mesi dalla loro pubblicazione e fornisce una motivazione per la

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										sua decisione su ciascuna delle proposte che ha deciso di non attuare. 3. Gli attori non governativi attivi nel settore della lotta alla corruzione costituiscono almeno il 50% dei membri della task force anticorruzione (escluso il presidente). La legislazione richiede che i) tali membri siano dimostrabilmente indipendenti dal governo, dalle autorità pubbliche, dai partiti politici e dagli interessi commerciali; ii) sono selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria e di criteri oggettivi relativi alla competenza e al merito dei candidati; e iii) se il numero di membri di attori non governativi scende al di sotto del 50%, la quota dei loro voti è modulata in modo da raggiungere il 50% del totale dei voti (escluso il presidente). 4. il presidente dell'Autorità per l'integrità funge da presidente della task force anticorruzione e opera indipendentemente dall'Autorità per l'integrità. 5. la task force anticorruzione si riunisce almeno due volte l'anno e prende decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi. La legislazione prevede che i verbali delle sue riunioni siano resi pubblici sul sito web della task force anticorruzione.
58	C8.R4 Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio di pubblici poteri o alla gestione di beni	Tappa	Modifiche legislative relative a una procedura in caso di determinate pratiche di corruzione e connesse alla corruzione	Adozione e pubblicazione dell'atto o degli atti giuridici nella Gazzetta ufficiale				Q2	2026	Modifiche legislative applicabili anche ai reati (non prescritti) commessi prima del 1o gennaio 2023, che: - prevedere l'istituzione di una procedura relativa a talune pratiche di corruzione e di corruzione; - prevedere l'istituzione di un controllo giurisdizionale della decisione della procura o

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	pubblici ("controllo giurisdizionale")									dell'autorità inquirente di archiviare una denuncia di reato o di chiudere il procedimento penale da parte del giudice istruttore del tribunale distrettuale centrale di Buda, che ha l'autorità di ordinare l'avvio o la prosecuzione del procedimento penale. In caso di apertura di un'indagine o di prosecuzione del procedimento, la procura o l'autorità inquirente prosegue il procedimento sulla base della motivazione della decisione dell'organo giurisdizionale e, in caso di mancata individuazione, ponendo rimedio alle carenze ivi individuate. - prevedere che, a seguito della proposta di revocazione, se la decisione di archiviare una denuncia di reato o di chiudere il procedimento penale è stata annullata dal giudice istruttore, in caso di reiterata cessazione del procedimento, sarà possibile presentare un atto di imputazione al tribunale. Alle condizioni specificate nell'atto legislativo, la procedura apre il diritto di presentare un atto di imputazione all'organo giurisdizionale competente che decide nel merito della causa dopo aver ascoltato le prove. L'esame dei motivi di una richiesta di azione penale è limitato (ad esempio, se la persona indicata come imputato possa essere ragionevolmente sospettata di aver commesso il reato oggetto della richiesta di azione penale e/o se la persona specificata goda dell'immunità) al fine di evitare un filtraggio sostanziale che rischierebbe di anticipare o impedire una decisione nel merito senza la possibilità di cercare e ascoltare prove nel caso. Le persone fisiche e giuridiche possono (fatte salve disposizioni specifiche) presentare mozioni nell'ambito di questa procedura, ad eccezione delle autorità pubbliche, tuttavia, l'Autorità per l'integrità ha il diritto di

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										presentare una mozione di revisione e una mozione di revisione ripetuta. Si applicano le disposizioni di cui al capo CV/A della legge XC del 2017 sulla procedura penale e l'autorità investigativa o la procura adotta una nuova decisione sulla denuncia di reato a norma della sezione 379 anche se a) la denuncia di reato presentata dopo il 31 dicembre 2022 riguarda lo stesso fatto oggetto di una precedente denuncia di reato presentata e archiviata prima del 1o gennaio 2023 o se l'indagine è stata chiusa prima del 1o gennaio 2023, b) il capo CV/A si applicherebbe alla denuncia di reato presentata dopo il 31 dicembre 2022.
59	C8.R5 Modifica delle norme relative alle dichiarazioni patrimoniali	Tappa	Entrata in vigore di modifiche legislative che estendono l'ambito di applicazione personale e materiale delle dichiarazioni patrimoniali, garantendo nel contempo una frequente divulgazione	Disposizioni contenute nelle modifiche legislative che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrano in vigore le modifiche legislative che prevedono: i) gli alti dirigenti politici (ai sensi degli articoli 183 e 184 della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica) e i loro parenti che vivono nello stesso nucleo familiare delle persone interessate, nonché i membri dell'Assemblea nazionale e i loro parenti che vivono nello stesso nucleo familiare dei membri interessati presentano dichiarazioni patrimoniali al momento dell'entrata in servizio, successivamente ogni anno e al momento della cessazione dalle loro funzioni; ii) tutte le persone che rientrano nell'ambito di applicazione personale di cui al punto i) sono tenute a dichiarare almeno: ricavi, beni immobili, altri beni di valore (che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, veicoli, navi, oggetti d'antiquariato di valore, opere d'arte), risparmi in depositi bancari e contanti, attività in azioni, titoli e fondi di

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										private equity, polizze di assicurazione sulla vita, trust e titolarità effettiva delle imprese.
60	C8.R5 Modifica delle norme relative alle dichiarazioni patrimoniali	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche legislative relative all'istituzione di un sistema per la presentazione elettronica delle dichiarazioni patrimoniali in formato digitale e di una banca dati pubblica per le dichiarazioni patrimoniali	Disposizioni della legislazione che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore delle modifiche legislative che prevedono: - la base giuridica e l'obbligo di istituire un sistema in base al quale le dichiarazioni patrimoniali degli alti dirigenti politici (ai sensi degli articoli 183 e 184 della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica) e dei loro parenti che vivono nello stesso nucleo familiare delle persone interessate, nonché dei membri dell'Assemblea nazionale e dei loro parenti che vivono nello stesso nucleo familiare dei membri interessati, siano presentate elettronicamente e siano archiviate elettronicamente in formato digitale. - la base giuridica e l'obbligo di istituire una banca dati consultabile in cui le dichiarazioni patrimoniali presentate dagli alti dirigenti politici (ai sensi degli articoli 183 e 184 della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica) e dai membri dell'Assemblea nazionale siano messe a disposizione del pubblico gratuitamente e senza registrazione.
61	C8.R5 Modifica delle norme relative alle dichiarazioni patrimoniali	Tappa	Introduzione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione patrimoniale	Disposizioni della legislazione che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di modifiche legislative che istituiscono sanzioni penali, sanzioni amministrative pecuniarie e relative conseguenze in termini di mandato o di rapporto giuridico per le violazioni degli obblighi di dichiarazione patrimoniale. Le sanzioni penali dovrebbero applicarsi alle seguenti situazioni: a) la mancata presentazione di una dichiarazione patrimoniale per propria

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										colpa a seguito di una richiesta in tal senso da parte dell'entità competente, b) l'occultamento della propria situazione finanziaria in relazione a un fatto sostanziale mediante la presentazione di una dichiarazione patrimoniale con un contenuto falso, la negazione di un fatto vero o con qualsiasi altro mezzo. Qualora accerti una violazione grave, l'Autorità per l'integrità avvia le conseguenze del mandato o del rapporto giuridico applicabili dinanzi all'organo, alla persona, all'autorità o all'organo giurisdizionale competente, comprese, ove previsto dalla legge, le conseguenze pecuniarie. Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano alle carenze non intenzionali e puramente amministrative che non rientrano in tali gravi violazioni, compresa la mancata riparazione a seguito della raccomandazione dell'Autorità o della misura proposta, a meno che la carenza sia minore o trascurabile e sia stata sanata.
62	C8.R6 Entrata in vigore degli atti giuridici sulla trasparenza dell'uso delle risorse pubbliche da parte delle fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche legislative relative alla vigilanza sul modo in cui le fondazioni di interesse pubblico per la gestione dei beni che svolgono compiti di interesse pubblico e le persone giuridiche da esse istituite o mantenute si avvalgono del sostegno dell'Unione	Disposizioni contenute nelle modifiche legislative che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore delle modifiche legislative che prevedono: i) la designazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che esercitano funzioni pubbliche e delle persone giuridiche da esse istituite o mantenute come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle norme in materia di appalti pubblici; ii) l'obbligo che le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che esercitano funzioni pubbliche e le persone giuridiche da esse istituite o mantenute siano soggette all'accesso agli obblighi di informazione del pubblico;

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										iii) la base giuridica e l'obbligo di eliminare gradualmente le fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico che svolgono funzioni pubbliche e che non mantengono un istituto di istruzione superiore in Ungheria; e iv) la conformità alle disposizioni dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 delle norme applicabili a tutte le persone fisiche che ricoprono cariche o sono alle dipendenze di fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche e mantengono istituti di istruzione superiore in Ungheria e alle persone giuridiche da esse istituite o mantenute, indipendentemente dalle loro altre attività e funzioni, anche nel governo ungherese.
63	C8.R7 Rafforzare la trasparenza della spesa pubblica	Tappa	Entrata in vigore di una normativa per migliorare la trasparenza della spesa pubblica	Disposizioni della legislazione che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore della legislazione che prevede un obbligo per gli organismi che svolgono funzioni pubbliche ai sensi della sezione 37/C della legge CXII del 2011 (comprendenti almeno le persone giuridiche iscritte nel registro della tesoreria, gli operatori economici di proprietà pubblica e le fondazioni da essi istituite; le fondazioni per la gestione patrimoniale istituite dallo Stato, le fondazioni per la gestione patrimoniale di interesse pubblico che svolgono funzioni pubbliche e le persone giuridiche da esse istituite o mantenute, la rete di ricerca HUN-REN) a pubblicare in modo proattivo un insieme predefinito di informazioni sull'uso dei fondi pubblici in un registro centrale. Le informazioni sono messe a disposizione in un registro centrale, che fornisce anche informazioni sui subappaltatori e include, se del caso, identificatori univoci dei contratti nel sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS).

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										La legislazione prevede che l'insieme minimo di dati da caricare nel registro centrale comprenda: i) tutti i dati la cui pubblicazione è già obbligatoria a fini di trasparenza, compresi i dati pubblicati nel registro per la trasparenza degli aiuti di Stato; ii) la forma di spesa pubblica, compresa la sua base giuridica; iii) la ragione sociale completa del destinatario (per una persona giuridica) o il nome e cognome del destinatario (per le persone fisiche); iv) il valore della spesa pubblica; v) se il destinatario è una persona fisica o giuridica; vi) un identificativo unico per le persone giuridiche (numero di identificazione IVA o numero di identificazione fiscale, se disponibile, o altro identificativo unico stabilito a livello nazionale); vii) dettagli del contratto relativi alla spesa dei fondi pubblici, compresa la loro natura e finalità (tipo di contratto utilizzato, tipo di procedura di gara utilizzata, valore del contratto, data della firma, durata del contratto, obiettivo da raggiungere, deliverable da consegnare nell'ambito del contratto); viii) documentazione di gara relativa alla spesa dei fondi pubblici, compresa la loro natura e finalità (valore stimato, tipo di procedura di appalto pubblico, data di gara, numero di offerte presentate, nome degli offerenti);

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										ix) il nome dei fornitori di servizi, compreso il nome dei subappaltatori, dei fornitori e dei fornitori di capacità, in un formato a testo libero per i dati storici e in un formato elaborabile meccanicamente per i futuri appalti pubblici; x) la quota prevista di subappaltatori, se disponibile, sia per gli appalti pubblici passati che per quelli futuri; xi) l'organismo pubblico responsabile; xii) la data in cui i fondi sono stati erogati. La legislazione prevede che le informazioni relative al fatto che i fondi pubblici comportino (in tutto o in parte) un sostegno dell'Unione siano rese disponibili anche nel registro centrale: a) per i fondi pubblici al di sopra della soglia nazionale per gli appalti pubblici e b) per le procedure di appalto avviate dopo il 31 marzo 2023, anche per le procedure che comportano un sostegno dell'Unione non superiore alle soglie nazionali per gli appalti pubblici. La legislazione prevede che i set di dati pubblicati nel registro centrale siano pubblicati in un formato aperto, interoperabile e leggibile meccanicamente, che consenta lo scaricamento in blocco e la cernita, la ricerca, l'estrazione, il raffronto e il riutilizzo dei dati. È inoltre garantito che l'accesso ai dati sia fornito gratuitamente e senza la necessità di registrarsi. La legislazione prevede l'obbligo per gli organismi di aggiornare i dati nel registro centrale almeno ogni due mesi. La legislazione impone il controllo del rispetto e dell'esecuzione degli obblighi di cui sopra.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
64	C8.R8 Norme che garantiscono la trasparenza dei titolari effettivi degli enti e chiariscono il ricorso alle sovvenzioni pubbliche	Tappa	Modifiche legislative volte a garantire la trasparenza dei dati delle persone fisiche titolari effettivi e legislazione volta a chiarire la portata dei funzionari pubblici e degli enti esclusi dal beneficio delle sovvenzioni pubbliche	Disposizioni della legislazione che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore delle modifiche legislative che prevedono la trasparenza dei dati sui titolari effettivi e l'accesso agli stessi. Tali modifiche legislative: - rivedere la definizione di beneficiario effettivo per includervi disposizioni specifiche sui fondi di investimento privati; - includere il titolare effettivo di fondi di investimento privati/un rapporto fiduciario di gestione patrimoniale nell'elenco dei soggetti giuridici che devono comunicare il loro titolare effettivo; - Inserire i giornalisti e le organizzazioni della società civile nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche che si ritiene abbiano un interesse legittimo ad accedere ai dati sulla titolarità effettiva - Garantire che gli organismi responsabili della gestione e del controllo del sostegno dell'Unione in Ungheria abbiano la possibilità di raccogliere informazioni sui titolari effettivi di fondi di private equity e di verificarli almeno a partire dal 10 febbraio 2020. Entrata in vigore della legislazione che prevede il chiarimento e l'estensione dell'ambito di applicazione dei funzionari pubblici esclusi e dell'ambito di applicazione degli enti che non possono richiedere o ricevere sovvenzioni erogate da fondi pubblici.
65	C8.R9 Riduzione della percentuale di procedure di appalto	Tappa	La quota delle procedure di gara con offerte uniche per gli	Quota delle procedure di gara con offerte uniche				Q2	2026	La percentuale di procedure di appalto pubblico segnalate nello strumento di comunicazione

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	pubblico a offerta unica		appalti finanziati dal sostegno dell'Unione non supera il 15 %.	per gli appalti finanziati dal sostegno dell'Unione						delle offerte uniche, che copre le procedure di appalto pubblico con un valore stimato sia al di sopra che al di sotto delle soglie di aggiudicazione degli appalti pubblici dell'UE, chiuse tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022-2025 e il 1o gennaio e il 31 marzo 2026 con offerte uniche per appalti finanziati almeno parzialmente dal sostegno dell'Unione, è inferiore al 15 %. Una relazione di audit con parere di audit senza riserve dell'EUTAF conferma che la quota di offerte uniche è inferiore al 15 %.
66	C8.R9 Riduzione della percentuale di procedure di appalto pubblico a offerta unica	Tappa	Istituzione di uno strumento di monitoraggio e comunicazione ("strumento di comunicazione dell'offerta unica")	Lo strumento di monitoraggio e comunicazione è funzionale				Q2	2026	È sviluppato uno strumento per il monitoraggio e la comunicazione delle procedure di appalto pubblico concluse con offerte uniche. Una relazione di audit con un parere di audit senza riserve dell'autorità di audit (EUTAF) conferma che lo strumento di monitoraggio e comunicazione è funzionale, che le sue funzionalità sono conformi alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico e che i dati (ad eccezione delle indicazioni geografiche) nel sistema utilizzato ai fini del monitoraggio e della comunicazione sono accurati e completi, anche per i valori di riferimento. Occorre garantire che le relazioni scritte basate sulle informazioni provenienti dallo strumento di comunicazione delle offerte uniche siano preparate e rese pubbliche sul sito web del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS).
67	C8.R10 Rafforzare l'integrità, la trasparenza e la competitività nel	Tappa	Atti giuridici sugli appalti pubblici per rafforzare la trasparenza delle procedure di appalto	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici in materia di appalti pubblici

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	mercato degli appalti pubblici		pubblico, introdurre norme di prevenzione della corruzione	indicano l'entrata in vigore						- introdurre la definizione di "operatore economico trasparente"; - escludere gli operatori economici dalle procedure di appalto pubblico che non si qualificano come "operatori economici trasparenti"; - definire le disposizioni in materia di conflitto di interessi relative ai titolari effettivi di offerenti e parenti; - introdurre l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di rendere disponibili i documenti di gara (esclusi i moduli elettronici) direttamente e senza restrizioni, gratuitamente sull'interfaccia pubblica dell'EPS; - introdurre l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare annualmente dati sull'esecuzione degli appalti; - introdurre l'obbligo, in caso di concessioni, di registrare per iscritto e pubblicare nei documenti di gara, all'inizio della procedura, i risultati dell'indagine preliminare di mercato, i calcoli del rendimento dell'investimento del concessionario e le misure adottate per garantire la concorrenza; - ritenere infruttuosa una procedura di aggiudicazione delle concessioni se è stata presentata una sola offerta, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice non dimostri che la mancanza di concorrenza è una conseguenza dell'effettiva struttura del mercato; - prevedere l'esplicita possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di includere condizioni anticorruzione

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										relative all'esecuzione di un appalto al fine di rafforzare la trasparenza, la responsabilità e l'integrità; - introdurre l'obbligo che le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscano come condizione contrattuale che l'aggiudicatario cooperi per ridurre i rischi di reati di corruzione; - prevedere che la commissione arbitrale per gli appalti pubblici sia tenuta a emettere un avviso che stabilisca i principi per infliggere sanzioni pecuniarie; - estendere la possibilità per l'autorità per l'integrità di avviare d'ufficio una procedura di riesame dinanzi alla commissione arbitrale per gli appalti pubblici al di là delle procedure di appalto pubblico relative ai fondi dell'UE; - prevedere che il presidente dell'Autorità per l'integrità agisca anche in qualità di membro d'ufficio del Consiglio per gli appalti pubblici.
68	C8.R11 Sviluppo del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS) per aumentare la trasparenza	Tappa	L'EPS aggiornato con le nuove funzionalità è accessibile al pubblico	Relazione di audit che conferma il funzionamento delle nuove funzionalità dell'EPS.				Q2	2026	Una relazione di audit con un giudizio di audit senza riserve da parte di un revisore indipendente conferma che: - le funzioni del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS) consentono la ricerca strutturata nei dati dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto e l'esportazione in blocco dei dati dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicati nell'EPS in un formato leggibile meccanicamente (compresi i nomi di ogni singolo membro dei consorzi, i nomi dei subappaltatori e i numeri di identificazione dell'impresa laddove ciò

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										sia stato fornito negli appositi campi dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto) è funzionale. - tali funzioni consentono la raccolta, il filtraggio e il confronto dei dati tra gli avvisi di aggiudicazione degli appalti e relativi a diversi aspetti degli appalti pubblici riguardanti le informazioni provenienti da diversi tipi di avvisi di aggiudicazione degli appalti. - nell'EPS è pubblicata una banca dati contenente informazioni sugli avvisi di aggiudicazione di appalti pubblici pubblicati nell'EPS in forma strutturata, che può essere trattata con mezzi automatici. - gli operatori economici presenti nella banca dati, compresi i membri di consorzi, sono identificabili da un identificativo unico (numero fiscale se fornito negli appositi campi dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto). - la banca dati è aggiornata regolarmente ed è liberamente accessibile e scaricabile da chiunque dal sito web dell'EPS senza registrazione.
69	C8.R12 Quadro di misurazione della performance per gli appalti pubblici	Tappa	Istituzione di un quadro per la misurazione della performance degli appalti pubblici	Pubblicazione sul sito web dell'EPS di un quadro di misurazione della performance				Q2	2026	Pubblicazione sul sito web dell'EPS del quadro di misurazione della performance per valutare i) l'efficienza e l'efficacia in termini di costi degli appalti pubblici e ii) le possibili ragioni e gli effetti della concorrenza limitata nelle procedure di appalto pubblico e i settori maggiormente interessati dalle procedure di appalto pubblico che comportano offerte uniche.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										Il quadro di misurazione dell'efficacia dell'attuazione consente l'analisi annuale: i) il livello delle procedure di appalto pubblico non andate a buon fine e le relative motivazioni, ii) la quota (misurata con riferimento sia al numero che al valore) di contratti interamente annullati durante l'esecuzione del contratto, iii) la percentuale di ritardi nell'esecuzione del contratto, iv) la quota di superamento dei costi (compresa la loro proporzione e il loro volume), v) la quota di appalti aggiudicati in cui è esplicitamente preso in considerazione l'intero ciclo di vita o il calcolo dei costi del ciclo di vita; vi) la percentuale di partecipazione riuscita delle microimprese e delle piccole imprese agli appalti pubblici, considerata in tutti i settori e per settore interessato (sulla base delle divisioni e dei gruppi CPV); vii) la proporzione in valore delle procedure di appalto pubblico con offerte uniche e la proporzione in valore delle procedure di appalto pubblico con offerte uniche finanziate separatamente dalle risorse nazionali e dal sostegno dell'Unione.
70	C8.R13 Piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici	Tappa	Adozione di un piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici	Pubblicazione del piano d'azione adottato dal governo				Q2	2026	Il governo adotta, pubblica e riesamina annualmente un piano d'azione volto ad aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici. Il piano d'azione: i) fissare gli obiettivi da raggiungere; ii) definire misure per conseguire gli obiettivi; iii) fissare scadenze precise per l'attuazione delle misure; iv) individuare

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										l'organismo o gli organismi responsabili dell'attuazione delle misure; v) istituire un meccanismo di monitoraggio per valutare i progressi compiuti.
71	C8.R14 Rafforzare il ruolo e i poteri del Consiglio nazionale della magistratura al fine di controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio nazionale della magistratura	Tappa	Entrata in vigore di modifiche legislative per rafforzare il ruolo del Consiglio nazionale della magistratura	Disposizioni contenute nelle modifiche legislative che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Le modifiche legislative volte a rafforzare il ruolo del Consiglio nazionale della magistratura (CNG) devono: a) istituire poteri più forti per il Consiglio nazionale della magistratura adottando le seguenti disposizioni: Per quanto riguarda le singole decisioni, le modifiche legislative prevedono la formulazione di un parere vincolante motivato da parte del Consiglio nazionale della magistratura sulle seguenti questioni: (i) l'annullamento, da parte del presidente dell'Ufficio nazionale della magistratura (NOJ), delle procedure di nomina delle cariche esecutive giudiziarie e giudiziarie qualora vi sia almeno un candidato ammissibile sostenuto dai giudici di un determinato organo giurisdizionale; (ii) il trasferimento dei giudici, compresi i distacchi, a un altro organo giurisdizionale da parte del presidente della NOJ di cui alle sezioni 27, 27/A, 31 e 32 della legge CLXII del 2011, ad eccezione dei distacchi presso la NOJ; (iii) la rimozione, da parte del presidente della NOJ, dei giudici

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										senza il loro consenso dal pool di giudici che trattano casi speciali, comprese le cause amministrative; (iv) l'idoneità dei candidati alla carica di presidente e vicepresidente della NOJ, che possono essere proposti rispettivamente dal presidente della Repubblica o dal presidente della NOJ; i criteri di idoneità, tra cui indipendenza, imparzialità, probità e integrità, sono determinati dalla legge. Le modifiche legislative garantiscono che i candidati giudicati inadeguati dal NJC abbiano accesso a un controllo giurisdizionale accelerato dinanzi al tribunale competente. Per quanto riguarda i regolamenti, le modifiche legislative garantiscono che il Consiglio nazionale della magistratura esprima un parere vincolante motivato sulle seguenti questioni: (i) il sistema a punti per la valutazione delle domande di posti giudiziari nell'ambito del quadro legislativo; (ii) le condizioni dettagliate per l'attribuzione di bonus e altri benefici ai giudici e ai dirigenti degli organi giurisdizionali; (iii) le norme relative al sistema di formazione dei giudici;

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										(iv) la scheda tecnica e i metodi per la valutazione del carico di lavoro dei giudici, nonché la determinazione del "carico di lavoro nazionale per i procedimenti contenziosi e non contenziosi ripartito in base al livello giudiziario e ai tipi di cause", (v) il numero di posti giudiziari in ciascun organo giurisdizionale nel quadro stabilito nel bilancio annuale, compresa la Kúria, e i loro servizi; b) stabilire il diritto dell'NJC di avere accesso a tutti i documenti, le informazioni e i dati relativi all'amministrazione dei tribunali. Inoltre, le modifiche legislative prevedono che l'NJC determini la struttura della relazione semestrale del presidente dell'NOJ; c) dotare il Consiglio nazionale della magistratura di capacità giuridica e autonomia nell'erogazione del suo bilancio e dichiarare che il presidente del Consiglio nazionale della magistratura, nella sua veste relativa al bilancio degli organi giurisdizionali, elabora una proposta di bilancio degli organi giurisdizionali e una relazione sulla sua esecuzione, quali definite, tra l'altro, dal Consiglio nazionale della magistratura nei confronti del Consiglio nazionale della magistratura, che il governo sottopone al Parlamento senza emendamenti. Le modifiche legislative prevedono inoltre che, per svolgere i loro compiti in seno al Consiglio nazionale della magistratura, i giudici membri

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										abbiano il diritto di essere esonerati dalle loro funzioni di giudice nella misura in cui i presidenti dei tribunali regionali (törvényszék) siano esonerati dalle loro funzioni di giudice. Le modifiche legislative prevedono che i giudici membri dell'NJC non possano essere rieletti se non per il prossimo mandato, che i giudici membri dell'NJC eleggano tra loro il presidente dell'NJC e che i presidenti e i vicepresidenti dei tribunali in qualità di membri dell'NJC non partecipino alla deliberazione e alla votazione su questioni relative alle loro attività amministrative; d) stabilire il diritto del Consiglio nazionale della magistratura di adire il tribunale competente e la Corte costituzionale per difendere le sue prerogative e far valere i suoi diritti; e) stabilire l'obbligo di consultare l'NJC sulle proposte legislative che incidono sul sistema giudiziario e il diritto di proporre al governo di avviare una nuova legislazione sulle stesse questioni; f) stabilire norme non discrezionali sulla designazione dei presidenti di tribunale ad interim attraverso un ordine prestabilito delle posizioni all'interno di un tribunale come segue: i) in assenza di un presidente di tribunale, le competenze del presidente sono esercitate dal vicepresidente; ii) in assenza di un vicepresidente, le competenze del presidente sono esercitate dal capo di un dipartimento di giudici con il mandato di giudice più lungo; iii) in assenza di un capo dipartimento, le competenze del presidente sono esercitate

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										dal presidente con il mandato di giudice più lungo; g) vietare il reinserimento, da parte del presidente della NOJ, dei giudici, a seguito del loro distacco, in un organo giurisdizionale superiore a quello in cui si sono pronunciati prima del loro distacco.
72	C8.R15 Indipendenza giudiziaria della Corte suprema (Kúria)	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche relative all'indipendenza della magistratura della Corte suprema	Disposizioni contenute nelle modifiche legislative che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	a) Entrano in vigore le modifiche legislative che modificano le norme relative all'elezione del presidente della Kúria al fine di prevedere quanto segue: i) i candidati abbiano almeno cinque anni di esperienza come giudice; ii) il presidente della Kúria non può essere rieletto; iii) l'NJC fornisce un parere vincolante motivato sull'idoneità dei candidati alla carica di presidente della Kúria che può essere proposto dal presidente della Repubblica. I criteri di idoneità, tra cui indipendenza, imparzialità, probità e integrità, sono determinati dalla legge. Le modifiche legislative prevedono che i candidati ritenuti inadeguati dal NJC abbiano accesso a un controllo giurisdizionale accelerato dinanzi al tribunale competente; b) entrano in vigore le modifiche legislative e altre modifiche alle norme relative al sistema di assegnazione dei casi della Kúria, che prevedono quanto segue: i) alle cause archiviate elettronicamente sia assegnato un numero di causa senza intervento umano; ii) i casi sono assegnati alle camere secondo criteri oggettivi prestabiliti; iii) il collegio giudicante sia composto secondo un algoritmo prescritto in anticipo; iv) le parti del procedimento

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										siano in grado di verificare, sulla base del fascicolo, se le norme in materia di ripartizione dei casi siano state debitamente applicate; v) il consiglio giudiziario della Kúria e i dipartimenti dei giudici (in prosieguo: il «kollégium») interessati esprimono un parere vincolante sul regime di ripartizione delle cause; c) le modifiche legislative entrano in vigore modificando le norme sul funzionamento della Kúria entro il (i) che istituisce poteri più forti per il consiglio giudiziario della Kúria e i dipartimenti dei giudici interessati (in prosieguo: il «kollégium»), garantendo in particolare che essi esprimano un parere vincolante su (a) candidati alla carica di presidenti e vicepresidenti dei dipartimenti dei giudici, dei giudici presidenti e del Segretario generale della Kúria; (b) distacchi presso la Kúria; (ii) eliminare la possibilità per i membri della Corte costituzionale di diventare giudici e quindi di essere nominati alla Kúria senza seguire la normale procedura di domanda, (iii) garantire che l'NJC fornisca un parere vincolante motivato sull'idoneità dei candidati alla carica di vicepresidente della

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										Kúria che può essere proposto dal presidente della Kúria. I criteri di idoneità, tra cui indipendenza, imparzialità, probità e integrità, sono determinati dalla legge. Le modifiche legislative garantiscono che i candidati giudicati inadeguati dal NJC abbiano accesso a un controllo giurisdizionale accelerato dinanzi al tribunale competente. (iv) garantire che i poteri rafforzati dell'NJC di cui al traguardo 71 si applichino anche al presidente della Kúria quando agisce in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in linea con la legge CLXII del 2011).
73	C8.R16: Eliminazione degli ostacoli ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea	Tappa	Entrata in vigore di modifiche legislative volte a rimuovere gli ostacoli ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea	Disposizioni contenute nelle modifiche legislative che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Le modifiche legislative entrano in vigore per garantire che: i) Gli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale sono modificati al fine di eliminare la possibilità per la Kúria di controllare la legittimità della decisione di un giudice di presentare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e ii) l'articolo 490 del codice di procedura penale sulla sospensione del procedimento è modificato al fine di eliminare qualsiasi ostacolo a che un giudice proceda a un rinvio pregiudiziale in linea con l'articolo 267 TFUE.
74	C8.R17 Riforma relativa al riesame delle sentenze definitive da parte	Tappa	Entrata in vigore di modifiche legislative per eliminare la possibilità per le	Disposizioni contenute nelle modifiche legislative che ne				Q2	2026	Entrano in vigore le modifiche legislative che prevedono l'eliminazione della possibilità, introdotta nel 2019 modificando l'articolo 27 della legge CLI del 2011, che le autorità

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	della Corte costituzionale		autorità pubbliche di impugnare le decisioni definitive dinanzi alla Corte costituzionale	indicano l'entrata in vigore						pubbliche possano impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le decisioni giudiziarie definitive.
75	C8.R18 Modifiche legislative che rafforzano i meccanismi di gestione, monitoraggio, audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione	Tappa	Atto o atti giuridici che stabiliscono il mandato giuridico per la gestione, l'audit e il controllo del piano per la ripresa e la resilienza e disciplinano la gestione, il monitoraggio, il controllo e l'audit dei fondi a norma del regolamento (UE) 2021/1060 in Ungheria	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono la definizione del mandato giuridico degli organismi coinvolti nell'attuazione, nell'audit e nel controllo del piano per la ripresa e la resilienza in Ungheria anche dopo il 2026. Tali prescrizioni legislative stabiliscono i ruoli e le responsabilità degli organismi che forniscono: a) per la raccolta e l'affidabilità dei dati connessi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e per il monitoraggio degli stessi; b) l'esistenza di procedure per l'elaborazione e l'affidabilità delle dichiarazioni di gestione, delle sintesi degli audit e delle richieste di pagamento; c) che siano in atto procedure per raccogliere e conservare i dati sui destinatari finali, i contraenti, i subappaltatori e i titolari effettivi conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; d) che obblighi chiari in materia di conflitto di interessi si applichino a tutto il personale coinvolto nell'attuazione (compresi gli atti preparatori), nel controllo (compresi i valutatori interni ed esterni nelle procedure di appalto pubblico) e nell'audit del piano per la ripresa e la resilienza e ai destinatari finali, alle amministrazioni aggiudicatrici, ai contraenti, ai subappaltatori, nonché alle società di

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										consulenza coinvolte nella preparazione e nell'attuazione dei progetti; e) che le norme sul conflitto di interessi riguardano esplicitamente situazioni che coinvolgono la famiglia, la vita affettiva, l'affinità politica o nazionale, gli interessi economici o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto che possa essere percepito come un conflitto di interessi in linea con l'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e la relativa comunicazione della Commissione ("Orientamenti sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse a norma del regolamento finanziario" [C 121/01]); f) che il personale coinvolto nel processo decisionale relativo ai singoli progetti (in particolare le decisioni in materia di ammissibilità, valutazione del rischio, selezione dei progetti, procedure di controllo intermedie e finali, gestione delle irregolarità e decisioni relative all'audit) è tenuto a rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi caso per caso, che è conservata per almeno cinque anni; g) che la veridicità delle dichiarazioni di conflitto di interessi sia regolarmente controllata e che i risultati di tali controlli siano conservati per almeno cinque anni; h) che tali organismi effettuino controlli ex post completi per determinare se tutte le norme applicabili sono state rispettate, in particolare per quanto riguarda la frode, la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento. È necessario che tali controlli ex post coprano un livello sufficientemente elevato della popolazione degli accordi di finanziamento

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										firmati e dei contratti di appalto pubblico aggiudicati per le misure del piano per la ripresa e la resilienza, in cui gli accordi/contratti specifici, compresi i pagamenti, che dovrebbero essere selezionati per i controlli ex post dovrebbero essere selezionati in base al rischio. È inoltre necessario che tali controlli ex post si avvalgano dei dati e delle informazioni disponibili a seguito dell'attuazione dei traguardi 59, 63, 64 e 78 e valutino se l'approvazione/l'aggiudicazione di tali accordi/contratti sia conforme agli obblighi derivanti dalla legislazione di cui al traguardo 62. L'atto giuridico prevede che tali controlli ex post siano effettuati nel rispetto dell'atto giuridico di cui al traguardo 76. i) l'esistenza di procedure per la sorveglianza del personale in posizioni sensibili (come la gestione delle irregolarità, i controlli e la valutazione dei rischi); j) che gli offerenti non partecipano alle offerte nelle procedure di appalto pubblico nel caso in cui sia stabilito un conflitto di interessi che li riguarda nell'offerta specifica. Gli atti giuridici relativi alla gestione, al monitoraggio, al controllo e all'audit dei fondi a norma del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in Ungheria, prevedono le lettere da d) a g) e da i) a j) di cui sopra, laddove le disposizioni di cui alla lettera d) si applicano anche ai beneficiari delle operazioni.
76	C8.R18 Modifiche legislative che rafforzano i	Tappa	Norme per la prevenzione, l'individuazione e la	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che				Q2	2026	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici relativi alla gestione, al monitoraggio, al controllo e all'audit del piano per la ripresa e la

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	meccanismi di gestione, monitoraggio, audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione		correzione dei conflitti di interessi per il personale degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del sostegno dell'Unione in Ungheria	ne indicano l'entrata in vigore e l'adozione delle procedure						resilienza, nonché al sostegno dell'Unione a titolo dei fondi a norma del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in Ungheria, che prevede (i) disposizioni sulla prevenzione, l'individuazione e la correzione delle situazioni di conflitto di interessi in linea con l'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e la relativa comunicazione della Commissione ("Orientamenti sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse a norma del regolamento finanziario" [C 121/01]). (ii) definizione dei compiti e degli obblighi degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del sostegno dell'Unione per quanto riguarda il loro ruolo nella prevenzione, nell'individuazione e nella correzione delle situazioni di conflitto di interessi. (iii) la base giuridica e l'obbligo per tali organismi di mettere in atto procedure a tal fine. Tali procedure sono state adottate.
77	C8.R19 Strategia antifrode e anticorruzione per l'attuazione, l'audit e il controllo del sostegno dell'Unione	Tappa	Adozione di una strategia antifrode e anticorruzione per il sostegno dell'Unione e di un relativo piano d'azione	Adozione di una strategia antifrode e anticorruzione per il sostegno dell'Unione e del relativo piano d'azione				Q2	2026	Il governo adotta una strategia antifrode e anticorruzione per il sostegno dell'Unione che fornisca: i) i ruoli e le responsabilità relativi alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica delle frodi, dei conflitti di interessi e della corruzione dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione in Ungheria;

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										ii) la valutazione dei principali rischi, fattori e pratiche di frode, conflitto di interessi e corruzione. Il governo adotta un piano d'azione collegato alla strategia di cui sopra che: i) definire le azioni; ii) fissare scadenze per la realizzazione di ciascuna delle azioni; iii) individuare, per ciascuna delle azioni, l'organismo o gli organismi responsabili della sua attuazione; iv) definire indicatori per misurare i progressi compiuti nell'attuazione di ciascuna delle azioni; v) stabilisce le modalità per il riesame periodico delle azioni.
78	C8.R20 Il sistema Arachne per il sostegno dell'Unione	Tappa	L'uso sistematico dello strumento di valutazione del rischio Arachne	Entrata in vigore delle disposizioni legislative che garantiscono l'uso sistematico dello strumento di valutazione del rischio Arachne				Q2	2026	Entrata in vigore delle disposizioni legislative che prevedono l'obbligo di utilizzare le funzionalità dello strumento di valutazione del rischio Arachne nella gestione, nel controllo e nell'audit del piano per la ripresa e la resilienza, nonché il sostegno dell'Unione a titolo dei fondi a norma del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e del regolamento (UE) 2021/2115 in Ungheria. Le disposizioni legislative prevedono: i) l'obbligo per le autorità di caricare ogni due mesi nel sistema Arachne tutti i dati relativi ai campi di dati stabiliti nei regolamenti dell'UE applicabili in modo tempestivo, conformemente alle procedure da sviluppare; ii) l'obbligo per le autorità di effettuare controlli supplementari nel caso in cui lo strumento di valutazione del rischio Arachne, anche per la verifica ex ante dei richiedenti, segnali un rischio e siano tenute a tenere conto dei risultati di valutazione del rischio generati dallo

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										strumento di valutazione del rischio Arachne nelle loro procedure decisionali; iii) che i rispettivi organismi di audit in Ungheria e nei pertinenti servizi e organismi di controllo della Commissione abbiano pieno accesso alle funzionalità dello strumento di valutazione del rischio Arachne ai fini della loro valutazione del rischio e ai dati del sistema; e iv) l'obbligo per le autorità di predisporre procedure che stabiliscano requisiti dettagliati per l'uso pratico dello strumento di valutazione del rischio Arachne e il caricamento tempestivo e completo dei dati in esso contenuti.
79	C8.R20 Il sistema Arachne per il sostegno dell'Unione	Tappa	L'uso sistematico dello strumento di valutazione del rischio Arachne	Relazione di audit che conferma l'adeguatezza delle procedure sull'uso sistematico ed efficace dello strumento di valutazione del rischio Arachne e la completezza dei dati caricati su Arachne				Q2	2026	Per quanto riguarda il piano per la ripresa e la resilienza e il sostegno dell'Unione a titolo dei fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", una relazione di audit con un parere di audit senza riserve dell'autorità di audit (EUTAF) verifica che: i) l'adeguatezza delle procedure di cui al traguardo 78 garantisce il caricamento di una serie completa di informazioni ogni due mesi; ii) i dati stabiliti nel diritto dell'Unione applicabile sono stati effettivamente caricati in Arachne; e iii) gli organismi nazionali predispongono disposizioni per garantire il follow-up sistematico e regolare della valutazione del rischio generata dal sistema Arachne. Per quanto riguarda i fondi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 in Ungheria, è

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										adottato un piano d'azione per applicare le stesse procedure di cui sopra.
80	C8.R21: Istituzione di una direzione dell'audit interno e dell'integrità per rafforzare il controllo dei conflitti di interessi nell'attuazione del sostegno dell'Unione	Tappa	Garantire una prevenzione, un'individuazione e una rettifica efficaci delle frodi e della corruzione nell'attuazione del sostegno dell'Unione attraverso l'istituzione di una nuova direzione dell'audit interno e dell'integrità (DIAI)	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono l'istituzione di una nuova direzione dell'audit interno e dell'integrità (DIAI). Tali atti giuridici prevedono che: i) l'indipendenza della DIAI è salvaguardata dalla nomina dei suoi alti dirigenti professionali, dalla durata del loro mandato senza possibilità di revocarli, salvo in caso di motivi oggettivi ristretti e chiaramente definiti; ii) la selezione del personale della DIAI si basa su criteri oggettivi; iii) che la DIAI ha la competenza di agire in relazione agli organismi coinvolti nell'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria; iv) che, su richiesta, la DIAI fornisce senza indugio all'autorità per l'integrità pieno accesso a tutte le dichiarazioni di conflitto di interessi e a tutti i suoi fascicoli; v) che siano in vigore norme procedurali che ne disciplinino l'assetto istituzionale e i metodi di lavoro) e siano soggette al controllo dell'Autorità per l'integrità; vi) che siano assegnate risorse finanziarie e umane sufficienti per lo svolgimento dei suoi compiti; vii) che la DIAI controlli regolarmente la veridicità delle dichiarazioni di conflitto di interessi presentate in relazione all'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria e che le

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										informazioni su tali controlli siano conservate per almeno cinque anni; viii) che sia resa possibile la segnalazione anonima di qualsiasi sospetto di conflitto di interessi; ix) che la DIAI indaghi su tali sospetti segnalati; x) che la DIAI riferisca annualmente in merito al proprio lavoro all'Autorità per l'integrità.
81	C8.R22 Garantire la capacità dell'EUTAF di svolgere i suoi compiti	Tappa	Garantire una prevenzione, un'individuazione e una rettifica efficaci delle frodi e della corruzione nell'attuazione del sostegno dell'Unione attraverso un'adeguata capacità dell'EUTAF	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrano in vigore atti giuridici che prevedono la disposizione delle risorse finanziarie e umane necessarie all'EUTAF per salvaguardarne l'indipendenza e consentirgli di svolgere i suoi compiti in modo efficace. Le modifiche legislative prevedono che: - Il bilancio annuale dell'EUTAF è stabilito sulla base di una proposta iniziale dell'EUTAF ed è modificato solo se pubblicamente giustificato e non pregiudica la capacità dell'EUTAF di svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo. - La retribuzione del capo dell'EUTAF è fissata al 70 % della retribuzione del presidente della Corte dei conti dello Stato. - L'indipendenza funzionale e professionale dell'EUTAF è mantenuta e il personale dell'EUTAF continua a non sollecitare né accettare istruzioni in merito al suo lavoro di audit.
82	C8.R23 Cooperazione con l'OLAF per rafforzare l'individuazione	Tappa	Designazione di un'autorità nazionale incaricata di assistere l'OLAF nei suoi controlli in loco in	Disposizione contenuta nell'atto giuridico che ne indica l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono: i) la designazione dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	delle frodi connesse all'uso del sostegno dell'Unione		Ungheria e introduzione della possibilità di imporre sanzioni finanziarie agli operatori economici che non collaborano							(Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) quale autorità nazionale competente ad assistere l'OLAF nello svolgimento dei controlli in loco in Ungheria e quando un operatore economico soggetto a tali controlli rifiuta di cooperare. La modifica comprende una descrizione della procedura da seguire. Introduce inoltre la possibilità della presenza di una guardia di finanza su richiesta dell'OLAF. La guardia finanziaria consente all'OLAF di effettuare i controlli e le verifiche sul posto, in particolare garantendo l'esecuzione al fine di salvaguardare gli elementi di prova previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Ciò comprende i seguenti tipi di intervento: a) portare via le cose in loco [sezione 36/L della legge CXXII del 2010 su Nemzeti Adó- és Vámhivatal (di seguito NAVtv.)], b) richiedere informazioni [sezione 36 della NAVtv.], c) verificare l'identità [sezione 36/A della NAVtv.], d) entrare in un luogo che non si qualifica come residenza privata [sezione 36/G della NAVtv.], e) proteggere la scena [sezione 36/I (1) della NAVtv.]. La modifica stabilisce che se tale assistenza richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, tale autorizzazione deve essere richiesta dall'AFCOS nazionale (servizio nazionale di coordinamento antifrode) con almeno 72 ore di anticipo. Sulla base di tale autorizzazione, l'OLAF può chiedere in anticipo la presenza della guardia di finanza, qualora sussista un rischio di resistenza a un controllo e a un'ispezione in loco pianificati. ii) modifica della legge XXIX del 2004 per introdurre un tipo di sanzione finanziaria dissuasiva da irrogare nel caso in cui un operatore economico rifiuti di cooperare con

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										L'OLAF ai fini dei controlli e delle verifiche sul posto.
83	C8.R24 Audit e controllo del piano per la ripresa e la resilienza e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione	Tappa	Sistema di monitoraggio per l'attuazione del piano ungherese per la ripresa e la resilienza	Parere di audit dell'EUTAF che conferma il funzionamento del sistema di archivi per il piano per la ripresa e la resilienza				Q2	2026	Una relazione di audit con parere di audit senza riserve dell'autorità di audit (EUTAF) conferma che il sistema di archivi per il monitoraggio dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza è funzionale. Il sistema di deposito effettua: a) la raccolta di dati e il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; b) la raccolta, la conservazione e l'accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento RRF. L'accesso ai dati è garantito agli organismi nazionali ed europei ai fini dell'audit e del controllo.
84	C8.R24 Audit e controllo del piano per la ripresa e la resilienza e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione	Tappa	Audit dell'attuazione del piano ungherese per la ripresa e la resilienza	Approvazione di una strategia di audit da parte dell'EUTAF per il piano per la ripresa e la resilienza				Q2	2026	Approvazione di una strategia di audit per l'autorità di audit (EUTAF), che prevede che l'audit dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria sia effettuato conformemente alle norme di audit riconosciute a livello internazionale per il periodo almeno fino alla fine del 2028. La strategia definisce la metodologia e l'approccio alla valutazione del rischio, la frequenza e il tipo di audit (quali audit dei sistemi e dei progetti, documentali e in loco) da effettuare nelle diverse fasi di attuazione delle riforme e degli investimenti attuati nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, nonché l'affidabilità dei dati a sostegno del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Oltre a un elevato grado di verifiche sostanziali, gli audit dovrebbero garantire un livello

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										sufficientemente elevato di copertura dei controlli volti a verificare se gli organismi di esecuzione rispettano il requisito di cui al traguardo 75, lettera h).
85	C8.R25 Rafforzare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che garantiscono la prevedibilità giuridica nell'accesso alle cause di informazione pubblica in sede giudiziaria	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono una procedura eccezionale per le richieste di accesso alle informazioni pubbliche: - che introduce una procedura eccezionale con le stesse fasi procedurali e termini analoghi applicati nei casi di rettifica della stampa di cui alla legge CXXX del 2016 sulle procedure civili (articoli 495-501). - che impongono al titolare del trattamento e al richiedente di agire in buona fede e di cooperare tra loro per facilitare la trasparenza nell'uso dei fondi e dei beni pubblici.
86	C8.R25 Rafforzare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche legislative che garantiscono una maggiore trasparenza dell'informazione pubblica	Disposizioni contenute nelle modifiche legislative che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di modifiche legislative volte a stabilire la regola principale secondo cui le informazioni pubbliche sono fornite gratuitamente e le tariffe per l'accesso a tali informazioni pubbliche possono essere applicate solo in circostanze eccezionali e chiaramente definite. A tale riguardo, le modifiche: i) abolire la possibilità di addebitare i costi del lavoro associati all'adempimento delle richieste di accesso alle informazioni pubbliche; ii) definire i costi unitari accessibili al pubblico relativi ai costi di copia e di trasmissione delle informazioni richieste; iii) stabilire la regola secondo cui le tariffe applicate non superano il costo effettivo

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										sostenuto dal detentore delle informazioni pubbliche richieste per soddisfare la richiesta di informazioni relativa alle categorie di costi di cui al punto ii) e solo se tali costi superano i 10 000 HUF; iv) introdurre un massimale globale ragionevolmente basso di 190 000 HUF al massimo per i costi associati che possono essere presi in considerazione da un ente pubblico nel soddisfare una richiesta individuale di accesso alle informazioni pubbliche; e v) Abrogare le disposizioni che consentono a un organismo che svolge funzioni pubbliche di rifiutare una richiesta di dati in quanto comporterebbe l'acquisizione, la raccolta o il trattamento di dati o richiederebbe la creazione di nuovi dati.
87	C8.R25 Rafforzare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche	Tappa	Relazione/relazioni dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione sull'accesso alle informazioni pubbliche	Disponibilità online della o delle relazioni dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione sulla conformità degli enti pubblici ai rispettivi obblighi in materia di accesso alle informazioni pubbliche				Q2	2026	L'autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione effettua controlli sugli organismi che svolgono funzioni pubbliche d'ufficio e su reclamo per valutare se rispettano i rispettivi requisiti in materia di trasparenza dei dati pubblici e di accesso ai dati di interesse pubblico. I risultati dei controlli sono riassunti in relazioni che individuano le modalità per porre rimedio alle carenze e per darvi seguito, nonché in raccomandazioni su come migliorare l'accesso ai dati pubblici.
88	C8.R26 Migliorare la qualità del processo legislativo	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici, comprese disposizioni	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedano:

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	e il coinvolgimento delle parti interessate e delle parti sociali nel processo decisionale		sul coinvolgimento dei portatori di interessi nell'attuazione e nel monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza	indicano l'entrata in vigore						(1) l'obbligo di elaborare una strategia che definisca compiti e responsabilità sul modo in cui i principali portatori di interessi sono coinvolti nell'attuazione delle misure del piano per la ripresa e la resilienza; (2) la base giuridica e l'obbligo di istituire un comitato di monitoraggio, composto dai portatori di interessi e dalle parti sociali pertinenti per l'attuazione delle componenti del piano per la ripresa e la resilienza. Il comitato di monitoraggio è incaricato di monitorare costantemente l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza anche oltre il 2026. Tutti i membri del comitato di sorveglianza hanno gli stessi diritti e obblighi. Almeno il 50 % dei membri del comitato di sorveglianza rappresenta le organizzazioni della società civile indipendenti dal governo e dagli enti pubblici. Tali organizzazioni sono selezionate mediante una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi relativi alle competenze e ai meriti di organizzazioni attive nel settore di uno o più dei seguenti settori: politica sociale; istruzione; mercato del lavoro; assistenza sanitaria; ambiente; lotta ai cambiamenti climatici; energia; sviluppo sostenibile; trasporti sostenibili; promuovere i diritti fondamentali, la parità di trattamento e la non discriminazione; anticorruzione; e trasparenza. membri del comitato di sorveglianza che rappresentano la società civile. (3) l'obbligo che il comitato di monitoraggio si riunisca almeno due volte l'anno e riceva informazioni relative all'attuazione delle misure nel piano per la ripresa e la resilienza, che il comitato di monitoraggio possa formulare raccomandazioni a maggioranza semplice dei suoi membri e che l'autorità

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										nazionale dia seguito a tali raccomandazioni e riferisca al comitato di monitoraggio in merito ai progressi compiuti in tale seguito.
89	C8.R26 Migliorare la qualità del processo legislativo e il coinvolgimento delle parti interessate e delle parti sociali nel processo decisionale	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per migliorare il ricorso alle consultazioni pubbliche e alle valutazioni d'impatto nel processo legislativo	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici al fine di garantire che per gli atti legislativi adottati dal governo (vale a dire decreti governativi e decreti ministeriali) o presentati per l'adozione al Parlamento dal governo (vale a dire progetti di legge) sia effettuata una consultazione pubblica e sia preparata una valutazione d'impatto e le relative sintesi siano sistematicamente messe a disposizione del pubblico prevedendo: i) un periodo minimo di consultazione di otto giorni (il che significa che il progetto di atto legislativo è messo a disposizione della consultazione pubblica contemporaneamente alla consultazione intragovernativa); ii) un periodo minimo di cinque giorni dopo la scadenza del periodo di consultazione pubblica per prendere in considerazione i contributi ricevuti durante il periodo di consultazione pubblica, durante il quale l'atto legislativo del governo non è adottato dal governo o il progetto di legge non è presentato al Parlamento; iii) che la percentuale di atti legislativi che possono rientrare nelle eccezioni di cui all'articolo 5 della legge CXXXI del 2010 è massima del 10%; iv) che il ricorso a tali eccezioni sia debitamente giustificato per iscritto, con riferimento all'eccezione specifica applicata; v) che una sintesi della valutazione d'impatto preliminare e una relazione che delinei l'obiettivo e i principali elementi della proposta

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										siano messe a disposizione del pubblico insieme al progetto di atto legislativo; vi) estendere l'obbligo di effettuare una consultazione pubblica sui progetti di strumenti legislativi relativi all'elenco o agli elenchi di nomi dati ed eliminare la possibilità di fare affidamento su interessi relativi alla conservazione della natura e alla protezione dell'ambiente dall'ambito di applicazione delle esenzioni agli obblighi di consultazione pubblica. vii) l'Ufficio governativo di controllo (KEHI) verifica annualmente il rispetto dei requisiti di consultazione pubblica di cui alla legge CXXXI del 2010, compresa l'attuazione dei punti da i) a vi), in particolare se il ricorso alle esenzioni sia stato debitamente giustificato e correttamente applicato. I risultati dei controlli di cui sopra sono pubblicati annualmente entro il 31 gennaio in una relazione sul sito web dell'Ufficio. viii) l'Ufficio di controllo governativo infligge sistematicamente una sanzione pecuniaria sufficientemente elevata al ministero guidato dal ministro responsabile della preparazione della legislazione in questione in caso di inosservanza di una delle disposizioni della CXXXI del 2010. I motivi dell'imposizione dell'ammenda sono resi pubblici.
90	C8.R27 Revisione dei requisiti minimi in materia di sostanza ai fini dell'imposta sul reddito delle società	Tappa	Revisione internazionale indipendente da parte di esperti delle norme nazionali antielusione	Pubblicazione del riesame				Q2	2026	Pubblicazione di un riesame indipendente delle norme nazionali antielusione sul sito web del ministero delle Finanze. Il riesame analizza lo stato di avanzamento delle norme nazionali antielusione e presenta proposte e raccomandazioni concrete per

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										migliorare l'efficacia delle norme fiscali in relazione alle entità di comodo. Il riesame formula inoltre raccomandazioni sui requisiti minimi di sostanza ai fini dell'imposta sul reddito delle società e sulle conseguenze fiscali in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi di sostanza.
91	C8.R28 Rafforzamento delle norme sui prezzi di trasferimento	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per rafforzare le norme sui prezzi di trasferimento	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che introducono nuovi obblighi di comunicazione dei prezzi di trasferimento. L'atto o gli atti giuridici comprendono requisiti dettagliati per la nuova comunicazione dei dati sui prezzi di trasferimento. L'ambito di applicazione dell'atto o degli atti giuridici comprende le operazioni tra imprese associate di valore pari o superiore a 150 milioni di HUF.
92	C8.R29 Estensione dell'ambito di applicazione delle norme di indetraibilità per i pagamenti in uscita	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per ampliare le norme di indetraibilità per i pagamenti in uscita	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che estendono le norme di indetraibilità per i pagamenti in uscita a tutte le operazioni relative a canoni e interessi in uscita in giurisdizioni che sono elencate nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative o considerate giurisdizioni a tassazione zero o a bassa imposizione (che comprendono qualsiasi giurisdizione con un'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società inferiore all'aliquota legale ungherese dell'imposta sul reddito delle società). L'atto o gli atti giuridici individuano i criteri in base ai quali si applicherebbe una conseguenza fiscale tenendo conto delle ragioni commerciali alla base dell'operazione e del trattamento fiscale dell'operazione al fine di coprire i casi di doppia non imposizione. Essa individua inoltre

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										le conseguenze fiscali adeguate per attenuare il rischio mirato.
93	C8.R29 Estensione dell'ambito di applicazione delle norme di indetraibilità per i pagamenti in uscita	Tappa	Messa in servizio di una valutazione indipendente dell'efficacia dell'insieme complessivo delle norme nazionali relative alla pianificazione fiscale aggressiva	Relazione intermedia della valutazione				Q2	2026	È presentata alla Commissione una relazione intermedia sullo stato di avanzamento di una valutazione indipendente, effettuata dall'OCSE e commissionata dall'Ungheria, riguardante l'efficacia dell'insieme complessivo delle norme nazionali riguardanti le società di comodo e i pagamenti in uscita di interessi e canoni tra società stabilite in Ungheria e società stabilite in giurisdizioni incluse nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative o considerate giurisdizioni a tassazione zero o a bassa imposizione. L'impegno ad agire in base ai risultati della valutazione indipendente è presentato mediante la pubblicazione di una lettera formale del ministro delle Finanze alla Commissione.
94	C8.R30 Trasformazione digitale delle procedure di conformità fiscale	Tappa	Servizi digitali relativi alle soluzioni ePayroll, eReceipt ed eVAT	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore e l'avvio del progetto pilota e l'accessibilità della piattaforma per gli utenti				Q2	2026	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici necessari per l'introduzione della "ricevuta elettronica". Avvio del progetto pilota "ePayroll" (piattaforma per la fornitura di dati sull'occupazione). La piattaforma "eVAT" sarà accessibile agli utenti.
95	C8.R31 Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte	Tappa	Modifica dell'imposta sul commercio al dettaglio	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che indicano la revisione dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che modificano la legge sull'imposta sul commercio al dettaglio eliminando la norma sulla limitazione della ristrutturazione e la norma sull'aggregazione della base imponibile per le società al dettaglio, comprese le società controllate dall'estero e dal paese.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
96	C8.R31 Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte	Tappa	Eliminazione graduale delle agevolazioni fiscali	Pubblicazione di uno o più atti giuridici nella Gazzetta ufficiale e pubblicazione di una risoluzione del governo				Q2	2026	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di uno o più atti giuridici che riducono il numero di agevolazioni fiscali nell'ambito del regime dell'imposta sul reddito delle società. L'entrata in vigore della legge è automatica e non comporta ulteriori misure giuridiche di attuazione. Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi alla tassazione del reddito delle persone fisiche che garantiscano la graduale eliminazione delle agevolazioni fiscali per l'utilizzo dei trust. Pubblicazione di una risoluzione del governo che commissiona una revisione interna dell'attuale sistema di imposta sul reddito delle società, comprese le aliquote fiscali, con l'obiettivo di aumentare il gettito dell'imposta sul reddito delle società, mantenendo nel contempo la competitività del sistema di imposta sul reddito delle società.
97	C8.R31 Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte	Tappa	Adozione di uno o più atti giuridici che riducono il numero di imposte	Pubblicazione degli atti giuridici nella Gazzetta ufficiale				Q2	2026	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di uno o più atti giuridici che riducono il numero di imposte. L'entrata in vigore della legge è automatica e non comporta ulteriori misure giuridiche di attuazione. L'atto o gli atti giuridici conseguono una riduzione del numero di imposte da 54 in vigore al 1o gennaio 2023 a non più di 49. Le imposte settoriali temporanee e l'imposta di pubblica utilità coperte da R32 non sono conteggiate come parte delle imposte in vigore al 1o gennaio 2023 né contribuiscono alla riduzione proposta del numero di imposte.
98	C8.R31 Semplificare il sistema fiscale	Tappa	Relazione sulle possibilità di semplificazione e consolidamento di una	Pubblicazione della relazione				Q2	2026	Pubblicazione di una relazione su come semplificare e consolidare le norme in materia di tassazione del reddito delle persone fisiche, al fine di eliminare le spese fiscali inefficienti,

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	riducendo il numero di imposte		serie alternativa di norme in materia di tassazione del reddito delle persone fisiche							agevolare le scelte delle norme fiscali per i contribuenti e ridurre gli incentivi distorti o ingiustificati. La relazione è pubblicata sul sito web del ministero delle Finanze.
99	C8.R32 Riforma dell'imposta sui gasdotti di pubblica utilità	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici relativi all'imposta sui gasdotti	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sulla semplificazione della tassazione dei servizi di pubblica utilità i) abrogare la legge numero CLXVIII del 2012 sulla tassa sui gasdotti, o ii) modificare la legge n. CLXVIII del 2012 relativa all'imposta sui gasdotti al fine di introdurre una norma fiscale che consenta ai proprietari di servizi pubblici di scaricare o accreditare l'imposta detagliata dovuta sulle loro linee (acque e fognature, linee elettriche, tubi del gas naturale e cavi per le telecomunicazioni) situate in aree pubbliche per l'importo investito nella manutenzione o nell'ammodernamento di tali linee.
100	C8.R33 Rafforzare l'efficienza della spesa pubblica effettuando revisioni della spesa	Tappa	Definizione del processo di esecuzione delle revisioni della spesa e di esecuzione delle revisioni della spesa	Pubblicazione di una risoluzione del governo, un contratto firmato con uno o più esperti internazionali ed esecuzione di due revisioni della spesa				Q2	2026	1. Pubblicazione di una o più risoluzioni del governo sull'avvio di un processo di revisione della spesa. La risoluzione o le risoluzioni specificano: i) gli obiettivi e i traguardi dettagliati; ii) metodologia per il riesame; iii) un meccanismo per integrare i risultati delle revisioni della spesa nella procedura di bilancio, attraverso la circolare di bilancio.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										La metodologia definisce obiettivi concreti di risparmio ed efficienza per settori di spesa specifici. 2. Il governo coordina ed effettua due revisioni della spesa di almeno due settori di spesa. 3. Il governo incarica un esperto internazionale di fornire assistenza tecnica nella conduzione di revisioni della spesa per la produzione di due future revisioni della spesa.
101	C8.R34 Migliorare il quadro di bilancio interno	Tappa	Rafforzare il controllo di bilancio	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore e la pubblicazione delle risoluzioni del governo				Q2	2026	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici: • introdurre un termine vincolante per la presentazione del progetto di legge di bilancio annuale al Parlamento e incaricare il governo di preparare e pubblicare annualmente una circolare di bilancio; • limitare l'utilizzo degli stanziamenti non assegnati all'interno del bilancio; • limitare i poteri del governo di effettuare riassegnazioni e decisioni di bilancio nel corso dell'anno e aumentarne la trasparenza; • modificare la legge di stabilità economica che definisce la creazione di una linea di bilancio distinta per le spese operative del Consiglio di bilancio, che sarà sufficiente ad agevolare l'assunzione di personale supplementare. Pubblicazione di una o più risoluzioni governative: • attribuire al ministero delle Finanze ulteriori responsabilità in materia di controllo della spesa, compresa la richiesta

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										di approvazione preventiva da parte del ministro delle Finanze di qualsiasi nuovo impegno finanziario superiore a 250 milioni di HUF e di acquisizioni di attivi superiori a 100 milioni di HUF, se non sulla base di specifici obblighi giuridici o contrattuali; • concedere al ministero delle Finanze ulteriori poteri di vigilanza finanziaria sulle nove maggiori imprese di proprietà dello Stato, anche richiedendo il previo consenso del ministro delle Finanze in merito all'approvazione e alla modifica dei piani aziendali annuali delle imprese e introducendo obblighi di rendicontazione mensile.
102	C8.R34 Migliorare il quadro di bilancio interno	Tappa	Avvio di un riesame del quadro di bilancio sostenuto da un'apposita consultazione pubblica	Pubblicazione di una risoluzione del governo				Q2	2026	Pubblicazione di una risoluzione del governo sull'istituzione del segretariato tecnico incaricato della revisione del quadro di bilancio presso il ministero delle Finanze. La risoluzione specifica il calendario e la portata del riesame, che riguarda l'elaborazione del quadro di bilancio a medio termine e delle norme di bilancio nazionali, l'assetto istituzionale, le garanzie di indipendenza e il mandato del consiglio di bilancio, nonché le procedure di bilancio e gli strumenti di gestione delle finanze pubbliche che disciplinano la preparazione e l'esecuzione della legge di bilancio annuale, compreso il ruolo delle revisioni della spesa. La risoluzione precisa che l'esito del riesame informa le modifiche del quadro giuridico nel corso del prossimo piano strutturale di bilancio a medio termine dell'Ungheria.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
103	C8.R35 Riforma dei prestiti agevolati	Tappa	Riforma del regime di prestiti agevolati e riforma delle garanzie pubbliche	Disposizioni dell'atto o degli atti giuridici che ne indicano l'entrata in vigore e la pubblicazione di una o più risoluzioni governative				Q2	2026	Pubblicazione di una risoluzione del governo che avvia una revisione delle sovvenzioni e delle garanzie pubbliche sui prestiti del settore privato, al fine di ridurre significativamente il livello di condivisione del rischio da parte dello Stato, rafforzare il ruolo della valutazione del rischio di credito delle banche e ottimizzare nel tempo i coefficienti di copertura delle garanzie. Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici sulla riforma del prestito sui conti correnti della carta Széchenyi MAX+, della carta turistica Széchenyi MAX+ e del prestito sulla liquidità Széchenyi MAX+ nell'ambito del programma Széchenyi Card: (i) innalzare il tasso di interesse al livello del BUBOR a 3 mesi; (ii) rendere facoltative le garanzie obbligatorie associate. Effettuare una revisione da parte del governo del programma di ammortamento per tutte le controgaranzie statali al fine di allineare la riduzione delle garanzie a tale programma e limitare l'emissione di nuove garanzie. Pubblicazione di una risoluzione governativa basata sulla revisione del piano di ammortamento per tutte le controgaranzie statali: (i) impegnarsi a ridurre la quota delle garanzie pubbliche rispetto al PIL alla media in tutti gli Stati membri dell'UE e definire un percorso per tale riduzione riducendo i massimali annui per ciascuno strumento e per ciascuno anno fino al raggiungimento dell'obiettivo;

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obietti vo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettiv o	Quarto	Anno	
										(ii) la risoluzione precisa che l'esito del riesame informa il percorso della riduzione stabilito durante il periodo di validità del prossimo piano strutturale di bilancio a medio termine dell'Ungheria. Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che riducono il massimale delle controgaranzie statali nel 2026 dall'aggregato di 12 800 miliardi di HUF a un livello inferiore calibrato sulla base del riesame.

I. COMPONENTE 9: REPOWEREU

L'obiettivo della componente REPowerEU del piano ungherese per la ripresa e la resilienza è aumentare la sicurezza energetica e sostenere la transizione energetica incentivando la diffusione dello stoccaggio dell'energia, aumentando la flessibilità del mercato dell'energia elettrica e sostenendo la ricerca geotermica. Il componente è quello di ridurre il consumo di combustibili fossili aumentando l'efficienza energetica e migliorando l'efficienza energetica degli edifici. La componente mira inoltre ad aumentare l'efficienza e la flessibilità del mercato dell'energia elettrica sostenendo la flessibilità e la digitalizzazione della rete elettrica e promuovendo la creazione e la connessione delle comunità energetiche, nonché la connessione degli aggregatori e degli impianti di stoccaggio dell'energia alla rete.

La componente REPowerEU contribuisce ad affrontare le raccomandazioni specifiche per paese, in particolare la raccomandazione specifica per paese 2022 5, la raccomandazione specifica per paese 2022 6, la raccomandazione specifica per paese 2023 4 e la raccomandazione specifica per paese 2025 4 (Accelerare la diversificazione dell'approvvigionamento di combustibili fossili per eliminare gradualmente la dipendenza dalle fonti russe [...]. migliorare la flessibilità e la concorrenza nel settore dell'energia elettrica, rafforzando il mercato del bilanciamento e stimolando gli scambi transfrontalieri di energia elettrica).

Diverse misure devono avere un impatto transfrontaliero, tra cui gli investimenti nello sviluppo della rete elettrica e lo strumento finanziario per aumentare l'efficienza energetica degli edifici residenziali.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C 9.R1: Fissazione delle tariffe di rete

L'obiettivo di questa misura è istituire un nuovo quadro per la fissazione delle tariffe della rete elettrica al fine di garantire l'equità e l'efficienza finanziaria in tutta la rete.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che adottano la nuova metodologia di calcolo delle tariffe di rete.

C 9.R2: Adeguamento degli atti giuridici sui contatori intelligenti

L'obiettivo di questa misura è migliorare l'uso dei contatori intelligenti.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che ampliano la portata degli utenti obbligati a installare contatori intelligenti.

C 9.R3: Rafforzare il ruolo degli aggregatori

L'obiettivo di questa misura è rafforzare il ruolo degli aggregatori.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici sugli aggregatori.

C 9.R4: Uso più ampio della tariffazione dinamica negli accordi di acquisto di energia elettrica

L'obiettivo della riforma è incoraggiare l'uso di contratti a tariffazione dinamica.

Tale riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che consentono ai consumatori residenziali e alle microimprese di stipulare contratti volontari di acquisto di energia elettrica con tariffazione dinamica.

C 9.R5: Apertura dei mercati delle riserve regolamentari per incoraggiare la concorrenza

L'obiettivo della misura è aprire alla concorrenza i mercati del bilanciamento.

La misura consiste nell'entrata in vigore della decisione o delle decisioni del MEKH che approvano il codice di rete che incoraggia la concorrenza nel mercato del bilanciamento.

C 9.R6: Espansione delle comunità energetiche

L'obiettivo di questa misura è ampliare la creazione di "comunità energetiche" tra le famiglie e le imprese.

La misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici sulle comunità energetiche per ampliare le loro attività.

C 9.R7: Incentivi giuridici per la diffusione dello stoccaggio di energia

L'obiettivo della misura è l'adozione di un quadro normativo completo per lo stoccaggio dell'energia.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici sullo stoccaggio dell'energia per incentivarne la diffusione.

C 9.R8: Modifiche degli atti giuridici sull'energia geotermica

L'obiettivo di questa misura è promuovere l'energia geotermica.

La misura consiste nell'entrata in vigore di una o più modifiche degli atti giuridici relativi al quadro di autorizzazione per l'esplorazione e lo sfruttamento dell'energia geotermica.

C 9.I1: Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica (scale up)

Questo investimento aumenta l'investimento C6.I6: "Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica". Esso consiste in un trasferimento di 643 243 836,64 EUR alla MFB. Tale importo si aggiunge a qualsiasi importo fornito nell'ambito della misura C6.I6.

Il conseguimento soddisfacente di tutti i traguardi nell'ambito della presente misura è subordinato al conseguimento soddisfacente del traguardo 46 della componente 6 ("accordo di attuazione").

C 9.I2: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali

La misura consiste in un investimento pubblico in uno strumento, al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore energetico ungherese per gli edifici residenziali. Lo strumento opera fornendo un sostegno combinato sotto forma di prestiti e sovvenzioni attraverso intermediari al settore privato, in particolare alle famiglie.

Lo strumento è gestito dalla Banca ungherese di sviluppo (*Magyar Fejlesztési Bank Zrt.* – MFB) in qualità di partner esecutivo. Lo strumento comprende le seguenti linee di prodotti:

- Prestiti e sovvenzioni combinati per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali.

Al fine di attuare l'investimento nello strumento, l'Ungheria e il MFB firmano un accordo di attuazione che include i seguenti contenuti:

1. Descrizione del processo decisionale dello strumento: La decisione finale di aggiudicazione dello strumento è adottata da un comitato per gli investimenti o da un altro organo direttivo equivalente pertinente e approvata a maggioranza dei voti dei membri indipendenti dal governo.
2. Requisiti fondamentali della politica di investimento associata, che comprendono:
 - a. La descrizione del prodotto finanziario e dei beneficiari finali ammissibili.
 - b. Il requisito che tutti gli investimenti sostenuti siano economicamente sostenibili.

- c. l'obbligo di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01). In particolare, la politica di investimento esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attività: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle,¹³ ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento applicabili,¹⁴ iii) attività e attivi relativi a discariche di rifiuti, inceneritori¹⁵ e impianti di trattamento meccanico biologico.¹⁶ Inoltre, il sostegno per gli impianti di riscaldamento a gas non deve superare il 20 % massimo della dotazione complessiva per questa misura.
 - d. L'obbligo per i beneficiari finali dello strumento di non ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo.
3. L'importo coperto dall'accordo di attuazione, la struttura tariffaria per il partner esecutivo e gli intermediari finanziari e l'obbligo di reinvestire eventuali rientri in base alla politica di investimento dello strumento.
 4. Requisiti di monitoraggio, audit e controllo, tra cui:
 1. La descrizione del sistema di monitoraggio del partner esecutivo per riferire in merito agli investimenti mobilitati.
 2. La descrizione delle procedure del partner esecutivo che garantiscono la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi.
 3. L'obbligo di verificare l'ammissibilità di ogni operazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'accordo di attuazione prima di impegnarsi a finanziare un'operazione.
 4. l'obbligo di effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente a un piano di audit del MFB. Tali audit verificano i) l'efficacia dei sistemi di controllo, compresa l'individuazione di frodi, corruzione e conflitti di interessi; ii) il rispetto del principio DNSH, delle norme in materia di aiuti di Stato e dei requisiti relativi agli obiettivi climatici; e iii) che sia rispettato il requisito secondo cui i beneficiari finali dello strumento non hanno ricevuto sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo. Gli audit verificano inoltre la legittimità delle operazioni e il rispetto delle condizioni dell'accordo di attuazione e degli accordi di finanziamento applicabili.
 5. Requisiti per gli investimenti in materia di clima effettuati dal partner esecutivo: Almeno 61 266 991 EUR dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dispositivo

¹³ Fatta eccezione per a) gli attivi e le attività nella produzione di energia elettrica e/o calore, nonché le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e b) le attività e gli attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la transizione tempestiva verso un'attività priva di combustibili fossili.

¹⁴ Qualora l'attività sovvenzionata raggiunga emissioni di gas a effetto serra previste non significativamente inferiori ai parametri di riferimento applicabili, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁵ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica, a catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o a recuperare materiali dalle ceneri da incenerimento, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁶ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per compostare i rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

contribuiscono agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici conformemente all'allegato VI del regolamento RRF.¹⁷

6. Requisiti per la selezione degli intermediari finanziari: L'MFB seleziona gli intermediari finanziari in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. I controlli per l'assenza di conflitti di interessi sugli intermediari finanziari hanno luogo e sono effettuati ex ante per tutti gli attori finanziari coinvolti.
7. Obbligo di firmare accordi di finanziamento: L'MFB firma accordi di finanziamento con gli intermediari finanziari in linea con i requisiti fondamentali che devono essere forniti come allegato dell'accordo di attuazione. I requisiti fondamentali dell'accordo di finanziamento comprendono tutti i requisiti in base ai quali opera lo strumento, tra cui:
 1. L'obbligo dell'intermediario finanziario di adottare le proprie decisioni in conformità, *mutatis mutandis*, ai requisiti decisionali e di politica di investimento sopra specificati, anche per quanto riguarda il rispetto del principio DNSH.
 2. La descrizione del quadro di monitoraggio, audit e controllo che l'intermediario finanziario istituisce, che, *mutatis mutandis*, è soggetto a tutti i requisiti di monitoraggio, audit e controllo sopra specificati.

¹⁷ I beneficiari finali associati a progetti specifici sono tenuti a fornire una giustificazione del campo di intervento selezionato per ciascun progetto sostenuto, unitamente a una descrizione del progetto, ai fini del calcolo del contributo per il clima. Il partner esecutivo è inoltre tenuto a fornire allo Stato membro una relazione semestrale sull'attuazione di ciascun progetto/attività.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
104	C9.R1: Fissazione delle tariffe di rete	Tappa	Nuova metodologia per calcolare le tariffe di rete	Disposizione nel decreto di adozione che indica l'entrata in vigore della metodologia				Q2	2026	Adozione da parte dell'autorità di regolamentazione (MEKH) ed entrata in vigore di una nuova metodologia per il calcolo delle tariffe di rete che riflettano i costi e non siano discriminatorie.
105	C9.R2: Adeguamento degli atti giuridici sui contatori intelligenti	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che: a. Abbassa o abbassa la soglia di installazione obbligatoria dei contatori intelligenti da 5 000 kWh/anno a 4 000 kWh/anno per i consumatori connessi alla rete a bassa tensione con una connessione che fornisce un massimo di 3x80A. L'atto o gli atti giuridici stabiliscono inoltre che i gestori dei sistemi di distribuzione coprono i costi di installazione per tali consumatori; b. Stabilire che i DSO coprano i costi di installazione del primo contatore intelligente per tutti i consumatori connessi alla rete a bassa tensione con una connessione che fornisce un massimo di 3x80A e che richiedono un contatore intelligente.
106	C9.R3: Rafforzare il ruolo degli aggregatori	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che: i) consentire ai gestori di una piccola centrale elettrica su scala domestica di concludere contratti con aggregatori per mettere a disposizione la propria energia elettrica autoprodotta; ii) Stabilire il quadro delle passività finanziarie per i servizi di bilanciamento degli aggregatori.
107	C9.R4: Uso più ampio della tariffazione dinamica negli	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che: i) consentire ai consumatori residenziali e alle microimprese di stipulare contratti volontari di

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	accordi di acquisto di energia elettrica									acquisto di energia elettrica con tariffazione dinamica; ii) consentire ai consumatori residenziali e alle microimprese che hanno optato per contratti a tariffazione dinamica di tornare al sistema di servizio universale.
108	C9.R5: Apertura dei mercati delle riserve regolamentari per incoraggiare la concorrenza	Tappa	Entrata in vigore della decisione o delle decisioni del MEKH che approvano il codice di rete modificato	Disposizione contenuta nella decisione del MEKH che indica l'entrata in vigore del codice di rete modificato				Q2	2026	Entrata in vigore della decisione o delle decisioni del MEKH che approvano il codice di rete modificato. Il codice di rete: i) fissare una soglia di almeno 1 MW per le offerte nel mercato di bilanciamento; ii) eliminare gli ostacoli all'integrazione dei generatori e degli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica dipendenti dalle condizioni meteorologiche nel mercato della capacità di bilanciamento e nel mercato dell'energia di bilanciamento;
109	C9.R6: Espansione delle comunità energetiche	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che: i) ampliare le opzioni di forme giuridiche in cui possono essere istituite comunità energetiche; ii) ampliare i servizi che le comunità energetiche possono fornire ai propri membri; iii) stabilisce norme per i residenti di condomini che fungono da comunità energetica residenziale.
110	C9.R7: Incentivi giuridici per la diffusione dello stoccaggio di energia	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che: i) consentire la coubicazione di impianti di stoccaggio e generatori dipendenti dalle condizioni meteorologiche (eolici e solari);

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										ii) garantire la controllabilità a distanza degli impianti di stoccaggio con capacità superiore a 0,2 MW.
111	C9.R8: Modifiche degli atti giuridici sull'energia geotermica	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche degli atti giuridici sull'energia geotermica	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				Q2	2026	Entrata in vigore delle modifiche degli atti giuridici relativi al quadro di autorizzazione per l'esplorazione e lo sfruttamento dell'energia geotermica.
112	C9.I1. Misura incrementale: Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali		Percentuale (%)	0	100	Q2	2026	Il MFB deve aver stipulato convenzioni di sovvenzione legali con i beneficiari per un importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione).
113	C9.I1. Misura incrementale: Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Tappa	Il Ministero ha completato l'investimento	Certificato di trasferimento				Q2	2026	L'Ungheria trasferisce 643 243 836,64 EUR al MFB per lo strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione).
114	C9.I2: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali	Tappa	Accordo di attuazione	Entrata in vigore dell'accordo di attuazione				Q2	2026	Entrata in vigore dell'accordo di attuazione tra l'Ungheria e la Banca ungherese di sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – MFB).
115	C9.I2: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali		%	0	100	Q2	2026	Il MFB deve aver stipulato accordi di finanziamento legali con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 % degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dispositivo (tenendo conto delle commissioni di gestione). Il 100 % di tali finanziamenti contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI del

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obi ettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiett ivo	Quarto	Anno	
										regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
116	C9.I2: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali	Tappa	La MFB ha completato l'investimento	Certificato di trasferimento				Q2	2026	L'Ungheria trasferisce 61 266 991 EUR alla MFB per lo strumento.

J. COMPONENTE 10: AMBIENTE DELLE IMPRESE

L'obiettivo di questa componente è rafforzare la capacità della Banca ungherese di sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank, MFB) di affrontare i fallimenti del mercato e sostenere lo sviluppo economico dell'Ungheria, abbinando una riforma della governance a un significativo conferimento di capitale. La riforma della governance mira a rafforzare l'indipendenza, il quadro operativo e le strutture di responsabilità di MFB. L'apporto di capitale consentirà a MFB di ampliare la propria attività di finanziamento attraverso tre linee di programma strategico: competitività delle PMI, affitto a prezzi accessibili e alloggi per studenti e capitale di rischio per le imprese in fase iniziale e ad alta crescita.

La componente contribuisce ad affrontare le raccomandazioni specifiche per paese, in particolare la raccomandazione specifica per paese 2022.5 (promuovere gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione), la raccomandazione specifica per paese 2023.1 (Misure di sostegno all'obiettivo nel settore dell'edilizia abitativa per le famiglie a basso reddito), la raccomandazione specifica per paese 2024.1 (Misure di sostegno all'obiettivo nel settore dell'edilizia abitativa per le famiglie a basso reddito), la raccomandazione specifica per paese 2025.1, 3 e 6 (Eliminare i massimali rimanenti per i prezzi e i tassi di interesse e misure equivalenti; stimolare lo sviluppo dei mercati dei capitali aumentando gli incentivi fiscali e normativi; Rafforzare il quadro di innovazione per il settore pubblico e le imprese migliorando la prevedibilità della spesa pubblica in R&S e indirizzando meglio le misure esistenti verso le PMI; indirizzare le misure di sostegno nel settore degli alloggi alle famiglie a basso reddito e aumentare l'offerta di alloggi, anche per gli alloggi sociali).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C10.R1: Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank

L'obiettivo di questa misura è riformare la società per azioni ungherese *Banca di sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Zrt)*. (MFB)), al fine di rafforzarne l'indipendenza, la governance e il quadro operativo.

La riforma consiste nell'adozione di una legislazione che modifica la governance e il quadro operativo di MFB e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione, nonché del consiglio di vigilanza ..

C10.I1: Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)

L'obiettivo di questa misura è sostenere il potenziale di crescita dell'economia ungherese adeguando strutturalmente il livello di sostegno pubblico disponibile per far fronte ai fallimenti del mercato e alle inefficienze all'interno dell'economia. La misura consiste in un conferimento di capitale di 1 126 815 025 EUR alla società per azioni ungherese *Banca di sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Zrt)*. (MFB)).

MFB adotta una nuova politica di investimento per l'utilizzo del capitale aggiuntivo. La politica di investimento stabilisce l'assegnazione del capitale proprio in tre linee di programma, vale a dire i) competitività delle PMI, ii) affitto di alloggi a prezzi accessibili e sviluppo di dormitori per studenti e famiglie a basso reddito, iii) capitale di rischio e capitale di crescita. Comprende inoltre la descrizione del prodotto o dei prodotti finanziari, compreso il tipo previsto di beneficiari finali ammissibili che il capitale proprio aggiuntivo dovrebbe inizialmente sostenere, il calendario di attuazione previsto e gli importi assegnati a ciascun programma finanziario, nonché il moltiplicatore di leva finanziaria previsto per ciascun programma di investimento.

MFB utilizza per l'equità aggiuntiva lo stesso sistema di audit e controllo che è stato valutato positivamente dalla Commissione a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

La politica di investimento richiede che il prodotto o i prodotti finanziari che il capitale aggiuntivo sostiene siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), come stabilito negli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01). In particolare, la politica di investimento esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attività: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;¹⁸ ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;¹⁹ iii) attività e attivi relativi a discariche di rifiuti, inceneritori²⁰ e impianti di trattamento meccanico biologico.²¹ Inoltre, in caso di sostegno generale alle imprese, la politica di investimento esclude le imprese che si concentrano sostanzialmente²² sui seguenti settori: i) la produzione di energia da combustibili fossili e le attività correlate;²³ ii) industrie ad alta intensità energetica e/o ad alta emissione di CO₂;²⁴ iii) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;²⁵ iv) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;²⁶ v) trattamento del combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

Inoltre, la politica di investimento richiede il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale dei beneficiari finali.

Il conseguimento soddisfacente dei traguardi nell'ambito di questa misura è subordinato al conseguimento soddisfacente dei traguardi della riforma 1 – Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank.

¹⁸ Fatta eccezione per a) gli attivi e le attività nella produzione di energia elettrica e/o calore, nonché le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e b) le attività e gli attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la transizione tempestiva verso un'attività priva di combustibili fossili.

¹⁹ Qualora l'attività sovvenzionata raggiunga emissioni di gas a effetto serra previste non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²⁰ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica, a catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o a recuperare materiali dalle ceneri da incenerimento, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

²¹ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per compostare i rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

²² Si ritiene che un beneficiario finale si concentri "sostanzialmente" su un settore o un'attività commerciale se tale settore o attività è identificato come parte essenziale dell'attività commerciale del beneficiario finale, rispettivamente in relazione ai ricavi lordi, ai profitti o alla clientela del beneficiario finale. Le entrate lorde generate dal settore o dall'attività soggetti a restrizioni non superano in ogni caso il 50% delle entrate lorde.

²³ Fatta eccezione per a) gli attivi e le attività nella produzione di energia elettrica e/o calore, nonché le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e b) le attività e gli attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la transizione tempestiva verso un'attività priva di combustibili fossili.

²⁴ Compresa le attività e gli attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono le emissioni previste di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Qualora l'attività sovvenzionata raggiunga emissioni di gas a effetto serra previste non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

I veicoli 25 inquinanti sono definiti come veicoli non a emissioni zero.

²⁶ Tale esclusione non si applica alle azioni negli impianti esclusivamente dedicati al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni nell'ambito della presente misura sono volte ad aumentare l'efficienza energetica, a catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o a recuperare materiali dalle ceneri da incenerimento, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
117	C10.R1 Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank	Tappa	Legislazione che modifica la governance della Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Disposizione nella legislazione che indica l'entrata in vigore della legislazione				Q2	2026	Entra in vigore la legislazione che modifica la governance di MFB. La legislazione prescrive: - Il divieto per le persone che ricoprono una posizione politica di alto livello, le persone che ricoprono una posizione di alto livello nell'amministrazione pubblica (compresi il segretario di Stato amministrativo, il vicesegretario di Stato, il capo dipartimento, il vice capo dipartimento) e le persone impegnate in attività professionali di lobbying (quali definite nella legge sulla MFB) di ricoprire posizioni nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di vigilanza della MFB, integrato da un periodo di riflessione di sei mesi. - La definizione delle procedure per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza. - I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza possono essere revocati solo per motivi oggettivi, che sono specificati dalla legge. - l'istituzione di un comitato per l'impresa di rischio e la gestione dei rischi incaricato di fornire pareri e raccomandazioni non vincolanti al consiglio di amministrazione responsabile delle valutazioni tecniche e regolamentari delle operazioni di investimento proposte e di verificare la conformità alla politica di investimento, alle norme del dispositivo per la ripresa e la resilienza e ad altri requisiti normativi applicabili;

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
										- Il divieto per MFB di finanziare entità i cui titolari effettivi non possono essere verificati. - la verifica obbligatoria dei titolari effettivi prima delle decisioni di finanziamento, nonché la pubblicazione annuale delle informazioni sui fondi finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, SPV gestite dalla MFB. - La selezione di tutti gli intermediari finanziari attraverso bandi aperti, competitivi e non esclusivi - L'obbligo di disporre di una relazione annuale di conformità da parte dei revisori che verifichi la conformità ai criteri sopra elencati. L'audit valuta inoltre le procedure in materia di integrità e conflitto di interessi, la conformità procedurale, la trasparenza delle strutture tariffarie e i meccanismi in atto per evitare il doppio finanziamento da parte di fonti assegnate dai programmi dell'Unione. L'istituzione delle norme interne del MFB sull'applicazione del test Fit and Proper per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza, in linea con le disposizioni della legge MFB e della legge bancaria, compresi l'idoneità oggettiva e i criteri professionali, le garanzie di conflitto di interessi, le dichiarazioni di interessi obbligatorie e i limiti alle nuove nomine.
118	C10.R1 Riforma della governance della Magyar	Tappa	Nomina degli organi di governance di MFB	Nomina formale degli organi di governance di MFB in linea con il nuovo quadro di governance				Q2	2026	Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Audit di MFB in conformità alla normativa che modifica la governance di MFB.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	Fejlesztési Bank									
119	C10.R1 Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank	Tappa	Riesame dei regimi di prestito agevolato di MFB	Riesame dei regimi di prestito agevolato di MFB				Q2	2026	una relazione di riesame della MFB sui regimi di prestiti agevolati esistenti, che individua i regimi che non presentano una chiara addizionalità o escludono i finanziamenti del mercato privato e fornisce raccomandazioni al consiglio di amministrazione della MFB su una strategia per l'abolizione di tali regimi. È adottata una risoluzione del consiglio di amministrazione di MFB che si impegna a dare seguito alle raccomandazioni della relazione.
120	C10.R1 Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank	Tappa	Riesame delle garanzie statali e di altre misure di sostegno statale riguardanti le operazioni di MFB	Riesame delle garanzie statali e di altre misure di sostegno statale riguardanti le operazioni di MFB				Q2	2026	una relazione di riesame da parte del governo delle garanzie statali sui prestiti di MFB e sulla condivisione del rischio statale (regime di perequazione del capitale, sistema di perequazione degli interessi e sistema di copertura dei tassi di cambio), con raccomandazioni al consiglio di amministrazione di MFB per limitare l'esposizione diretta del bilancio delle amministrazioni pubbliche alle operazioni di MFB e strategia per eliminare gradualmente le garanzie statali non necessarie (compreso il sistema di perequazione degli interessi). Una lettera formale del ministro delle Finanze che si impegna a dare seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione è presentata alla Commissione.
121	C10.I1 Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Tappa	Politica di investimento	Adozione di una politica di investimento				Q2	2026	Adozione di una nuova politica di investimento per MFB per l'utilizzo del capitale aggiuntivo in linea con la descrizione della misura.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
122	C10.I1 Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Tappa	Iniezione di capitale	Certificato di trasferimento				Q2	2026	L'Ungheria trasferisce 1 126 815 025 EUR alla MFB per aumentare il suo capitale proprio. Oltre all'apporto di capitale nella MFB che costituisce l'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'Ungheria trasmette una relazione che illustra le azioni intraprese dalla MFB entro il 31 agosto 2026 per attuare la politica di investimento, comprese le misure adottate per l'attuazione dei prodotti finanziari che il capitale aggiuntivo dovrebbe inizialmente sostenere, nonché le misure previste da adottare per l'ulteriore attuazione di tali prodotti.

J.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il prestito

C10.I2: Integrazione dell'apporto di capitale alla Magyar Fejlesztési Bank (MFB)

L'obiettivo di questa misura è sostenere il potenziale di crescita dell'economia ungherese adeguando strutturalmente il livello di sostegno pubblico disponibile per far fronte ai fallimenti del mercato e alle inefficienze all'interno dell'economia.

La misura consiste in un conferimento di capitale di 688 338 565 EUR alla società per azioni ungherese Banca di sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Zrt). (MFB)). Tale importo si aggiunge a qualsiasi importo fornito nell'ambito della misura C10.I1. Questi 688 milioni di EUR dell'apporto di capitale sono utilizzati per cofinanziare investimenti con la BEI nell'ambito dell'economia ungherese. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi nell'ambito di questa misura è subordinato al conseguimento soddisfacente dei traguardi della riforma 1 – Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank.

J.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/ Obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
123	C10.I2 Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Tappa	Atto giuridico relativo all'apporto di capitale di MFB e all'assegnazione della BEI	Entrata in vigore di un atto giuridico				Q2	2026	Entrata in vigore di un atto giuridico che assegna 688 338 565 EUR di un conferimento di capitale di MFB che sarà utilizzato da MFB per un accordo di coinvestimento con la BEI.
124	C10.I2 Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Tappa	Conferimento di capitale e firma di un memorandum d'intesa tra l'Ungheria e la BEI	Certificato di trasferimento e firma di un memorandum d'intesa tra l'Ungheria e la BEI				Q2	2026	L'Ungheria trasferisce 688 338 565 EUR alla MFB per aumentare il suo capitale proprio. Firma di un memorandum d'intesa tra l'Ungheria e la BEI relativo a un accordo di coinvestimento per l'utilizzo di tale capitale. Tale memorandum d'intesa comprende l'intesa che MFB deve coinvestire in progetti finanziati dalla BEI in Ungheria a condizioni <i>pari passu</i> con la BEI (ad eccezione dei prezzi), i tipi di prodotti, le aree, i beneficiari, la governance e il calendario di attuazione, compreso il fatto che un accordo giuridico è firmato entro il 30 novembre 2026.

K. COMPONENTE 11: INNOVAZIONE DIGITALE

L'obiettivo di questa componente è rafforzare l'infrastruttura e le capacità digitali dell'Ungheria in tre dimensioni complementari. Attraverso i contributi ai programmi consolidati dell'UE, l'Ungheria mira a garantire l'accesso alla capacità di calcolo dell'intelligenza artificiale di frontiera attraverso una Gigafactory di IA o una tecnologia quantistica equivalente nell'ambito dell'impresa comune EuroHPC e a migliorare la sua infrastruttura di connettività sicura attraverso la partecipazione al programma satellitare IRIS². A livello nazionale, la componente sostiene la modernizzazione dei servizi di e-government, compresi l'aggiornamento dei sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso digitali e l'introduzione di un portafoglio digitale, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza dei servizi pubblici per i cittadini e le imprese.

La componente contribuisce ad affrontare le raccomandazioni specifiche per paese, in particolare la RSI 2025.3. (Rafforzare il quadro dell'innovazione per il settore pubblico e le imprese migliorando la prevedibilità della spesa pubblica in R&S e indirizzando meglio le misure esistenti verso le PMI).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo perduto

C11.I1: Servizi di e-government

L'obiettivo della misura è promuovere la diffusione dei servizi di e-government nel settore dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari.

La misura consiste in: i) migliorare il sistema o i sistemi di identificazione e di gestione dell'accesso dell'e-government; ii) sviluppare l'identità digitale per i dispositivi portatili e il portafoglio digitale; e iii) creare nuove funzionalità di e-government o aggiornare quelle esistenti.

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario a fondo perduto

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
125	C11.I1 Servizi di e-government	Tappa	Soluzione di portafoglio dati digitale	Aggiornamento o creazione di sistemi				Q2	2026	Gli interventi di e-government: i) aggiornare il sistema o i sistemi di identificazione e gestione degli accessi dell'e-government; ii) sviluppare l'identità digitale per i dispositivi portatili e il portafoglio digitale; e iii) creare nuove funzionalità di e-government o aggiornare quelle esistenti.

K.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti per il prestito

C11.I2: AI Gigafactory e altre infrastrutture di calcolo EuroHPC

L'obiettivo della presente misura è sostenere l'istituzione e l'accesso dell'Ungheria alle Gigafactory dell'intelligenza artificiale e ai loro servizi.

La misura consiste in un contributo volontario di 500 milioni di EUR all'impresa comune EuroHPC per fornire sostegno finanziario a una Gigafactory di IA e/o a iniziative avanzate di IA/HPC e/o di tecnologia quantistica e/o ad altre infrastrutture di calcolo EuroHPC e/o a qualsiasi altro progetto di ricerca e innovazione EuroHPC, da istituire nell'Unione.

C11.I3: Contributo volontario a IRIS ²

L'obiettivo della misura è sostenere le capacità di comunicazione sicure dell'Ungheria.

La misura consiste in un contributo volontario di 500 milioni di EUR al programma dell'UE per una connettività sicura (IRIS ²). Il contributo può sostenere, tra l'altro, l'acquisto di ulteriori satelliti, infrastrutture di terra con gateway e punti di presenza ubicati in Ungheria, capacità di comunicazione satellitare e/o lo sviluppo di attività di connettività ausiliarie.

K.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
126	C11.I2 Gigafactory AI e altre infrastrutture di calcolo EuroHPC	Tappa	Firma dell'accordo di contributo tra l'Ungheria e l'impresa comune EuroHPC ed erogazione del contributo volontario all'impresa comune EuroHPC	Firma dell'accordo di contributo				Q2	2026	Firma dell'accordo di contributo tra l'Ungheria e l'impresa comune EuroHPC. Tale accordo di contributo comprende: - un'indicazione delle attività da finanziare con il contributo volontario, vale a dire il sostegno finanziario a una Gigafactory di IA e/o a un'infrastruttura avanzata di IA/HPC e/o a iniziative in materia di tecnologia quantistica e/o ad altre infrastrutture di calcolo EuroHPC e/o a qualsiasi altro progetto di ricerca e innovazione EuroHPC, da stabilire nell'Unione. - L'obbligo di utilizzare il contributo volontario in modo conforme al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici 2021/C58/01. - l'importo esatto del contributo volontario del fondo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. - Il requisito che gli importi non utilizzati coperti dall'accordo siano utilizzati dall'impresa comune EuroHPC a beneficio dello Stato membro interessato e non siano ritrasferiti allo Stato membro. - L'Ungheria trasferisce 500 milioni di EUR all'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo.
127	C11.I3 Contributo	Tappa	Firma dell'accordo di contributo tra l'Ungheria e la Commissione europea e assegnazione	Firma dell'accordo di contributo				Q2	2026	Firma dell'accordo di contributo tra l'Ungheria e la Commissione europea. Tale accordo di contributo comprende le attività che sarebbero finanziate a titolo del contributo volontario.

Segg. Numero	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per le tappe fondamentali)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Baseline	Obiettivo	Quarto	Anno	
	volontario all'IRIS ²		di un contributo volontario al programma dell'UE per una connettività sicura (IRIS ²)							L'Ungheria trasferisce 500 milioni di EUR al programma dell'UE per una connettività sicura (IRIS ²).

2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU dell'Ungheria, è di 3 553 302 225 000 HUF, pari a 10 000 000 000 EUR sulla base del tasso di riferimento HUF della BCE del 9 giugno 2026. I costi totali stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 704 510 828 EUR. In particolare, i costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/435 sono pari a 0 EUR, mentre i costi delle altre misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono pari a 704 510 828 EUR.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Contributo finanziario

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono organizzate nel modo seguente:

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
1	C1.I1 Sviluppo di un'istruzione pubblica competitiva utilizzando la tecnologia del XXI secolo	Tappa	Consegna di taccuini digitali
3	C1.R1 Riduzione del rischio di segregazione nelle scuole	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono la riduzione del sostegno statale alle scuole primarie e secondarie di primo grado con una bassa percentuale di studenti svantaggiati
4	C1.R2 Migliorare l'attrattiva della professione di insegnante	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per aumentare i salari degli insegnanti nel sistema di istruzione pubblica
5	C1.I2 Costruzione di strutture per l'infanzia	Obiettivo	Strutture per l'infanzia costruite
6	C1.I3 Ammodernamento delle infrastrutture scolastiche	Tappa	Investimenti in infrastrutture scolastiche e attrezzature didattiche
7	C2.R1 Modernizzazione dei programmi di istruzione superiore	Tappa	Revisione dei programmi di istruzione superiore
8	C2.I1 Innovazione istituzionale nell'istruzione superiore	Tappa	Materiali didattici digitali sviluppati per l'istruzione superiore
9	C2.I2 Modernizzazione delle infrastrutture e digitalizzazione	Tappa	Ristrutturazione dell'efficienza energetica delle infrastrutture edilizie e costruzione di nuovi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
	negli istituti di istruzione superiore		edifici negli istituti di istruzione superiore
10	C2.I3 Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale per il XXI secolo	Obiettivo	Ristrutturazione di infrastrutture edilizie e/o costruzione di nuovi edifici in centri di istruzione e formazione professionale
11	C2.I4 Sviluppo del Centro centrale d'esame	Tappa	Ristrutturazione del Centro centrale d'esame
12	C2.I5 Sostegno alla ricerca e allo sviluppo	Obiettivo	Sostenere gli istituti di ricerca
13	C3.I1 Produzione e uso di energia rinnovabile in insediamenti svantaggiati	Obiettivo	Installazione di capacità di produzione di energia rinnovabile e sostegno alle famiglie provenienti da insediamenti selezionati nell'ambito del programma di insediamento
14	C3.I2 Promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle competenze sulla base delle specificità locali	Obiettivo	Partecipazione a programmi di socializzazione del lavoro
15	C3.I3 Pedagogia orientata alla comunità	Obiettivo	Sviluppo pedagogico degli istituti pubblici di istruzione o formazione professionale
16	C4.R1 Sensibilizzazione - acqua	Tappa	Adozione di un piano d'azione sulla gestione sostenibile delle risorse idriche
17	C4.R1 Sensibilizzazione - acqua	Obiettivo	Numero di ettari di interventi di ritenzione idrica
18	C4.I1 Protezione della natura	Tappa	Stazione di pompaggio Kvassay
19	C4.R2 Regolamentazione interna della transizione verso un'economia circolare	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici necessari per rendere operative le pratiche di gestione dei rifiuti e adozione di un piano nazionale di gestione dei rifiuti
20	C4.R3: Piano d'azione per le attività di sensibilizzazione a livello locale	Tappa	Adozione di un piano d'azione nazionale in materia di comunicazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
21	C5.I1 Sviluppo di una linea ferroviaria suburbana	Tappa	Lavori relativi alla tratta ferroviaria Debrecen-Balmazújváros
22	C5.I2 Commutazione della congestione della rete ferroviaria sul corridoio TEN-T	Tappa	Lavori relativi alla tratta ferroviaria Békéscsaba-Lőkösháza
23	C5.I3 Sviluppo del trasporto con autobus a emissioni zero	Obiettivo	Consegna di autobus elettrici/a emissioni zero
24	C5.I4 Sviluppo del sistema di tram e filobus	Tappa	Tram
25	C5.I4 Sviluppo del sistema di tram e filobus	Tappa	Filobus
26	C5.I5: Lavori sul tratto ferroviario	Tappa	Lavori relativi alla sezione ferroviaria nazionale di Szeged-Rendező - Rőszke
27	C5.I6: Promuovere la diffusione dei veicoli elettrici	Obiettivo	Sostegno finanziario per l'acquisto di veicoli elettrici
28	C5.I7: Istituzione di uno strumento finanziario per aumentare l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici	Tappa	Accordo di attuazione
29	C5.I7: Istituzione di uno strumento finanziario per aumentare l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali
30	C5.I7: Istituzione di uno strumento finanziario per aumentare l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici	Tappa	Il Ministero ha completato l'investimento
31	C5.R1 Riforma tariffaria	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi alle tariffe
35	C6.R1 Trasformazione della regolazione dell'energia elettrica	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici in materia di misurazione lorda

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
36	C6.R2 Incoraggiare la diffusione dell'energia eolica onshore	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
37	C6.R2 Incoraggiare la diffusione dell'energia eolica onshore	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
38	C6.R3 Accelerare la connessione dei progetti di energia rinnovabile alla rete	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
39	C6.R3 Accelerare la connessione dei progetti di energia rinnovabile alla rete	Obiettivo	Capacità installata di impianti eolici e fotovoltaici onshore
39bis	C6.R3 Accelerare la connessione dei progetti di energia rinnovabile alla rete	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
40	C6.R4 Definizione di standard minimi di efficienza energetica	Tappa	Fissazione di requisiti minimi di efficienza energetica per i regimi di sostegno alla ristrutturazione degli edifici
41	C6.I1 Sviluppo classico e intelligente delle reti dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione	Obiettivo	Costruzione o ammodernamento della rete
42	C6.I2 Sostegno all'uso di pannelli solari residenziali e ammodernamento del riscaldamento	Obiettivo	Numero di famiglie beneficiarie
43	C6.I3 Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia di rete	Obiettivo	Capacità degli impianti di stoccaggio dell'energia installati
44	C6.I4 Diffusione della misurazione intelligente	Obiettivo	Installazione di contatori intelligenti
45	C6.I5. Investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili negli edifici pubblici	Obiettivo	Numero di edifici pubblici che hanno beneficiato di ristrutturazioni a fini di efficienza energetica o di impianti di energia rinnovabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
46	C6.I6. Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Tappa	Accordo di attuazione
47	C6.I6. Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali
48	C6.I6. Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Tappa	Il Ministero ha completato l'investimento
49	C7.R1 Eradicazione delle gratuità nel settore sanitario	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici relativi all'eradicazione della pratica del pagamento di gratuità
50	C7.I1 Modernizzazione del sistema sanitario per il XXI secolo	Tappa	Ristrutturazione delle strutture sanitarie e ammodernamento delle attrezzature sanitarie
51	C7.I2 Sostenere la trasformazione digitale della salute	Tappa	Ampliamento delle funzioni e delle procedure sanitarie online
52	C7.I3 Sviluppo dell'assistenza sanitaria di base	Tappa	Programmi per l'assistenza sanitaria di base
53	C7.I4 Infrastrutture sanitarie e sociali locali	Obiettivo	Infrastrutture sanitarie e sociali locali
54	C8.R1 Entrata in vigore della normativa sull'Autorità per l'integrità	Tappa	Entrata in vigore della legislazione su un'autorità per l'integrità
55	C8.R1 Entrata in vigore della normativa sull'Autorità per l'integrità	Tappa	Modifiche legislative relative ai poteri e alle competenze in materia di verifica delle dichiarazioni patrimoniali da parte dell'Autorità per l'integrità
56	C8.R2 Partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea	Tappa	Partecipazione alla cooperazione rafforzata relativa alla Procura europea
57	C8.R3 Entrata in vigore degli atti giuridici relativi a una task force anticorruzione	Tappa	Entrata in vigore degli atti giuridici relativi a una task force anticorruzione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
58	C8.R4 Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio di pubblici poteri o alla gestione di beni pubblici ("controllo giurisdizionale")	Tappa	Modifiche legislative relative a una procedura in caso di determinate pratiche di corruzione e connesse alla corruzione
59	C8.R5 Modifica delle norme relative alle dichiarazioni patrimoniali	Tappa	Entrata in vigore di modifiche legislative che estendono l'ambito di applicazione personale e materiale delle dichiarazioni patrimoniali, garantendo nel contempo una frequente divulgazione
60	C8.R5 Modifica delle norme relative alle dichiarazioni patrimoniali	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche legislative relative all'istituzione di un sistema per la presentazione elettronica delle dichiarazioni patrimoniali in formato digitale e di una banca dati pubblica per le dichiarazioni patrimoniali
61	C8.R5 Modifica delle norme relative alle dichiarazioni patrimoniali	Tappa	Introduzione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione patrimoniale
62	C8.R6 Entrata in vigore degli atti giuridici sulla trasparenza dell'uso delle risorse pubbliche da parte delle fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche legislative relative alla vigilanza sul modo in cui le fondazioni di interesse pubblico per la gestione dei beni che svolgono compiti di interesse pubblico e le persone giuridiche da esse istituite o mantenute si avvalgono del sostegno dell'Unione
63	C8.R7 Rafforzare la trasparenza della spesa pubblica	Tappa	Entrata in vigore di una normativa per migliorare la trasparenza della spesa pubblica
64	C8.R8 Norme che garantiscono la trasparenza dei titolari effettivi degli enti e sull'uso delle sovvenzioni pubbliche	Tappa	Modifiche legislative che garantiscono la trasparenza dei dati delle persone fisiche titolari effettivi e disposizioni legislative che chiariscono la portata dei funzionari pubblici e degli enti esclusi dal beneficio delle sovvenzioni pubbliche

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
65	C8.R9 Riduzione della percentuale di procedure di appalto pubblico a offerta unica	Tappa	La quota delle procedure di gara con offerte uniche per gli appalti finanziati dal sostegno dell'Unione non supera il 15 %.
66	C8.R9 Riduzione della percentuale di procedure di appalto pubblico a offerta unica	Tappa	Istituzione di uno strumento di monitoraggio e comunicazione ("strumento di comunicazione dell'offerta unica")
67	C8.R10 Rafforzare l'integrità, la trasparenza e la competitività nel mercato degli appalti pubblici	Tappa	Atti giuridici sugli appalti pubblici per rafforzare la trasparenza delle procedure di appalto pubblico, introdurre norme di prevenzione della corruzione
68	C8.R11 Sviluppo del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS) per aumentare la trasparenza	Tappa	L'EPS aggiornato con le nuove funzionalità è accessibile al pubblico
69	C8.R12 Quadro di misurazione della performance per gli appalti pubblici	Tappa	Istituzione di un quadro per la misurazione della performance degli appalti pubblici
70	C8.R13 Piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici	Tappa	Adozione di un piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici
71	C8.R14 Rafforzare il ruolo e i poteri del Consiglio nazionale della magistratura al fine di controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio nazionale della magistratura	Tappa	Entrata in vigore di modifiche legislative per rafforzare il ruolo del Consiglio nazionale della magistratura
72	C8.R15 Indipendenza giudiziaria della Corte suprema (Kúria)	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche relative all'indipendenza della magistratura della Corte suprema
73	C8.R16: Eliminazione degli ostacoli ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea	Tappa	Entrata in vigore di modifiche legislative volte a rimuovere gli ostacoli ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea
74	C8.R17 Riforma relativa al riesame delle sentenze definitive da parte della Corte costituzionale	Tappa	Entrata in vigore di modifiche legislative per eliminare la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare le decisioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
			definitive dinanzi alla Corte costituzionale
75	C8.R18 Modifiche legislative che rafforzano i meccanismi di gestione, monitoraggio, audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione	Tappa	Atto o atti giuridici che stabiliscono il mandato giuridico per la gestione, l'audit e il controllo del piano per la ripresa e la resilienza e disciplinano la gestione, il monitoraggio, il controllo e l'audit dei fondi a norma del regolamento (UE) 2021/1060 in Ungheria
76	C8.R18 Modifiche legislative che rafforzano i meccanismi di gestione, monitoraggio, audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione	Tappa	Norme per la prevenzione, l'individuazione e la correzione dei conflitti di interessi per il personale degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del sostegno dell'Unione in Ungheria
77	C8.R19 Strategia antifrode e anticorruzione per l'attuazione, l'audit e il controllo del sostegno dell'Unione	Tappa	Adozione di una strategia antifrode e anticorruzione per il sostegno dell'Unione e di un relativo piano d'azione
78	C8.R20 Il sistema Arachne per il sostegno dell'Unione	Tappa	L'uso sistematico dello strumento di valutazione del rischio Arachne
79	C8.R20 Il sistema Arachne per il sostegno dell'Unione	Tappa	L'uso sistematico dello strumento di valutazione del rischio Arachne
80	C8.R21: Istituzione di una direzione dell'audit interno e dell'integrità per rafforzare il controllo dei conflitti di interessi nell'attuazione del sostegno dell'Unione	Tappa	Garantire una prevenzione, un'individuazione e una rettifica efficaci delle frodi e della corruzione nell'attuazione del sostegno dell'Unione attraverso l'istituzione di una nuova direzione dell'audit interno e dell'integrità (DIAI)
81	C8.R22 Garantire la capacità dell'EUTAF di svolgere efficacemente i suoi compiti	Tappa	Garantire una prevenzione, un'individuazione e una rettifica efficaci delle frodi e della corruzione nell'attuazione del sostegno dell'Unione attraverso un'adeguata capacità dell'EUTAF
82	C8.R23 Cooperazione con l'OLAF per rafforzare	Tappa	Designazione di un'autorità nazionale incaricata di assistere

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
	l'individuazione delle frodi connesse all'attuazione del sostegno dell'Unione		l'OLAF nei suoi controlli in loco in Ungheria e introduzione della possibilità di imporre sanzioni finanziarie agli operatori economici che non collaborano
83	C8.R24 Audit e controllo del piano per la ripresa e la resilienza e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione	Tappa	Sistema di monitoraggio per l'attuazione del piano ungherese per la ripresa e la resilienza
84	C8.R24 Audit e controllo del piano per la ripresa e la resilienza e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione	Tappa	Audit dell'attuazione del piano ungherese per la ripresa e la resilienza
85	C8.R25 Rafforzare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che garantiscono la prevedibilità giuridica nell'accesso alle cause di informazione pubblica in sede giudiziaria
86	C8.R25 Rafforzare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche legislative che garantiscono una maggiore trasparenza dell'informazione pubblica
87	C8.R25 Rafforzare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche	Tappa	Relazione/relazioni dell'autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione sull'accesso alle informazioni pubbliche
88	C8.R26 Migliorare la qualità del processo legislativo e coinvolgere efficacemente le parti interessate e le parti sociali nel processo decisionale	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici, comprese disposizioni sul coinvolgimento dei portatori di interessi nell'attuazione e nel monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza
89	C8.R26 Migliorare la qualità del processo legislativo e coinvolgere efficacemente le parti interessate e le parti sociali nel processo decisionale	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per migliorare il ricorso alle consultazioni pubbliche e alle valutazioni d'impatto nel processo legislativo
90	C8.R27 Revisione dei requisiti minimi in materia di sostanza ai fini dell'imposta sul reddito delle società	Tappa	Revisione internazionale indipendente da parte di esperti delle norme nazionali antielusione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
91	C8.R28 Rafforzamento delle norme sui prezzi di trasferimento	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per rafforzare le norme sui prezzi di trasferimento
92	C8.R29 Estensione dell'ambito di applicazione delle norme di indetraibilità per i pagamenti in uscita	Tappa	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per ampliare le norme di indetraibilità per i pagamenti in uscita
93	C8.R29 Estensione dell'ambito di applicazione delle norme di indetraibilità per i pagamenti in uscita	Tappa	Messa in servizio di una valutazione indipendente dell'efficacia dell'insieme complessivo delle norme nazionali relative alla pianificazione fiscale aggressiva
94	C8.R30 Trasformazione digitale delle procedure di conformità fiscale	Tappa	Servizi digitali relativi alle soluzioni ePayroll, eReceipt ed eVAT
95	C8.R31 Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte	Tappa	Modifica dell'imposta sul commercio al dettaglio
96	C8.R31 Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte	Tappa	Eliminazione graduale delle agevolazioni fiscali
97	C8.R31 Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte	Tappa	Adozione di uno o più atti giuridici che riducono il numero di imposte
98	C8.R31 Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte	Tappa	Relazione sulle possibilità di semplificazione e consolidamento di una serie alternativa di norme in materia di tassazione del reddito delle persone fisiche
99	C8.R32 Riforma dell'imposta sui gasdotti di pubblica utilità	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici relativi all'imposta sui gasdotti
100	C8.R33 Rafforzare l'efficienza della spesa pubblica effettuando revisioni della spesa	Tappa	Definizione del processo di esecuzione delle revisioni della spesa e di esecuzione delle revisioni della spesa
101	C8.R34 Migliorare il quadro di bilancio interno	Tappa	Rafforzamento del controllo di bilancio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
102	C8.R34 Migliorare il quadro di bilancio interno	Tappa	Avvio di un riesame del quadro di bilancio sostenuto da un'apposita consultazione pubblica
103	C8.R35 Riforma dei prestiti agevolati	Tappa	Riforma del regime di prestiti agevolati e revisione delle garanzie pubbliche
104	C9.R1: Fissazione delle tariffe di rete	Tappa	Nuova metodologia per calcolare le tariffe di rete
105	C9.R2: Adeguamento degli atti giuridici sui contatori intelligenti	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
106	C9.R3: Rafforzare il ruolo degli aggregatori	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
107	C9.R4: Uso più ampio della tariffazione dinamica negli accordi di acquisto di energia elettrica	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
108	C9.R5: Apertura dei mercati delle riserve regolamentari per incoraggiare la concorrenza	Tappa	Entrata in vigore della decisione del MEKH che approva il codice di rete modificato
109	C9.R6: Espansione delle comunità energetiche	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
110	C9.R7: Incentivi giuridici per la diffusione dello stoccaggio di energia	Tappa	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici
111	C9.R8: Modifiche degli atti giuridici sull'energia geotermica	Tappa	Entrata in vigore delle modifiche degli atti giuridici sull'energia geotermica
112	C9.I1. Misura incrementale: Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali
113	C9.I1. Misura incrementale: Regime di sovvenzioni per lo sviluppo della rete elettrica	Tappa	Il Ministero ha completato l'investimento
114	C9.I2: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza	Tappa	Accordo di attuazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
	energetica degli edifici residenziali		
115	C9.I2: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali
116	C9.I2: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali	Tappa	La MFB ha completato l'investimento
117	C10.R1 Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank	Tappa	Legislazione che modifica la governance della Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
118	C10.R1 Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank	Tappa	Nomina degli organi di governance di MFB
119	C10.R1 Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank	Tappa	Riesame dei regimi di prestito agevolato di MFB
120	C10.R1 Riforma della governance della Magyar Fejlesztési Bank	Tappa	Riesame delle garanzie statali e di altre misure di sostegno statale riguardanti le operazioni di MFB
121	C10.I1 Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Tappa	Politica di investimento
122	C10.I1 Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Tappa	Iniezione di capitale
125	C11.I1 Servizi di e-government	Tappa	Soluzione di portafoglio dati digitale
Importo della rata			6 511 661 435 EUR

2. Prestito

Le rate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono organizzate nel modo seguente:

2.1. Prima rata (sostegno al prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Tappa/obiettivo	Nome
32	C5.I8: Conferimento di capitale in una società per il materiale rotabile di nuova costituzione "ROSCO"	Tappa	Iniezione di capitale nella ROSCO
33	C5.R2 Riforma dei servizi ferroviari in Ungheria	Tappa	Istituzione dell'Autorità nazionale dei trasporti pubblici
34	C5.R2 Riforma dei servizi ferroviari in Ungheria	Tappa	Istituzione della ROSCO
123	C10.I2 Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Tappa	Atto giuridico relativo all'apporto di capitale di MFB e all'assegnazione della BEI
124	C10.I2 Iniezione di capitale nella Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Tappa	Conferimento di capitale e firma di un memorandum d'intesa tra l'Ungheria e la BEI
126	C11.I2 Gigafactory AI e altre infrastrutture di calcolo EuroHPC	Tappa	Firma dell'accordo di contributo tra l'Ungheria e l'impresa comune EuroHPC ed erogazione del contributo volontario all'impresa comune EuroHPC
127	C11.I3 Contributo volontario all'IRIS ²	Tappa	Firma dell'accordo di contributo tra l'Ungheria e la Commissione europea e assegnazione di un contributo volontario al programma dell'UE per una connettività sicura (IRIS ²)
Importo della rata			3 488 338 565 EUR

SEZIONE 3: DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

1. Modalità di monitoraggio e attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Le modalità definite di seguito, insieme alle pertinenti misure specificate nella componente 8 (Governance e pubblica amministrazione),²⁷ costituiscono il sistema ungherese di controllo e audit nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. Ciascuno di questi elementi è parte integrante del sistema ungherese di controllo e audit, la cui attuazione e il cui continuo rispetto sono necessari per garantire la conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241. Insieme, l'attuazione e il continuo rispetto di tali elementi garantiscono che le disposizioni per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza includano le misure necessarie per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria si svolgono secondo le seguenti modalità:

Decreto governativo 373/2022 (IX. 30.) stabilisce i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nell'attuazione, nell'audit e nel controllo del piano ungherese per la ripresa e la resilienza. L'entrata in vigore del presente decreto governativo, descritto nella riforma C8.R18, si riflette in un traguardo specifico, che deve essere raggiunto prima della presentazione di una richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. Il decreto governativo definisce il quadro istituzionale per l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e l'audit del piano, anche a seguito dell'istituzione del Centro nazionale di sviluppo (NFK) e delle successive modifiche nell'assegnazione delle responsabilità governative.

Il processo di attuazione, monitoraggio e rendicontazione del piano ungherese per la ripresa e la resilienza è assicurato dall'autorità nazionale. Il ruolo di autorità nazionale è svolto dal Centro nazionale di sviluppo (NFK), un'unità organizzativa dotata di personalità giuridica indipendente che opera all'interno del ministero dello Sviluppo rurale e regionale. Ciò comprende il funzionamento del sistema di monitoraggio (anche con il supporto di un sistema informatico di monitoraggio), il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle diverse misure e la garanzia dell'affidabilità e della veridicità dei dati nel sistema informatico di monitoraggio. L'autorità nazionale è inoltre l'organismo responsabile della verifica del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nel piano per la ripresa e la resilienza. L'autorità nazionale è responsabile della redazione e della presentazione delle richieste di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, nonché di garantirne la veridicità e la firma della dichiarazione di gestione. Esso funge inoltre da collegamento unico tra le autorità ungheresi e la Commissione.

L'autorità nazionale è responsabile dell'istituzione e del funzionamento di un sistema interno di gestione e di controllo per prevenire e individuare efficacemente le irregolarità e adottare le opportune azioni correttive nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, dell'attuazione di misure antifrode e anticorruzione efficaci, tenendo conto dei rischi individuati, e della supervisione delle attività di attuazione e di controllo delegate agli organismi di esecuzione, agli organismi subappaltanti e agli intermediari finanziari.

L'attuazione settoriale delle misure specifiche del piano è supervisionata dai ministeri competenti, i cui servizi sostengono il monitoraggio dei progressi delle misure e mantengono una stretta cooperazione con l'autorità nazionale.

²⁷ È il caso di 24 traguardi che devono essere conseguiti prima della presentazione della prima richiesta di pagamento. Alcune delle misure contenute nella componente 8 sono in linea con gli impegni assunti dall'Ungheria nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

L'autorità nazionale è sostenuta nel processo di attuazione e monitoraggio del piano da organismi esecutivi che operano mediante contratti scritti sotto la supervisione e la responsabilità dell'autorità nazionale. Qualora i compiti di esecuzione dell'autorità nazionale siano delegati agli organismi di esecuzione, il lavoro degli organismi di esecuzione è strettamente controllato dall'autorità nazionale, che fornisce sostegno metodologico e orientamenti agli organismi di esecuzione. In particolare, è garantito che gli organismi di esecuzione dispongano di risorse sufficienti e di un'esperienza professionale adeguata per svolgere efficacemente i compiti loro assegnati.

Gli organismi di esecuzione e gli organismi subappaltanti effettuano verifiche di gestione di primo livello, compresi controlli documentali e in loco, sulla base di accordi di delega conclusi con l'Autorità nazionale. Dall'agosto 2024 le verifiche in loco effettuate nell'ambito dell'autorità nazionale possono essere effettuate dalla direzione congiunta dei servizi in qualità di fornitore interno di servizi. Gli organismi di esecuzione restano responsabili dell'esecuzione dei compiti delegati e dei controlli effettuati per loro conto.

Gli organismi di esecuzione dispongono di efficaci dispositivi di controllo interno. Gli organismi di attuazione svolgono le funzioni di controllo dell'autorità nazionale per gli elementi e le misure di loro competenza che attuano.

Un'unità dedicata all'interno dell'autorità nazionale è responsabile della gestione dei reclami e delle irregolarità relativi all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. All'unità è conferito il potere di effettuare controlli documentali e in loco, richiedere informazioni agli organismi coinvolti nell'attuazione e determinare le misure correttive e di follow-up appropriate in relazione alle irregolarità rilevate. L'unità svolge le sue funzioni in modo indipendente e non sollecita né riceve istruzioni in relazione alle sue decisioni in materia di reclami e irregolarità.

Per garantire l'efficace prevenzione e individuazione di gravi irregolarità, quali frodi, corruzione, conflitti di interessi e doppi finanziamenti, l'autorità nazionale e gli organismi di attuazione utilizzano sistematicamente tutte le funzioni dello strumento di valutazione del rischio Arachne nell'attuazione e nel controllo dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Gli organismi competenti valutano, documentano e monitorano i rischi individuati da Arachne conformemente a requisiti procedurali vincolanti.

Una direzione per l'audit interno e l'integrità (DIAI) che opera nell'ambito del quadro organizzativo del Centro nazionale di sviluppo (NFK) è responsabile del rafforzamento della prevenzione e dell'individuazione efficaci dei conflitti di interesse. La DIAI è responsabile dell'esecuzione di controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni di conflitto di interessi da parte del personale a tutti i livelli coinvolto nell'attuazione e nel controllo del piano. La DIAI rimane separata dal punto di vista organizzativo dall'autorità nazionale e dagli organismi di attuazione ed esercita le sue funzioni in modo indipendente. Il lavoro della DIAI è supervisionato dall'Autorità per l'integrità.

La DIAI verifica il rispetto dei requisiti in materia di conflitti di interessi applicabili a tutto il personale coinvolto nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, compreso il personale che effettua controlli in loco. Le procedure dettagliate disciplinano la prevenzione, l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, compresa la verifica periodica delle dichiarazioni e il follow-up sistematico dei rischi individuati.

La direzione generale dell'Audit dei fondi europei (EUTAF), nel suo ruolo di autorità di audit, svolge i compiti di audit relativi all'attuazione del piano. L'Ungheria fornisce all'EUTAF le risorse finanziarie e umane necessarie per salvaguardare la sua indipendenza e consentirle di svolgere i suoi compiti. Il quadro giuridico garantisce l'indipendenza finanziaria, operativa e professionale dell'EUTAF e prevede le necessarie disposizioni in materia di bilancio e di personale per consentirgli di svolgere le sue responsabilità relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri compiti ad esso affidati nell'ambito dei quadri di controllo relativi all'Unione.

L'EUTAF elabora una strategia di audit in linea con le norme di audit riconosciute a livello internazionale. Tale strategia determina il metodo e la frequenza degli audit. Essa è predisposta con

sufficiente anticipo per effettuare gli audit che sono inclusi nella sintesi dell'audit presentata insieme alla richiesta di pagamento.

La strategia di audit è aggiornata per coprire il periodo di attuazione del piano almeno fino alla fine del 2028 e comprende disposizioni dettagliate per le attività di verifica ex post e il trattamento di audit dei meccanismi di controllo e delle salvaguardie supplementari introdotti nell'ambito del piano.

L'EUTAF effettua audit dei sistemi e verifiche sostanziali. Gli audit di sistema sono attuati sulla base di una valutazione del rischio, con frequenza adeguata, ed esaminano il funzionamento del sistema istituito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Le verifiche sostanziali si concentrano sui progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e comprendono la verifica del rispetto di condizioni di sana gestione finanziaria. L'EUTAF fornisce un parere di audit per ciascuna richiesta di pagamento presentata alla Commissione sulla base dei risultati del suo lavoro di audit, sia degli audit dei sistemi che delle verifiche sostanziali.

Inoltre, tappe specifiche di audit e controllo richiedono il rafforzamento delle attività di audit e verifica, compresi i controlli ex post che coprono una parte significativa delle convenzioni di finanziamento, dei contratti di appalto e dei relativi pagamenti nell'ambito del piano, con particolare attenzione ai rischi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento.

Inoltre, mediante un atto legislativo è istituito un comitato di monitoraggio composto dai pertinenti portatori di interessi e dalle parti sociali coinvolti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Il comitato di monitoraggio vigila sull'effettiva attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. L'atto legislativo contiene una disposizione che prevede l'obbligo giuridico di consultare il comitato di monitoraggio durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.